



COMUNE DI VAL BREMBILLA (BG)

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

AI SENSI DELLA D.G.R. N. XII/3668 DEL 16 DICEMBRE 2024



COMMITTENTE

Comune di Val Brembilla
L.go Pres. Carlo Azeglio Ciampi, 1
Val Brembilla (BG)

ELABORATO

Elaborato Normativo

FILE

581_ValBrembilla_DPI

SCALA

N. ELABORATO

PROFESSIONISTI INCARICATI (R.T.P.)

Ing. Domenico Luciani (capogruppo)

Via Roma, 69N
24030 Valbrembo (BG)
Tel.: +39.035.527707
domenico@ingluciani.it

Geol. Giovanna Sacchi

Via Pignolo, 78
24121 Bergamo (BG)
Tel: +39.035.0792555
studio.gioannasacchi@gmail.com

Geol. Giacomo Redondi

Via Postico, 1
24031 Almenno S. Salvatore (BG)
Tel: +39.340.3232358
giacomo.redondi@gmail.com



ottobre 2025 – rev. ottobre 2026 con recepimento parere UTR – 135/RM

Vietata la riproduzione e la divulgazione senza autorizzazione – Tutti i diritti riservati a norma di legge

INDICE

1. PREMESSA	1
2. FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA.....	5
3. RETICOLO PRINCIPALE E MINORE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VAL BREMBILLA	10
4. NORME DI POLIZIA IDRAULICA	27
4.1. Attività vietate	27
4.1.1. Attività vietate (art. 96, R.D. n. 523/1904)	27
4.1.2. Ulteriori attività vietate	28
4.2. Lavori e opere soggette a concessioni.....	29
4.2.1. Modalità di esecuzione delle opere soggette a concessione	31
4.3. Lavori e opere soggetti a nullaosta idraulico.....	32
4.4. Parere di compatibilità idraulica.....	33
4.5. Opere eseguite dai Proprietari frontisti	33
4.6. Interventi ammissibili con procedure d'urgenza	34
4.7. Attraversamenti esistenti	34
4.8. Prescrizione sulla Progettazione ed Esecuzione delle Opere	36
4.8.1. Criteri di progettazione	36
4.8.2. Regimazione delle acque superficiali	38
4.8.3. Sottopassi	38
4.8.4. Difese Spondali	39
4.8.5. Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)	39
4.8.6. Manutenzione degli alvei del reticolo idrico (art. 20 della L.R. 4/2016)	39
5. FASCE DI RISPETTO APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE	40
5.1. Fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore	40
5.1.1. Individuazione delle fasce di polizia idraulica	40
5.1.2. limiti delle fasce di rispetto	41
6. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA	44
6.1. Invarianza idraulica	45
6.2. Concessione (art. 14 comma 1 della L.R. 4 del 2016)	46
6.3. Concessione in sanatoria (art. 14 comma 2 della L.R. 4 del 2016)	46
6.4. Indennità (art. 14 comma 3 della L.R. 4 del 2016)	47
6.5. Comunicazione (art. 14 comma 4 della L.R. 4 del 2016)	47
6.6. Scarichi al suolo	47
6.7. Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi	48
6.8. Rilascio dell'autorizzazione ai soli fini idraulici	48
6.9. Calcolo della portata di scarico.....	49
6.10. Caratteristiche progettuali	50
6.11. Limiti di accettabilità delle portate di scarico.....	50
7. FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO	51

7.1.	Aree non incluse nel demanio idrico fluviale, in assenza di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica negativa	51
7.2.	Aree non incluse nel demanio idrico fluviale, in presenza di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica negativa	51
7.3.	Aree non incluse nel demanio idrico fluviale, in assenza di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica positiva.....	52
7.4.	Aree non incluse nel demanio idrico fluviale, in presenza di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica positiva.....	52
8.	CORSI D'ACQUA COPERTI	53
9.	CONCESSIONI, VIOLAZIONI E AUTORIZZAZIONE PAESISTICA.....	55
9.1.	Richiesta di Autorizzazioni e Concessioni	55
9.1.1.	<i>Obblighi del concessionario</i>	56
9.1.2.	<i>Cessione/subconcessione</i>	57
9.1.3.	<i>Subentro per fusione (incorporazione e/o unione) societaria</i>	58
9.1.4.	<i>Subingresso mortis causa</i>	60
9.1.5.	<i>Modifica</i>	60
9.1.6.	<i>Rinnovo</i>	60
9.1.7.	<i>Rinuncia</i>	60
9.1.8.	<i>Decadenza</i>	61
9.1.9.	<i>Revoca</i>	61
9.1.10.	<i>Durata delle concessioni</i>	61
9.1.11.	<i>Opere e occupazioni senza titolo concessorio o eccedenti il termine di concessione in aree demaniali fluviali (art.12 L.R. 4 del 15 marzo 2016)</i>	62
9.2.	Cauzioni	63
9.3.	Autorizzazione paesistica	63
9.4.	Danni all'interno delle fasce di rispetto.....	64
9.5.	Sdemanializzazioni e alienazioni.....	65
9.6.	Rilascio di autorizzazioni.....	65
9.7.	Interventi d'urgenza	65
9.8.	Autorizzazione ai soli fini idraulici o concessione per occupazione di aree demaniali nel caso di occupazioni occasionali	66
9.9.	Convenzioni con i comuni limitrofi	66
9.10.	Rogge attivate da derivazioni e alvei dismessi	66
9.11.	Normativa antimafia.....	67
10.	NORME DI USO DEL SUOLO DERIVANTI DAL P.A.I. E DAL P.G.R.A. PER LE AREE ESONDABILI.....	69
10.1.	Aree classificate come Ee, Em e Eb e ricomprese nell'ambito RSCM del PGRA	70
10.1.1.	<i>Norme per le aree in dissesto per fenomeni esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, comma 5,6 e 6 bis del N.d.A. del PAI)</i>	70
10.1.1.1.	Aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità molto elevata (Ee) – Ambito RSCM P3/H	70
10.1.1.2.	Aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità elevata (Eb) – Ambito RSCM P2/M	71
10.1.1.3.	Aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità media (Em) – Ambito RSCM P1/L.....	71
10.2.	Prescrizioni per tutte le aree in dissesto	73
11.	PROCEDURE OPERATIVE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI (All.E D.G.R. XII/3668/2024 – Titolo III)	74
11.1.	Procedura relativa a una pratica nuova.....	74

11.1.1. Redazione della Relazione d'istruttoria	75
11.1.2. Adozione del decreto con sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente in formato digitale	77
11.2. Registrazione degli atti di concessione	78
11.3. Procedura semplificata di registrazione del disciplinare di concessione con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso il versamento dell'importo con modello F24	79
11.3.1. Provvedimento soggetto a registrazione	80
11.3.2. Modalità di assolvimento della marca da bollo	80
11.3.3. Documentazione necessaria da inviare all'agenzia delle entrate	80
11.3.4. Tempistica per la richiesta di registrazione	80
11.3.5. Modalità di invio della documentazione	80
11.3.6. Oggetto della pec	81
11.3.7. Ricevuta di registrazione	81
11.4. Registrazione del disciplinare di concessione con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso l'annullamento dei contrassegni telematici	81
11.5. Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica	81
11.6. Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia	82
11.6.1. se è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale, il funzionario "istruttore":	82
11.6.2. se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO, il funzionario "istruttore":	82
11.7. Procedura relativa alla revoca	83
11.8. Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi	83
11.9. Concessioni multititolari	83
11.10. Specifiche per la semplificazione del rilascio dei pareri idraulici di AIPO nell'ambito dei procedimenti di nulla-osta	84
11.11. Specifiche operative per il rilascio delle concessioni di ponti pubblici e privati (carrabili, ferroviari, passerelle pedonali e/o ciclabili)	84
11.11.1. Nuove realizzazioni	84
11.11.2. Rinnovi e Regolarizzazioni	85
11.11.3. Progetto di adeguamento	85
12. OSSERVAZIONI FINALI	86

ALLEGATI

Allegato 1: Allegato F della D.G.R. XII/3668/2024: *"Canoni regionali di concessione di polizia idraulica"*

Allegato 2: Allegato G della D.G.R. XII/3668/2024: *"Modelli"*

Allegato 3: Allegato H della D.G.R. XII/3668/2024: *"Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale"*

Allegato 4: Schemi tipo – stralcio Allegato E della D.G.R. XII/3668/2024: *"Linee guida di polizia idraulica"*

1. PREMESSA

Il presente Documento, redatto in conformità all'Allegato D - *“Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale” della d.g.r. XII/3668 del 16 dicembre 2024*, sostituisce le norme contenute negli studi:

- *“Esercizio comunale dell'attività di polizia idraulica sul reticolo minore – Relazione tecnica e Regolamento di Polizia Idraulica”* del Comune di Brembilla, redatto nel 2009 ai sensi della L.R. 1/2000 e delle successive disposizioni normative (d.g.r. 7/7868 del 25/1/2002 e d.g.r. 7/13950 del 1/8/2003) in materia di Polizia Idraulica e che ha ottenuto parere favorevole dall'UTR (ex Sede Territoriale) di Bergamo prot. n. AD06.2008.0007557 del 11/07/2008;
- *“Esercizio comunale dell'attività di polizia idraulica sul reticolo minore – Relazione tecnica e Regolamento di Polizia Idraulica”* del Comune di Gerosa, redatto nel 2011 ai sensi della L.R. 1/2000 e delle successive disposizioni normative (d.g.r. 7/7868 del 25/1/2002 e d.g.r. 7/13950 del 1/8/2003) in materia di Polizia Idraulica e che ha ottenuto parere favorevole dall'UTR (ex Sede Territoriale) di Bergamo prot. n. AE02.2011.0002473 del 1/03/2011.

L'Elaborato normativo si articola in:

- un disposto normativo **“Norme di Polizia Idraulica”** (Parr. 1-9) contenente l'indicazione delle attività vietate e delle attività consentite e soggette a concessione, o nulla osta idraulico, all'interno delle fasce di rispetto (Parr. 1-8) e delle norme di uso del suolo nelle aree indicate nel PAI e nel PGRA;
- **“Norme di uso del suolo”** nelle aree indicate nel PAI e nel PGRA;
- un disposto procedurale: **“Procedure in materia di Polizia Idraulica”** (Par. 10), formulato secondo le indicazioni dell'**Allegato E** della d.g.r. XII/3668/2024 e della relativa modulistica riportata in **Allegato G** della d.g.r. XII/3668/2024.

Come riportato in Allegato D – Paragrafo 5.1 della d.g.r. XII/3668 del 16 dicembre 2024, testualmente riportato *...«si evidenzia che, sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di alvei a sponde variabili e/o incerte, le distanze possono essere calcolate utilizzando come riferimento la linea individuata dalla piena ordinaria, così come definita nelle “Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico – PAI, Titolo II – Norme per le fasce fluviali”».*

A dette disposizioni si è fatto riferimento per la definizione delle Fasce di rispetto.

Nel presente **Documento** sono state recepite le disposizioni derivanti da:

- **L.R. n. 4 del 15 marzo 2016** - *“Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”*;
- **L.R. n. 7 del 10 marzo 2017** - *“Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”*;
- **D.G.R. X/6738 del 19 giugno 2017** - *“Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell’autorità di bacino del Fiume Po”*;
- **D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017** - *“Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell’articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell’articolo 45 della legge regionale 26/2003”*;
- **D.D.S n. 15946 del 12 dicembre 2017** – *“Aggiornamento del decreto n. 7644 del 7 agosto 2014 Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del demanio idrico Fluviale”*;
- **DM 17 gennaio 2018** – *Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”*;
- **D.G.R. 2 agosto 2018 - n. XI/470** - *“Integrazioni alle disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, di cui alla d.g.r. 19 giugno 2017 – n. x/6738”*;
- **L.R. n. 17 del 4 dicembre 2018** - *“Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018”*;
- **Regolamento regionale n. 6 del 29 marzo 2019** – *“Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)”*;
- **Testo coordinato del regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7** pubblicato sulla serie ordinaria del BURL n. 51 **del 21 dicembre 2019** *“Testo coordinato del r.r. 23 novembre 2017, n.7 ‘Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”* come modificato dal **Regolamento Regionale 28 marzo 2025, n. 3** *“Disposizioni sull’applicazione dei principi dell’invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7”* pubblicato sul BURL n.14 del 1° aprile 2025;
- **L.R. n. 11 del 21 maggio 2020** - *“Legge di semplificazione 2020”*;
- **L.R. n. 22 del 27 novembre 2020** - *“Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020”*;

- **L.R. n. 8 del 25 maggio 2021** - *“Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021”*;
- **D.G.R. 26 aprile 2022 - n. XI/6314** - *“Modifiche ai criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 approvati con d.g.r. 2616/2011 e integrati con d.g.r. 6738/2017”*;
- **D.G.R. 18 luglio 2022 - n. XI/6702** - *“Aggiornamento 2022 dell’allegato 1 ai criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 approvati con d.g.r. 30 novembre 2011, n. 2616”*;
- **D.G.R. XII/3668 del 16 dicembre 2024** - *“Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della D.G.R. 18 dicembre 2023 n. XII/1615 e dei relativi allegati tecnici”*.

Con riferimento alla d.g.r. n. XII/1504 del 04/12/2023 - *Aggiornamento dei criteri attuativi “Modalità per la pianificazione comunale”*, il Documento di Polizia Idraulica, trattandosi di atto predisposto in recepimento di norme sovraordinate, è da considerarsi a tutti gli effetti - così come la stessa d.g.r. di polizia idraulica - **atto prevalente rispetto agli altri atti del P.G.T.**; in tal senso è obbligatorio, in fase di redazione dello strumento urbanistico o di sua variante, recepirne i contenuti nel **“Documento di Piano”** e nel **“Piano delle Regole”** (rif. art. 8 *Allegato D* della d.g.r. XII/3668/2024).

NOTA

Il presente Elaborato recepisce la richiesta di integrazioni ricevuta da UTR Bergamo in data 21/01/2026, *"Pratica 135/RM (da citare nelle risposte) – D.G.R. XII/3668 del 16/12/2024 – Comunicazione avvio e interruzione procedimento amministrativo ex L.241/90, L.R. 1/2012 relativo al "Documento di Polizia Idraulica" del Comune di Val Brembilla (BG)." - Richiedente: Amministrazione Comunale di Val Brembilla – RICHIESTA INTEGRAZIONI"*.

In particolare, le modifiche al presente Elaborato Normativo riguardano:

- **Cap. 2 "Finalità dell'Attività di polizia idraulica";**
- **Cap. 3 "Reticolo Principale e Minore del territorio comunale di Val Brembilla";**
- **Cap. 4: "Norme di polizia idraulica";**
 - Par. 4.1 "Attività vietate";
 - Par. 4.2 "Lavori e opere soggetti a concessione";
 - Par. 4.4 "Lavori e opere soggette a nulla osta idraulico";
 - Par. 4.8.6 "Manutenzione degli alvei del reticolo idrico";
- **Cap. 5: "Fasce di rispetto appartenenti al reticolo idrico minore";**
- **Cap. 6: "Scarichi in corso d'acqua":**
 - Par. 6.7 "Rilascio dell'autorizzazione a fini idraulici";
- **Cap. 7: "Fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto";**
- **Cap. 9: "Concessioni, violazioni e autorizzazione paesistica":**
 - Par. 9.1 "Richiesta di autorizzazioni e concessioni";
 - Par. 9.1.1 "Obblighi del concessionario";
 - Par. 9.1.2 "Cessione/subconcessione";
 - Par. 9.3 "Autorizzazione paesistica";
 - Par. 9.5 "Sdemanializzazioni e alienazioni";
 - Par. 9.10 "Rogge attivate da derivazioni e alvei dismessi".

Si precisa, inoltre, che nel presente *Documento* sono state recepite le disposizioni derivanti dal nuovo Programma di Tutela e Uso delle Acque secondo quanto contenuto all'interno della nuova d.g.r. 8 giugno 2026, n. XII/6275 *"Approvazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003"*.

2. FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA

Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 all'art. 1 stabilisce che:

«Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori» e ribadisce, con forza, all'art. 2 che: «Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...».

La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Ciò si traduce in particolare nella:

- sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del T.U. 523/1904 e, dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, del T.U. 1775/1933, del R.D. 1285/1920 capo IX collaborando, inoltre, con gli enti preposti al controllo previsto dal d.lgs n. 42/2004 e dal d.lgs n. 152/2006 e successive modifiche;
- custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi L. n. 677 del 31 dicembre 1996 art.4, comma 10-ter);
- raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di Protezione Civile;
- verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque e alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- verifica del rispetto delle concessioni e autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904;
- verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- formulazione di proposte d'interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/1904;
- controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33;

- verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

DEFINIZIONI (D.G.R. N° XII/3668 del 16 dicembre 2024)

- **Demanio idrico:** ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice civile, *“appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico: il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...”*.

Pertanto, fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1, d.lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, anche se artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano, invece, di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo o aventi titolo alla concessione.

- **Alveo di un corso d'acqua:** l'alveo è definito come porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo., mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998, n. 12701, ha stabilito che: “Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi) ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima”.

➤ **Polizia idraulica:** attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- la vigilanza;
- l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

➤ **Concessione idraulica:** è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa i soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

Si distinguono due tipologie di **concessioni**:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale, quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie.

È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nella d.g.r. n. XII/3668 del 16 dicembre 2024.

- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale, quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei).

È soggetta al pagamento del canone demaniale.

- **Nulla-osta idraulico:** è l'autorizzazione a eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine, senza toccare l'area demaniale. Il nullaosta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

- **Autorizzazione provvisoria:** è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica.

Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

- **Parere di compatibilità idraulica:** valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa:

- l'area del demanio idrico fluviale;
- la fascia di rispetto di un corso d'acqua;
- le fasce fluviali A e B e le aree Ee e Eb del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché le aree classificate P3/H e P2/M (aree a pericolosità idraulica alta e media) del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), esclusivamente sulle proposte progettuali di interventi di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, 38 bis, 62 e 64 delle N.d.A. del PAI, nonché sugli interventi di difesa del suolo che comportano una modifica dell'assetto idraulico del corso d'acqua.

Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere in quanto costituisce unicamente una valutazione tecnica "*endoprocedimentale*" indispensabile al rilascio di una eventuale concessione/autorizzazione.

Si ricorda che, ai sensi della deliberazione n. 10/2006 assunta dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po nella seduta del 5 aprile del 2006, sono da sottoporre a specifico parere dell'Autorità di Bacino gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Su tutti i rimanenti corsi d'acqua e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino

è formulato dall'Autorità idraulica competente all'espressione del nullaosta idraulico, ai sensi del R.D. 523/1904 e ss.mm.ii., la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera. Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a V.I.A, individuate nel D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377 e nel D.P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e ss.mm.ii.

➤ **Autorità idraulica**

L'Autorità Idraulica rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica richiamate nel paragrafo precedente; come specificato all'art. 2 Capo 1 del RD n. 523/1904: *"Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche"*

Le attività di polizia idraulica sono svolte sul territorio regionale:

- per il reticolo idrico principale (All. A - d.g.r. N° XII/3668 del 16/12/2024), da **Regione Lombardia**;
- per il reticolo idrico minore (in forma residuale, tutti i reticoli demaniali non inclusi negli Allegati A, B e C della d.g.r. N° XII/3668 del 16/12/2024), dai **Comuni** (ai sensi dell'art. 3, c. 114, L.R. 1/2000);
- per i canali di bonifica e/o irrigazione (All. C - d.g.r. N° XII/3668 del 16/12/2024), dai **Consorzi di Bonifica** (ai sensi dell'art. 85, c. 5, L.R. 31/2008).

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art. 1, L.R. 30/2006) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi art. 80, c. 5, L.R. 31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione (v. schema - *Allegato 2*).

È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni (v. schema - *Allegato 2*) con le Comunità Montane per la gestione delle medesime attività.

La gestione coordinata del reticolo idrico è modificata dall'art. 5 della L.R. 4 del 15 marzo 2016 che prevede anche la possibilità di rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica da parte delle Comunità Montane. I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri idraulici sul reticolo idrico minore, sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 80, comma 5, L.R. n. 31/2008.

3. RETICOLO PRINCIPALE E MINORE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VAL BREMBILLA

Il reticolo idrico del Comune di Val Brembilla è distinto nel seguente modo:

RETICOLO IDRICO PRINCIPALE (TAB. 1)

Codice RIP	Nome
BG026	Torrente Brembilla
BG027	Torrente Valle della Predesola

Tabella 1 - Reticolo Idrografico Principale

RETICOLO IDRICO MINORE (TAB. 2)

COD_RIM	TIPO_RIM	NOME_RIM	FOCE
03016253_0001	26	loc. Ponti	Brembilla
03016253_0002	26	loc. Piane	Brembilla
03016253_0003	26	loc. Prato Nuovo	Brembilla
03016253_0004	26	Molinetto	Spaglia
03016253_0005	26	loc. Foppetta Nord	Brembilla
03016253_0006	26	loc. Maroncella Sud	Brembilla
03016253_0007	26	loc. Maroncella Nord	Brembilla
03016253_0008	26	loc. Pomparato Sud	Brembilla
03016253_0009	26	Affluente valletta loc. Pamparato Sud DX I	Valletta loc. Pamparato Sud
03016253_0010	26	Affluente Valletta loc. Pamparato Sud DX Ia	Valletta loc. Pamparato Sud
03016253_0011	26	Affluente valletta loc. Pamparato Sud DX II	Valletta loc. Pamparato Sud
03016253_0012	26	Affluente Valletta loc. Pamparato Sud DX III	Valletta loc. Pamparato Sud
03016253_0013	26	AffluenteValletta loc. Pamparato Sud DX IV	Valletta loc. Pamparato Sud
03016253_0014	26	loc. Parmparato Nord	Brembilla
03016253_0015	25	dei Vallotti	Brembilla
03016253_0016	26	Affluente Valle dei Vallotti DX I	Valle dei Vallotti
03016253_0017	26	Affluente Valle dei Vallotti DX II	Valle dei Vallotti
03016253_0018	26	Affluente Valle dei Vallotti DX III	Valle dei Vallotti
03016253_0019	26	Affluente Valle dei Vallotti DX IV	Valle dei Vallotti
03016253_0020	26	Affluente Valle dei Vallotti DX V	Valle dei Vallotti
03016253_0021	26	loc. Le Piane	Brembilla
03016253_0022	26	Affluente T. Brembilla SX I	Brembilla
03016253_0023	26	Affluente T. Brembilla SX II	Brembilla
03016253_0024	26	loc. Camorone	Brembilla
03016253_0025	26	Affluente Valletta loc. Camorone DX I	Valletta loc. Camorone
03016253_0026	26	Affluente Valletta loc. Camorone SX I	Valletta loc. Camorone
03016253_0027	25	della Tenuta - Ca' Moroni	Brembilla
03016253_0028	26	Affluente Valle della Tenuta - Ca' Moroni DX I	Valle della Tenuta - Ca' Moroni
03016253_0029	26	Affluente Valle della Tenuta - Ca' Moroni DX II	Valle della Tenuta - Ca' Moroni

COMUNE DI VAL BREMBILLA (BG)
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA
 AI SENSI DELLA D.G.R. N° XII / 3668 DEL 16 DICEMBRE 2024
ELABORATO NORMATIVO

COD_RIM	TIPO_RIM	NOME_RIM	FOCE
03016253_0030	26	Affluente Valle della Tenuta - Ca' Moroni DX III	Valle della Tenuta - Ca' Moroni
03016253_0031	26	Affluente Valle della Tenuta - Ca' Moroni DX IV	Valle della Tenuta - Ca' Moroni
03016253_0032	26	Affluente Valle della Tenuta - Ca' Moroni DX V	Valle della Tenuta - Ca' Moroni
03016253_0033	26	Affluente Valle della Tenuta - Ca' Moroni DX VI	Valle della Tenuta - Ca' Moroni
03016253_0034	26	Affluente Valle della Tenuta - Ca' Moroni DX VII	Valle della Tenuta - Ca' Moroni
03016253_0035	26	Affluente Valle della Tenuta - Ca' Moroni DX VIII	Valle della Tenuta - Ca' Moroni
03016253_0036	26	Affluente Valle della Tenuta - Ca' Moroni DX IX	Valle della Tenuta - Ca' Moroni
03016253_0037	26	Affluente Valle della Tenuta - Ca' Moroni SX I	Valle della Tenuta - Ca' Moroni
03016253_0038	26	Affluente Valle della Tenuta - Ca' Moroni SX Ia	Valle della Tenuta - Ca' Moroni
03016253_0039	26	Affluente Valle della Tenuta - Ca' Moroni SX II	Valle della Tenuta - Ca' Moroni
03016253_0040	26	Affluente Valle della Tenuta - Ca' Moroni SX III	Valle della Tenuta - Ca' Moroni
03016253_0041	18	delle Corna	Valle della Tenuta - Ca' Moroni
03016253_0042	26	Affluente Valle della Tenuta - Ca' Moroni SX IV	Valle della Tenuta - Ca' Moroni
03016253_0043	26	Affluente Valle della Tenuta - Ca' Moroni SX IVa	Valle della Tenuta - Ca' Moroni
03016253_0044	26	Affluente Valle della Tenuta - Ca' Moroni SX V	Valle della Tenuta - Ca' Moroni
03016253_0045	26	Affluente Valle della Tenuta - Ca' Moroni SX VI	Valle della Tenuta - Ca' Moroni
03016253_0046	26	loc. Magnavacche sud	Brembilla
03016253_0047	26	loc. Magnavacche nord	Brembilla
03016253_0048	25	del Lisco	Brembilla
03016253_0049	26	Affluente Valle del Lisco DX I	Valle del Lisco
03016253_0050	26	Affluente Valle del Lisco DX Ia	Valle del Lisco
03016253_0051	26	Affluente Valle del Lisco DX II	Valle del Lisco
03016253_0052	26	Affluente Valle del Lisco DX III	Valle del Lisco
03016253_0053	26	Affluente Valle del Lisco DX IV	Valle del Lisco
03016253_0054	26	Affluente Valle del Lisco DX V	Valle del Lisco
03016253_0055	26	Affluente Valle del Lisco DX VI	Valle del Lisco
03016253_0056	26	Affluente Valle del Lisco DX VIa	Valle del Lisco
03016253_0057	26	Affluente Valle del Lisco DX VIb	Valle del Lisco
03016253_0058	26	Affluente Valle del Lisco DX VIc	Valle del Lisco
03016253_0059	26	Affluente Valle del Lisco DX VII	Valle del Lisco
03016253_0060	26	Affluente Valle del Lisco DX VIII	Valle del Lisco
03016253_0061	26	Affluente Valle del Lisco DX IX	Valle del Lisco
03016253_0062	26	Affluente Valle del Lisco DX X	Valle del Lisco
03016253_0063	26	Affluente Valle del Lisco DX Xa	Valle del Lisco
03016253_0064	26	Affluente Valle del Lisco DX Xb	Valle del Lisco
03016253_0065	26	Affluente Valle del Lisco DX XI	Valle del Lisco
03016253_0066	26	Affluente Valle del Lisco DX XIa	Valle del Lisco
03016253_0067	25	della Scalia	Valle del Lisco
03016253_0068	26	Affluente Valle della Scalia DX I	Valle della Scalia
03016253_0069	26	Affluente Valle della Scalia DX Ia	Valle della Scalia
03016253_0070	26	Affluente Valle della Scalia DX Ib	Valle della Scalia
03016253_0071	26	Affluente Valle della Scalia DX II	Valle della Scalia

COMUNE DI VAL BREMBILLA (BG)
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA
AI SENSI DELLA D.G.R. N° XII / 3668 DEL 16 DICEMBRE 2024
ELABORATO NORMATIVO

COD_RIM	TIPO_RIM	NOME_RIM	FOCE
03016253_0072	26	Affluente Valle della Scalia DX III	Valle della Scalia
03016253_0073	26	Affluente Valle della Scalia DX IV	Valle della Scalia
03016253_0074	26	Affluente Valle della Scalia DX V	Valle della Scalia
03016253_0075	26	Affluente Valle della Scalia DX Va	Valle della Scalia
03016253_0076	26	Affluente Valle della Scalia DX Vb	Valle della Scalia
03016253_0077	26	Affluente Valle della Scalia DX VI	Valle della Scalia
03016253_0078	26	Affluente Valle della Scalia DX Via	Valle della Scalia
03016253_0079	26	Affluente Valle della Scalia DX Vlb	Valle della Scalia
03016253_0080	26	Affluente Valle della Scalia DX Vlc	Valle della Scalia
03016253_0081	26	Affluente Valle della Scalia DX Vld	Valle della Scalia
03016253_0082	26	Affluente Valle della Scalia DX Vle	Valle della Scalia
03016253_0083	26	Affluente Valle della Scalia DX Vlf	Valle della Scalia
03016253_0084	26	Affluente Valle della Scalia DX VII	Valle della Scalia
03016253_0085	26	Affluente Valle della Scalia DX VIII	Valle della Scalia
03016253_0086	26	Affluente Valle della Scalia DX VIIla	Valle della Scalia
03016253_0087	26	Affluente Valle della Scalia DX VIIlb	Valle della Scalia
03016253_0088	26	Affluente Valle della Scalia SX I	Valle della Scalia
03016253_0089	26	Affluente Valle della Scalia SX II	Valle della Scalia
03016253_0090	26	Affluente Valle della Scalia SX III	Valle della Scalia
03016253_0091	26	Affluente Valle del Lisco DX XII	Valle del Lisco
03016253_0092	26	Affluente Valle del Lisco SX I	Valle de Lisco
03016253_0093	26	Affluente Valle del Lisco SX II	Valle de Lisco
03016253_0094	26	Affluente Valle del Lisco SX IIa	Valle de Lisco
03016253_0095	26	Affluente Valle del Lisco SX III	Valle de Lisco
03016253_0096	26	Affluente Valle del Lisco SX IV	Valle de Lisco
03016253_0097	26	Affluente Valle del Lisco SX IVa	Valle de Lisco
03016253_0098	26	Affluente Valle del Lisco SX IVb	Valle de Lisco
03016253_0099	26	Affluente Valle del Lisco SX IVc	Valle de Lisco
03016253_0100	26	Affluente Valle del Lisco SX IVd	Valle de Lisco
03016253_0101	26	Affluente Valle del Lisco SX IVe	Valle de Lisco
03016253_0102	26	Affluente Valle del Lisco SX IVf	Valle de Lisco
03016253_0103	26	Affluente Valle del Lisco SX IVg	Valle de Lisco
03016253_0104	26	Affluente Valle del Lisco SX IVh	Valle de Lisco
03016253_0105	26	Affluente Valle del Lisco SX IVi	Valle de Lisco
03016253_0106	26	Affluente Valle del Lisco SX IVl	Valle de Lisco
03016253_0107	26	Affluente Valle del Lisco SX IVm	Valle de Lisco
03016253_0108	26	Affluente Valle del Lisco SX IVn	Valle de Lisco
03016253_0109	26	Affluente Valle del Lisco SX IVo	Valle de Lisco
03016253_0110	26	Affluente Valle del Lisco SX IVp	Valle de Lisco
03016253_0111	26	Affluente Valle del Lisco SX IVq	Valle de Lisco
03016253_0112	26	Affluente Valle del Lisco SX IVr	Valle de Lisco
03016253_0113	26	Affluente Valle del Lisco SX IVs	Valle de Lisco

COMUNE DI VAL BREMBILLA (BG)
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA
 AI SENSI DELLA D.G.R. N° XII / 3668 DEL 16 DICEMBRE 2024
ELABORATO NORMATIVO

COD_RIM	TIPO_RIM	NOME_RIM	FOCE
03016253_0114	26	Affluente Valle del Lisco SX V	Valle de Lisco
03016253_0115	26	Affluente Valle del Lisco SX VI	Valle de Lisco
03016253_0116	26	Affluente Valle del Lisco SX VIa	Valle de Lisco
03016253_0117	26	Affluente Valle del Lisco SX VII	Valle de Lisco
03016253_0118	26	Affluente Valle del Lisco SX VIII	Valle de Lisco
03016253_0119	26	Affluente Valle del Lisco SX VIIla	Valle de Lisco
03016253_0120	26	Affluente Valle del Lisco SX VIIIb	Valle de Lisco
03016253_0121	26	Affluente Valle del Lisco SX IX	Valle de Lisco
03016253_0122	26	Affluente Valle del Lisco SX X	Valle de Lisco
03016253_0123	26	Affluente Valle del Lisco SX Xa	Valle de Lisco
03016253_0124	26	Affluente Valle del Lisco SX XI	Valle de Lisco
03016253_0125	26	Affluente T. Brembilla SX III	Brembilla
03016253_0126	26	loc. Arale est	Brembilla
03016253_0127	26	loc. Arale ovest	Brembilla
03016253_0128	26	Affluente loc. Arale ovest	Valletta loc. Arale ovest
03016253_0129	25	dei Tufi	Brembilla
03016253_0130	2	Camerata	Valle dei Tufi
03016253_0131	26	Affluente Canale Camerata DX I	Canale Camerata
03016253_0132	26	Affluente Canale Camerata DX Ia	Canale Camerata
03016253_0133	26	Affluente Canale Camerata DX II	Canale Camerata
03016253_0134	26	Affluente Canale Camerata DX III	Canale Camerata
03016253_0135	26	Affluente Canale Camerata DX IV	Canale Camerata
03016253_0136	26	Affluente Canale Camerata DX V	Canale Camerata
03016253_0137	26	Affluente Canale Camerata DX VI	Canale Camerata
03016253_0138	26	Affluente Canale Camerata DX VII	Canale Camerata
03016253_0139	26	Affluente Canale Camerata DX VIIa	Canale Camerata
03016253_0140	26	Affluente Canale Camerata DX VIIb	Canale Camerata
03016253_0141	26	Affluente Canale Camerata DX VIIc	Canale Camerata
03016253_0142	26	Affluente Canale Camerata SX I	Canale Camerata
03016253_0143	26	Affluente Canale Camerata SX Ia	Canale Camerata
03016253_0144	26	Affluente Canale Camerata SX Ib	Canale Camerata
03016253_0145	26	Affluente Canale Camerata SX Ic	Canale Camerata
03016253_0146	26	Affluente Canale Camerata SX Id	Canale Camerata
03016253_0147	26	Affluente Canale Camerata SX II	Canale Camerata
03016253_0148	26	Affluente Canale Camerata SX III	Canale Camerata
03016253_0149	26	Affluente Canale Camerata SX IV	Canale Camerata
03016253_0150	26	Affluente Canale Camerata SX IVa	Canale Camerata
03016253_0151	26	Affluente Valle dei Tufi DX I	Valle dei Tufi
03016253_0152	26	Affluente Valle dei Tufi DX II	Valle dei Tufi
03016253_0153	26	Affluente Valle dei Tufi DX IIa	Valle dei Tufi
03016253_0154	26	Affluente Valle dei Tufi DX III	Valle dei Tufi
03016253_0155	26	Affluente Valle dei Tufi DX IV	Valle dei Tufi

COMUNE DI VAL BREMBILLA (BG)
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA
 AI SENSI DELLA D.G.R. N° XII / 3668 DEL 16 DICEMBRE 2024
ELABORATO NORMATIVO

COD_RIM	TIPO_RIM	NOME_RIM	FOCE
03016253_0156	26	Affluente Valle dei Tufi DX V	Valle dei Tufi
03016253_0157	26	Affluente Valle dei Tufi DX VI	Valle dei Tufi
03016253_0158	26	Affluente Valle dei Tufi DX VII	Valle dei Tufi
03016253_0159	26	Affluente Valle dei Tufi DX VIII	Valle dei Tufi
03016253_0160	26	Affluente Valle dei Tufi DX IX	Valle dei Tufi
03016253_0161	26	Affluente Valle dei Tufi SX I	Valle dei Tufi
03016253_0162	26	Affluente Valle dei Tufi SX II	Valle dei Tufi
03016253_0163	26	Affluente Valle dei Tufi SX III	Valle dei Tufi
03016253_0164	26	Affluente Valle dei Tufi SX IV	Valle dei Tufi
03016253_0165	26	Affluente Valle dei Tufi SX V	Valle dei Tufi
03016253_0166	26	Affluente Valle dei Tufi SX VI	Valle dei Tufi
03016253_0167	25	Moltore	Valle dei Tufi
03016253_0168	26	Affluente Canale Moltore DX I	Valle Moltore
03016253_0169	26	Affluente Canale Moltore DX II	Valle Moltore
03016253_0170	26	Affluente Canale Moltore DX III	Valle Moltore
03016253_0171	26	Affluente Canale Moltore DX IIIa	Valle Moltore
03016253_0172	26	Affluente Canale Moltore DX IV	Valle Moltore
03016253_0173	26	Affluente Canale Moltore DX V	Valle Moltore
03016253_0174	26	Affluente Canale Moltore DX VI	Valle Moltore
03016253_0175	26	Affluente Canale Moltore DX VII	Valle Moltore
03016253_0176	26	Affluente Canale Moltore DX VIII	Valle Moltore
03016253_0177	26	Affluente Canale Moltore DX IX	Valle Moltore
03016253_0178	26	Affluente Canale Moltore DX X	Valle Moltore
03016253_0179	26	Affluente Canale Moltore DX XI	Valle Moltore
03016253_0180	26	Affluente Canale Moltore SX I	Valle Moltore
03016253_0181	26	Affluente Canale Moltore SX Ia	Valle Moltore
03016253_0182	26	Affluente Canale Moltore SX II	Valle Moltore
03016253_0183	26	Affluente Canale Moltore SX III	Valle Moltore
03016253_0184	26	Affluente Canale Moltore SX IV	Valle Moltore
03016253_0185	26	Affluente Canale Moltore SX V	Valle Moltore
03016253_0186	26	Affluente Canale Moltore SX VI	Valle Moltore
03016253_0187	26	Affluente Canale Moltore SX VII	Valle Moltore
03016253_0188	26	Affluente Canale Moltore SX VIIa	Valle Moltore
03016253_0189	26	Affluente Canale Moltore SX VIII	Valle Moltore
03016253_0190	26	Affluente Canale Moltore SX IX	Valle Moltore
03016253_0191	25	Pradelli	Valle dei Tufi
03016253_0192	26	Affluente Valle Pradelli DX I	Valle Pradelli
03016253_0193	26	Affluente Valle Pradelli DX Ia	Valle Pradelli
03016253_0194	26	Affluente Valle Pradelli DX Ib	Valle Pradelli
03016253_0195	26	Affluente Valle Pradelli DX Ic	Valle Pradelli
03016253_0196	26	Affluente Valle Pradelli DX Id	Valle Pradelli
03016253_0197	26	Affluente Valle Pradelli DX II	Valle Pradelli

COMUNE DI VAL BREMBILLA (BG)
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA
 AI SENSI DELLA D.G.R. N° XII / 3668 DEL 16 DICEMBRE 2024
ELABORATO NORMATIVO

COD_RIM	TIPO_RIM	NOME_RIM	FOCE
03016253_0198	26	Affluente Valle Pradelli DX III	Valle Pradelli
03016253_0199	26	Affluente Valle Pradelli DX IV	Valle Pradelli
03016253_0200	26	Affluente Valle Pradelli DX V	Valle Pradelli
03016253_0201	26	Affluente Valle Pradelli DX VI	Valle Pradelli
03016253_0202	26	Affluente Valle Pradelli DX VII	Valle Pradelli
03016253_0203	26	Affluente Valle Pradelli SX I	Valle Pradelli
03016253_0204	26	Affluente Valle Pradelli SX Ia	Valle Pradelli
03016253_0205	26	Affluente Valle Pradelli SX Ib	Valle Pradelli
03016253_0206	26	Affluente Valle Pradelli SX Ic	Valle Pradelli
03016253_0207	26	Affluente Valle Pradelli SX Id	Valle Pradelli
03016253_0208	26	Affluente Valle Pradelli SX II	Valle Pradelli
03016253_0209	26	Affluente Valle Pradelli SX III	Valle Pradelli
03016253_0210	26	Affluente Valle Pradelli SX IV	Valle Pradelli
03016253_0211	26	Affluente Valle Pradelli SX V	Valle Pradelli
03016253_0212	26	Affluente Valle Pradelli SX VI	Valle Pradelli
03016253_0213	26	Affluente Valle Pradelli SX VII	Valle Pradelli
03016253_0214	25	Rudino	Valle Pradelli
03016253_0215	26	Affluente Valle Rodino DX I	Valle Rudino
03016253_0216	26	Affluente Valle Rudino SX I	Valle Rudino
03016253_0217	26	Affluente Valle dei Tufi SX VI	Valle dei Tufi
03016253_0218	26	Affluente Valle dei Tufi SX VII	Valle dei Tufi
03016253_0219	26	loc. Pascoletto	Brembilla
03016253_0220	26	Afluento Valletta loc. Pascoletto SX I	Valletta loc. Pascoletto
03016253_0221	25	di Grumello	Brembilla
03016253_0222	25	Affluente Valle di Grumello SX I	Valle di Grumello
03016253_0223	25	Affluente Valle di Grumello SX Ia	Valle di Grumello
03016253_0224	26	loc. Via Casesopra	Brembilla
03016253_0225	26	Affluente Valletta loc. Via Casesopra SX I	Valletta loc. Via Casesopra
03016253_0226	26	di Cadelfoglia	Brembilla
03016253_0227	26	Affluente Valletta di Cadelfoglia DX I	Valletta di Cadelfoglia
03016253_0228	25	dei Tesotti	Brembilla
03016253_0229	26	Affluente Valle del Tesotti DX I	Valle Castellina
03016253_0230	26	Affluente Valle del Tesotti SX I	Valle Castellina
03016253_0231	24	Valle della Predesola	Brembilla
03016253_0232	26	Affluente Valle della Predesola DX I	Valle della Predesola
03016253_0233	26	Affluente Valle della Predesola DX II	Valle della Predesola
03016253_0234	26	Affluente Valle della Predesola DX III	Valle della Predesola
03016253_0235	26	Affluente Valle della Predesola DX IIIa	Valle della Predesola
03016253_0236	26	Affluente Valle della Predesola DX IIIb	Valle della Predesola
03016253_0237	26	Affluente Valle della Predesola DX IV	Valle della Predesola
03016253_0238	26	Affluente Valle della Predesola DX IVa	Valle della Predesola
03016253_0239	26	Affluente Valle della Predesola DX IVb	Valle della Predesola

COMUNE DI VAL BREMBILLA (BG)
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA
AI SENSI DELLA D.G.R. N° XII / 3668 DEL 16 DICEMBRE 2024
ELABORATO NORMATIVO

COD_RIM	TIPO_RIM	NOME_RIM	FOCE
03016253_0240	26	Affluente Valle della Predesola DX IVc	Valle della Predesola
03016253_0241	26	Affluente Valle della Predesola DX IVd	Valle della Predesola
03016253_0242	26	Affluente Valle della Predesola DX IVe	Valle della Predesola
03016253_0243	26	Affluente Valle della Predesola DX IVf	Valle della Predesola
03016253_0244	26	Affluente Valle della Predesola DX IVg	Valle della Predesola
03016253_0245	26	Affluente Valle della Predesola DX IVh	Valle della Predesola
03016253_0246	26	Affluente Valle della Predesola DX IVi	Valle della Predesola
03016253_0247	26	Affluente Valle della Predesola DX V	Valle della Predesola
03016253_0248	26	Affluente Valle della Predesola DX Va	Valle della Predesola
03016253_0249	26	Affluente Valle della Predesola DX Vb	Valle della Predesola
03016253_0250	26	Affluente Valle della Predesola DX VI	Valle della Predesola
03016253_0251	26	Affluente Valle della Predesola DX VII	Valle della Predesola
03016253_0252	26	Affluente Valle della Predesola DX VIIa	Valle della Predesola
03016253_0253	26	Affluente Valle della Predesola DX VIII	Valle della Predesola
03016253_0254	26	Affluente Valle della Predesola DX IX	Valle della Predesola
03016253_0255	26	Affluente Valle della Predesola DX X	Valle della Predesola
03016253_0256	26	Affluente Valle della Predesola DX XI	Valle della Predesola
03016253_0257	26	Affluente Valle della Predesola DX XII	Valle della Predesola
03016253_0258	26	Affluente Valle della Predesola DX XIII	Valle della Predesola
03016253_0259	26	Affluente Valle della Predesola DX XIV	Valle della Predesola
03016253_0260	26	Affluente Valle della Predesola DX XV	Valle della Predesola
03016253_0261	26	Affluente Valle della Predesola DX XVI	Valle della Predesola
03016253_0262	26	Affluente Valle della Predesola DX XVII	Valle della Predesola
03016253_0263	26	Affluente Valle della Predesola DX XVIII	Valle della Predesola
03016253_0264	26	Affluente Valle della Predesola DX XIX	Valle della Predesola
03016253_0265	26	Affluente Valle della Predesola DX XIXa	Valle della Predesola
03016253_0266	26	Affluente Valle della Predesola DX XX	Valle della Predesola
03016253_0267	26	Affluente Valle della Predesola DX XXa	Valle della Predesola
03016253_0268	26	Affluente Valle della Predesola DX XXI	Valle della Predesola
03016253_0269	26	Affluente Valle della Predesola DX XXII	Valle della Predesola
03016253_0270	26	Affluente Valle della Predesola DX XXIII	Valle della Predesola
03016253_0271	26	Affluente Valle della Predesola DX XXIIIa	Valle della Predesola
03016253_0272	26	Affluente Valle della Predesola DX XXIV	Valle della Predesola
03016253_0273	26	Affluente Valle della Predesola DX XXV	Valle della Predesola
03016253_0274	26	Affluente Valle della Predesola DX XXVI	Valle della Predesola
03016253_0275	26	Affluente Valle della Predesola DX XXVII	Valle della Predesola
03016253_0276	26	Affluente Valle della Predesola DX XXVIII	Valle della Predesola
03016253_0277	26	Affluente Valle della Predesola DX XXIX	Valle della Predesola
03016253_0278	26	Affluente Valle della Predesola DX XXX	Valle della Predesola
03016253_0279	26	Affluente Valle della Predesola DX XXXI	Valle della Predesola
03016253_0280	26	Affluente Valle della Predesola SX I	Valle della Predesola
03016253_0281	26	Affluente Valle della Predesola SX II	Valle della Predesola

COMUNE DI VAL BREMBILLA (BG)
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA
 AI SENSI DELLA D.G.R. N° XII / 3668 DEL 16 DICEMBRE 2024
ELABORATO NORMATIVO

COD_RIM	TIPO_RIM	NOME_RIM	FOCE
03016253_0282	26	Affluente Valle della Predesola SX III	Valle della Predesola
03016253_0283	26	Affluente Valle della Predesola SX IV	Valle della Predesola
03016253_0284	26	Affluente Valle della Predesola SX V	Valle della Predesola
03016253_0285	26	Affluente Valle della Predesola SX VI	Valle della Predesola
03016253_0286	26	Affluente Valle della Predesola SX VII	Valle della Predesola
03016253_0287	26	Affluente Valle della Predesola SX VIII	Valle della Predesola
03016253_0288	26	Affluente Valle della Predesola SX VIIIa	Valle della Predesola
03016253_0289	26	Affluente Valle della Predesola SX VIIIb	Valle della Predesola
03016253_0290	26	Affluente Valle della Predesola SX VIIIc	Valle della Predesola
03016253_0291	26	Affluente Valle della Predesola SX VIId	Valle della Predesola
03016253_0292	26	Affluente Valle della Predesola SX VIIle	Valle della Predesola
03016253_0293	26	Affluente Valle della Predesola SX VIIIf	Valle della Predesola
03016253_0294	26	Affluente Valle della Predesola SX VIIlg	Valle della Predesola
03016253_0295	26	Affluente Valle della Predesola SX VIIIh	Valle della Predesola
03016253_0296	26	Affluente Valle della Predesola SX VIIli	Valle della Predesola
03016253_0297	26	Affluente Valle della Predesola SX VIIIl	Valle della Predesola
03016253_0298	26	Affluente Valle della Predesola SX VIIIm	Valle della Predesola
03016253_0299	26	Affluente Valle della Predesola SX VIIIn	Valle della Predesola
03016253_0300	26	Affluente Valle della Predesola SX VIIIo	Valle della Predesola
03016253_0301	26	Affluente Valle della Predesola SX VIIIp	Valle della Predesola
03016253_0302	26	Affluente Valle della Predesola SX VIIIq	Valle della Predesola
03016253_0303	26	Affluente Valle della Predesola SX VIIIr	Valle della Predesola
03016253_0304	26	Affluente Valle della Predesola SX VIIIs	Valle della Predesola
03016253_0305	26	Affluente Valle della Predesola SX VIIIt	Valle della Predesola
03016253_0306	25	delle Baite	Valle della Predesola
03016253_0307	26	Affluente Valle delle Baite DX I	Valle delle Baite
03016253_0308	26	Affluente Valle delle Baite DX II	Valle delle Baite
03016253_0309	26	Affluente Valle delle Baite DX III	Valle delle Baite
03016253_0310	26	Affluente Valle delle Baite DX IIIa	Valle delle Baite
03016253_0311	26	Affluente Valle delle Baite DX IV	Valle delle Baite
03016253_0312	26	Affluente Valle delle Baite DX IVa	Valle delle Baite
03016253_0313	26	Affluente Valle delle Baite DX V	Valle delle Baite
03016253_0314	26	Affluente Valle delle Baite DX VI	Valle delle Baite
03016253_0315	26	Affluente Valle delle Baite DX VII	Valle delle Baite
03016253_0316	26	Affluente Valle delle Baite DX VIII	Valle delle Baite
03016253_0317	26	Affluente Valle delle Baite DX VIIla	Valle delle Baite
03016253_0318	26	Affluente Valle delle Baite DX VIIlb	Valle delle Baite
03016253_0319	26	Affluente Valle delle Baite SX I	Valle delle Baite
03016253_0320	26	Affluente Valle delle Baite SX Ia	Valle delle Baite
03016253_0321	26	Affluente Valle delle Baite SX II	Valle delle Baite
03016253_0322	26	Affluente Valle delle Baite SX III	Valle delle Baite
03016253_0323	26	Affluente Valle delle Baite SX IV	Valle delle Baite

COMUNE DI VAL BREMBILLA (BG)
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA
 AI SENSI DELLA D.G.R. N° XII / 3668 DEL 16 DICEMBRE 2024
ELABORATO NORMATIVO

COD_RIM	TIPO_RIM	NOME_RIM	FOCE
03016253_0324	26	Affluente Valle delle Baite SX IVa	Valle delle Baite
03016253_0325	26	Affluente Valle delle Baite SX IVb	Valle delle Baite
03016253_0326	26	Affluente Valle delle Baite SX IVc	Valle delle Baite
03016253_0327	26	Affluente Valle delle Baite SX IVd	Valle delle Baite
03016253_0328	26	Affluente Valle delle Baite SX V	Valle delle Baite
03016253_0329	2	degli Spini	Valle della Predesola
03016253_0330	26	Affluente Canale degli Spini DX I	Canale degli Spini
03016253_0331	26	Affluente Canale degli Spini DX II	Canale degli Spini
03016253_0332	26	Affluente Canale degli Spini DX III	Canale degli Spini
03016253_0333	26	Affluente Canale degli Spini DX IV	Canale degli Spini
03016253_0334	26	Affluente Canale degli Spini DX V	Canale degli Spini
03016253_0335	26	Affluente Canale degli Spini DX VI	Canale degli Spini
03016253_0336	26	Affluente Canale degli Spini DX VII	Canale degli Spini
03016253_0337	26	Affluente Canale degli Spini DX VIIa	Canale degli Spini
03016253_0338	26	Affluente Canale degli Spini DX VIII	Canale degli Spini
03016253_0339	26	Affluente Canale degli Spini DX XIX	Canale degli Spini
03016253_0340	26	Affluente Canale degli Spini SX I	Canale degli Spini
03016253_0341	26	Affluente Canale degli Spini SX Ia	Canale degli Spini
03016253_0342	26	Affluente Canale degli Spini SX Ib	Canale degli Spini
03016253_0343	26	Affluente Canale degli Spini SX Ic	Canale degli Spini
03016253_0344	26	Affluente Canale degli Spini SX Id	Canale degli Spini
03016253_0345	26	Affluente Canale degli Spini SX II	Canale degli Spini
03016253_0346	26	Affluente Canale degli Spini SX III	Canale degli Spini
03016253_0347	26	Affluente Canale degli Spini SX IV	Canale degli Spini
03016253_0348	26	Affluente Canale degli Spini SX IVa	Canale degli Spini
03016253_0349	26	Affluente Canale degli Spini SX IVb	Canale degli Spini
03016253_0350	26	Affluente Canale degli Spini SX V	Canale degli Spini
03016253_0351	26	Affluente Canale degli Spini SX Va	Canale degli Spini
03016253_0352	26	Affluente Canale degli Spini SX VI	Canale degli Spini
03016253_0353	26	Affluente Valle della Predesola SX XIX	Valle della Predesola
03016253_0354	26	Affluente Valle della Predesola SX XX	Valle della Predesola
03016253_0355	26	Affluente Valle della Predesola SX XXa	Valle della Predesola
03016253_0356	26	Affluente Valle della Predesola SX XXI	Valle della Predesola
03016253_0357	26	Affluente Valle della Predesola SX XXIa	Valle della Predesola
03016253_0358	26	Affluente Valle della Predesola SX XXIb	Valle della Predesola
03016253_0359	26	Affluente Valle della Predesola SX XXII	Valle della Predesola
03016253_0360	26	Affluente Valle della Predesola SX XXIII	Valle della Predesola
03016253_0361	26	Affluente Valle della Predesola SX XXIV	Valle della Predesola
03016253_0362	26	Affluente Valle della Predesola SX XXIVa	Valle della Predesola
03016253_0363	25	dei Faggi	Valle della Predesola
03016253_0364	26	Affluente Valle dei Faggi DX I	Valle dei Faggi
03016253_0365	26	Affluente Valle dei Faggi DX II	Valle dei Faggi

COMUNE DI VAL BREMBILLA (BG)
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA
 AI SENSI DELLA D.G.R. N° XII / 3668 DEL 16 DICEMBRE 2024
ELABORATO NORMATIVO

COD_RIM	TIPO_RIM	NOME_RIM	FOCE
03016253_0366	26	Affluente Valle dei Faggi DX III	Valle dei Faggi
03016253_0367	26	Affluente Valle dei Faggi DX IV	Valle dei Faggi
03016253_0368	26	Affluente Valle dei Faggi DX IVa	Valle dei Faggi
03016253_0369	26	Affluente Valle dei Faggi DX V	Valle dei Faggi
03016253_0370	26	Affluente Valle dei Faggi DX Va	Valle dei Faggi
03016253_0371	26	Affluente Valle dei Faggi DX Vb	Valle dei Faggi
03016253_0372	26	Affluente Valle dei Faggi DX VI	Valle dei Faggi
03016253_0373	26	Affluente Valle dei Faggi DX VII	Valle dei Faggi
03016253_0374	26	Affluente Valle dei Faggi DX VIII	Valle dei Faggi
03016253_0375	26	Affluente Valle dei Faggi DX XIX	Valle dei Faggi
03016253_0376	26	Affluente Valle dei Faggi DX XIXa	Valle dei Faggi
03016253_0377	26	Affluente Valle dei Faggi DX XX	Valle dei Faggi
03016253_0378	26	Affluente Valle dei Faggi DX XXI	Valle dei Faggi
03016253_0379	26	Affluente Valle dei Faggi DX XXIa	Valle dei Faggi
03016253_0380	26	Affluente Valle dei Faggi DX XXII	Valle dei Faggi
03016253_0381	26	Affluente Valle dei Faggi DX XXIIa	Valle dei Faggi
03016253_0382	26	Affluente Valle dei Faggi SX I	Valle dei Faggi
03016253_0383	26	Affluente Valle dei Faggi SX II	Valle dei Faggi
03016253_0384	26	Affluente Valle dei Faggi SX IIa	Valle dei Faggi
03016253_0385	26	Affluente Valle dei Faggi SX IIb	Valle dei Faggi
03016253_0386	26	Affluente Valle dei Faggi SX III	Valle dei Faggi
03016253_0387	26	Affluente Valle dei Faggi SX IIIa	Valle dei Faggi
03016253_0388	26	Affluente Valle dei Faggi SX IIIb	Valle dei Faggi
03016253_0389	26	Affluente Valle dei Faggi SX IIIc	Valle dei Faggi
03016253_0390	26	Affluente Valle dei Faggi SX IIId	Valle dei Faggi
03016253_0391	26	Affluente Valle dei Faggi SX IIIe	Valle dei Faggi
03016253_0392	26	Affluente Valle dei Faggi SX IIIf	Valle dei Faggi
03016253_0393	26	Affluente Valle dei Faggi SX IIIg	Valle dei Faggi
03016253_0394	26	Affluente Valle dei Faggi SX IV	Valle dei Faggi
03016253_0395	26	Affluente Valle dei Faggi SX V	Valle dei Faggi
03016253_0396	26	Affluente Valle dei Faggi SX VI	Valle dei Faggi
03016253_0397	26	Affluente Valle dei Faggi SX VIa	Valle dei Faggi
03016253_0398	26	Affluente Valle dei Faggi SX VIb	Valle dei Faggi
03016253_0399	26	Affluente Valle dei Faggi SX VII	Valle dei Faggi
03016253_0400	26	Affluente Valle dei Faggi SX VIIa	Valle dei Faggi
03016253_0401	26	vAffluente Valle dei Faggi SX VIIb	Valle dei Faggi
03016253_0402	26	vAffluente Valle dei Faggi SX VIII	Valle dei Faggi
03016253_0403	26	Affluente Valle dei Faggi SX XIX	Valle dei Faggi
03016253_0404	26	Affluente Valle dei Faggi SX XIXa	Valle dei Faggi
03016253_0405	26	Affluente Valle dei Faggi SX XX	Valle dei Faggi
03016253_0406	26	Affluente Valle dei Faggi SX XXI	Valle dei Faggi
03016253_0407	26	Affluente Valle dei Faggi SX XXIa	Valle dei Faggi

COMUNE DI VAL BREMBILLA (BG)
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA
 AI SENSI DELLA D.G.R. N° XII / 3668 DEL 16 DICEMBRE 2024
ELABORATO NORMATIVO

COD_RIM	TIPO_RIM	NOME_RIM	FOCE
03016253_0408	26	Affluente Valle dei Faggi SX XXII	Valle dei Faggi
03016253_0409	26	Affluente Valle dei Faggi SX XXIIa	Valle dei Faggi
03016253_0410	26	Affluente Valle dei Faggi SX XXIIb	Valle dei Faggi
03016253_0411	26	Affluente Valle dei Faggi SX XXIIc	Valle dei Faggi
03016253_0412	26	Affluente Valle dei Faggi SX XXIIId	Valle dei Faggi
03016253_0413	26	Affluente Valle dei Faggi SX XXIIe	Valle dei Faggi
03016253_0414	26	Affluente Valle dei Faggi SX XXIII	Valle dei Faggi
03016253_0415	26	Affluente Valle dei Faggi SX XXIV	Valle dei Faggi
03016253_0416	26	Affluente Valle dei Faggi SX XXIVa	Valle dei Faggi
03016253_0417	26	Affluente Valle della Predesola SX XXV	Valle della Predesola
03016253_0418	26	Affluente Valle della Predesola SX XXVI	Valle della Predesola
03016253_0419	26	Affluente Valle della Predesola SX XXVII	Valle della Predesola
03016253_0420	26	Affluente Valle della Predesola SX XXVIIa	Valle della Predesola
03016253_0421	26	Affluente Valle della Predesola SX XXVIIb	Valle della Predesola
03016253_0422	25	Bura	Brembilla
03016253_0423	26	Affluente Valle Bura DX I	Valle Bura
03016253_0424	26	Affluente Valle Bura DX II	Valle Bura
03016253_0425	26	Affluente Valle Bura DX II	Valle Bura
03016253_0426	26	Affluente Valle Bura DX III	Valle Bura
03016253_0427	26	Affluente Valle Bura DX IV	Valle Bura
03016253_0428	26	Affluente Valle Bura DX IVa	Valle Bura
03016253_0429	26	Affluente Valle Bura DX IVb	Valle Bura
03016253_0430	26	Affluente Valle Bura DX IVc	Valle Bura
03016253_0431	26	Affluente Valle Bura DX IVd	Valle Bura
03016253_0432	26	Affluente Valle Bura DX IVe	Valle Bura
03016253_0433	26	Affluente Valle Bura DX IVf	Valle Bura
03016253_0434	26	Affluente Valle Bura DX IVg	Valle Bura
03016253_0435	26	Affluente Valle Bura DX IVi	Valle Bura
03016253_0436	26	Affluente Valle Bura DX IVl	Valle Bura
03016253_0437	26	Affluente Valle Bura DX V	Valle Bura
03016253_0438	26	Affluente Valle Bura DX VI	Valle Bura
03016253_0439	26	Affluente Valle Bura DX VII	Valle Bura
03016253_0440	26	Affluente Valle Bura DX VIII	Valle Bura
03016253_0441	26	Affluente Valle Bura DX IX	Valle Bura
03016253_0442	26	Affluente Valle Bura DX X	Valle Bura
03016253_0443	26	Affluente Valle Bura DX XI	Valle Bura
03016253_0444	26	Affluente Valle Bura DX XIa	Valle Bura
03016253_0445	26	Affluente Valle Bura DX XIb	Valle Bura
03016253_0446	26	Affluente Valle Bura DX XII	Valle Bura
03016253_0447	26	Affluente Valle Bura DX XIII	Valle Bura
03016253_0448	26	Affluente Valle Bura DX XIIIa	Valle Bura
03016253_0449	26	Affluente Valle Bura DX XIV	Valle Bura

COMUNE DI VAL BREMBILLA (BG)
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA
 AI SENSI DELLA D.G.R. N° XII / 3668 DEL 16 DICEMBRE 2024
ELABORATO NORMATIVO

COD_RIM	TIPO_RIM	NOME_RIM	FOCE
03016253_0450	26	Affluente Valle Bura SX I	Valle Bura
03016253_0451	26	Affluente Valle Bura SX II	Valle Bura
03016253_0452	26	Affluente Valle Bura SX IIa	Valle Bura
03016253_0453	26	Affluente Valle Bura SX III	Valle Bura
03016253_0454	26	Affluente Valle Bura SX IV	Valle Bura
03016253_0455	26	Affluente Valle Bura SX V	Valle Bura
03016253_0456	26	Affluente Valle Bura SX VI	Valle Bura
03016253_0457	26	Affluente Valle Bura SX VII	Valle Bura
03016253_0458	26	Affluente Valle Bura SX VIIa	Valle Bura
03016253_0459	26	Affluente Valle Bura SX VIIb	Valle Bura
03016253_0460	26	Affluente Valle Bura SX VIIc	Valle Bura
03016253_0461	26	Affluente Valle Bura SX VIII	Valle Bura
03016253_0462	26	Affluente Valle Bura SX IX	Valle Bura
03016253_0463	26	Affluente Valle Bura SX X	Valle Bura
03016253_0464	26	Affluente Valle Bura SX XI	Valle Bura
03016253_0465	26	Affluente Valle Bura SX XII	Valle Bura
03016253_0466	26	Affluente Valle Bura SX XIII	Valle Bura
03016253_0467	26	Affluente Valle Bura SX XIIIa	Valle Bura
03016253_0468	26	Affluente Valle Bura SX XIIIb	Valle Bura
03016253_0469	26	Affluente Valle Bura SX XIV	Valle Bura
03016253_0470	26	Affluente Valle Bura SX XV	Valle Bura
03016253_0471	26	Affluente Valle Bura SX XVI	Valle Bura
03016253_0472	26	Affluente Valle Bura SX XVIa	Valle Bura
03016253_0473	25	Grande	Brembilla
03016253_0474	25	Curnino	Valle Grande
03016253_0475	26	Affluente Valle Curnino DX I	Valle Curnino
03016253_0476	26	Affluente Valle Curnino DX II	Valle Curnino
03016253_0477	26	Affluente Valle Curnino DX IIa	Valle Curnino
03016253_0478	26	Affluente Valle Curnino DX IIb	Valle Curnino
03016253_0479	26	Affluente Valle Curnino SX I	Valle Curnino
03016253_0480	26	Affluente Valle Curnino SX II	Valle Curnino
03016253_0481	26	Affluente Valle Curnino SX III	Valle Curnino
03016253_0482	26	Affluente Valle Curnino SX IV	Valle Curnino
03016253_0483	25	Santuario della Foppa	Valle Curnino
03016253_0484	26	Affluente Valle Santuario della Foppa DX I	Valle Santuario della Foppa
03016253_0485	26	Affluente Valle Santuario della Foppa DX II	Valle Santuario della Foppa
03016253_0486	26	Affluente Valle Grande DX I	Valle Grande
03016253_0487	25	di Grumello - Gerosa	Valle Grande
03016253_0488	26	Affluente Valle di Grumello - Gerosa SX I	Valle di Grumello - Gerosa
03016253_0489	26	Affluente Valle di Grumello - Gerosa SX II	Valle di Grumello - Gerosa
03016253_0490	26	Affluente Valle di Grumello - Gerosa SX IIa	Valle di Grumello - Gerosa
03016253_0491	26	Affluente Valle Grande DX II	Valle Grande

COMUNE DI VAL BREMBILLA (BG)
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA
 AI SENSI DELLA D.G.R. N° XII / 3668 DEL 16 DICEMBRE 2024
ELABORATO NORMATIVO

COD_RIM	TIPO_RIM	NOME_RIM	FOCE
03016253_0492	26	Affluente Valle Grande DX III	Valle Grande
03016253_0493	25	dei Mulini	Valle Grande
03016253_0494	26	Affluente Valle dei Mulini DX I	Valle dei Mulini
03016253_0495	26	Affluente Valle dei Mulini DX II	Valle dei Mulini
03016253_0496	26	Affluente Valle dei Mulini DX III	Valle dei Mulini
03016253_0497	26	Affluente Valle dei Mulini DX IIIa	Valle dei Mulini
03016253_0498	26	Affluente Valle dei Mulini DX IIIb	Valle dei Mulini
03016253_0499	26	Affluente Valle dei Mulini DX IV	Valle dei Mulini
03016253_0500	26	Affluente Valle dei Mulini DX IVa	Valle dei Mulini
03016253_0501	26	Affluente Valle dei Mulini DX IVb	Valle dei Mulini
03016253_0502	26	Affluente Valle dei Mulini DX IVc	Valle dei Mulini
03016253_0503	26	Affluente Valle dei Mulini DX V	Valle dei Mulini
03016253_0504	26	Affluente Valle dei Mulini DX Va	Valle dei Mulini
03016253_0505	26	Affluente Valle dei Mulini DX Vb	Valle dei Mulini
03016253_0506	26	Affluente Valle dei Mulini DX Vc	Valle dei Mulini
03016253_0507	26	Affluente Valle dei Mulini DX Vd	Valle dei Mulini
03016253_0508	26	Affluente Valle dei Mulini DX Ve	Valle dei Mulini
03016253_0509	26	Affluente Valle dei Mulini DX Vf	Valle dei Mulini
03016253_0510	26	Affluente Valle dei Mulini DX Vg	Valle dei Mulini
03016253_0511	26	Affluente Valle dei Mulini DX Vh	Valle dei Mulini
03016253_0512	26	Affluente Valle dei Mulini DX Vi	Valle dei Mulini
03016253_0513	26	Affluente Valle dei Mulini DX VI	Valle dei Mulini
03016253_0514	26	Affluente Valle dei Mulini DX Vm	Valle dei Mulini
03016253_0515	26	Affluente Valle dei Mulini DX Vn	Valle dei Mulini
03016253_0516	26	Affluente Valle dei Mulini DX Vo	Valle dei Mulini
03016253_0517	26	Affluente Valle dei Mulini DX VI	Valle dei Mulini
03016253_0518	26	Affluente Valle dei Mulini DX VII	Valle dei Mulini
03016253_0519	26	Affluente Valle dei Mulini DX VIII	Valle dei Mulini
03016253_0520	26	Affluente Valle dei Mulini DX VIIIa	Valle dei Mulini
03016253_0521	26	Affluente Valle dei Mulini DX IX	Valle dei Mulini
03016253_0522	26	Affluente Valle dei Mulini DX X	Valle dei Mulini
03016253_0523	26	Affluente Valle dei Mulini DX XI	Valle dei Mulini
03016253_0524	26	Affluente Valle dei Mulini SX I	Valle dei Mulini
03016253_0525	26	Affluente Valle dei Mulini SX II	Valle dei Mulini
03016253_0526	26	Affluente Valle dei Mulini SX III	Valle dei Mulini
03016253_0527	26	Affluente Valle dei Mulini SX IV	Valle dei Mulini
03016253_0528	26	Affluente Valle dei Mulini SX IVa	Valle dei Mulini
03016253_0529	26	Affluente Valle dei Mulini SX V	Valle dei Mulini
03016253_0530	26	Affluente Valle dei Mulini SX VI	Valle dei Mulini
03016253_0531	26	Affluente Valle dei Mulini SX VIa	Valle dei Mulini
03016253_0532	26	Affluente Valle dei Mulini SX VIb	Valle dei Mulini
03016253_0533	26	Affluente Valle dei Mulini SX VIc	Valle dei Mulini

COMUNE DI VAL BREMBILLA (BG)
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA
 AI SENSI DELLA D.G.R. N° XII / 3668 DEL 16 DICEMBRE 2024
ELABORATO NORMATIVO

COD_RIM	TIPO_RIM	NOME_RIM	FOCE
03016253_0534	26	Affluente Valle dei Mulini SX VId	Valle dei Mulini
03016253_0535	25	Affluente Valle dei Mulini SX VIe	Valle Grande
03016253_0536	26	Affluente Valle dei Mulini SX VII	Valle dei Mulini
03016253_0537	26	Affluente Valle dei Mulini SX VIII	Valle dei Mulini
03016253_0538	25	Zuccone	Valle Grande
03016253_0539	26	Affluente Valle Zuccone SX III	Valle Zuccone
03016253_0540	26	Affluente Valle Zuccone SX I	Valle Zuccone
03016253_0541	26	Affluente Valle Zuccone SX II	Valle Zuccone
03016253_0542	26	Affluente Valle Zuccone SX III	Valle Zuccone
03016253_0543	26	Affluente Valle Zuccone SX IIIa	Valle Zuccone
03016253_0544	26	Affluente Valle Zuccone SX IV	Valle Zuccone
03016253_0545	26	Affluente Valle Zuccone SX V	Valle Zuccone
03016253_0546	26	Affluente Valle Grande SX I	Valle Grande
03016253_0547	26	Affluente Valle Grande SX II	Valle Grande
03016253_0548	26	Affluente T. Brembilla DX I	Brembilla
03016253_0549	26	Affluente T. Brembilla DX II	Brembilla
03016253_0550	26	Affluente T. Brembilla DX IIa	Brembilla
03016253_0551	26	Affluente T. Brembilla DX III	Brembilla
03016253_0552	26	Affluente T. Brembilla DX IIIa	Brembilla
03016253_0553	26	Affluente T. Brembilla DX IV	Brembilla
03016253_0554	26	Affluente T. Brembilla DX IVa	Brembilla
03016253_0555	2	dell'Alluera	Brembilla
03016253_0556	26	Affluente Canale dell'Alluera SX I	Canale dell'Alluera
03016253_0557	26	Affluente Canale dell'Alluera SX II	Canale dell'Alluera
03016253_0558	25	loc. Cadelfoglia nord 3	Brembilla
03016253_0559	26	loc. Cadelfoglia nord 2	Brembilla
03016253_0560	26	loc. Cadelfoglia nord 1	Brembilla
03016253_0561	25	Porno	Brembilla
03016253_0562	26	Affluente Valle Porno DX I	Valle Porno
03016253_0563	26	Affluente Valle Porno DX II	Valle Porno
03016253_0564	26	Affluente Valle Porno DX IIa	Valle Porno
03016253_0565	26	Affluente Valle Porno DX IIb	Valle Porno
03016253_0566	26	Affluente Valle Porno DX III	Valle Porno
03016253_0567	26	Affluente Valle Porno DX IV	Valle Porno
03016253_0568	26	Affluente Valle Porno DX IVa	Valle Porno
03016253_0569	26	Affluente Valle Porno DX IVb	Valle Porno
03016253_0570	26	Affluente Valle Porno DX IVc	Valle Porno
03016253_0571	26	Affluente Valle Porno DX IVd	Valle Porno
03016253_0572	26	Affluente Valle Porno DX IVe	Valle Porno
03016253_0573	26	Affluente Valle Porno DX IVf	Valle Porno
03016253_0574	26	Affluente Valle Porno DX V	Valle Porno
03016253_0575	26	Affluente Valle Porno DX Va	Valle Porno

COMUNE DI VAL BREMBILLA (BG)
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA
 AI SENSI DELLA D.G.R. N° XII / 3668 DEL 16 DICEMBRE 2024
ELABORATO NORMATIVO

COD_RIM	TIPO_RIM	NOME_RIM	FOCE
03016253_0576	26	Affluente Valle Porno DX Vb	Valle Porno
03016253_0577	26	Affluente Valle Porno SX I	Valle Porno
03016253_0578	26	Affluente Valle Porno SX II	Valle Porno
03016253_0579	26	Affluente Valle Porno SX III	Valle Porno
03016253_0580	25	dei Strenciaroli	Valle Porno
03016253_0581	26	Affluente Valle dei Strenciaroli DX I	Valle dei Strenciaroli
03016253_0582	26	Affluente Valle dei Strenciaroli DX Ia	Valle dei Strenciaroli
03016253_0583	26	Affluente Valle dei Strenciaroli DX II	Valle dei Strenciaroli
03016253_0584	26	Affluente Valle dei Strenciaroli DX III	Valle dei Strenciaroli
03016253_0585	26	Affluente Valle dei Strenciaroli DX IV	Valle dei Strenciaroli
03016253_0586	26	Affluente Valle dei Strenciaroli DX IVa	Valle dei Strenciaroli
03016253_0587	26	Affluente Valle dei Strenciaroli SX I	Valle dei Strenciaroli
03016253_0588	26	Affluente Valle dei Strenciaroli SX II	Valle dei Strenciaroli
03016253_0589	26	Affluente Valle Porno SX IV	Valle Porno
03016253_0590	25	Porno loc. Costa	Valle Porno
03016253_0591	26	Affluente Valle Porno loc. Costa DX I	Valle Porno loc. Costa
03016253_0592	26	loc. Gosseno	Brembilla
03016253_0593	26	sotto Lera	Brembilla
03016253_0594	26	Lera	Brembilla
03016253_0595	26	Affluente Valletta Lera DX I	Valletta Lera
03016253_0596	26	Affluente Valletta Lera SX I	Valletta Lera
03016253_0597	26	Affluente Valletta Lera SX II	Valletta Lera
03016253_0598	25	Castellina	Brembilla
03016253_0599	26	Affluente Valle Castellina SX I	Valle Castellina
03016253_0600	25	loc. Scuole Elementari	Brembilla
03016253_0601	26	loc. via Valletta	Brembilla
03016253_0602	25	Cava	Brembilla
03016253_0603	26	Affluente Valle Cava DX I	Valle Cava
03016253_0604	26	Affluente Valle Cava DX II	Valle Cava
03016253_0605	26	Affluente Valle Cava DX IIa	Valle Cava
03016253_0606	26	Affluente Valle Cava DX IIb	Valle Cava
03016253_0607	26	Affluente Valle Cava DX IIc	Valle Cava
03016253_0608	26	Affluente Valle Cava DX III	Valle Cava
03016253_0609	26	Affluente Valle Cava DX IIIa	Valle Cava
03016253_0610	26	Affluente Valle Cava DX IV	Valle Cava
03016253_0611	26	Affluente Valle Cava DX V	Valle Cava
03016253_0612	26	Affluente Valle Cava DX Va	Valle Cava
03016253_0613	26	Affluente Valle Cava DX Vb	Valle Cava
03016253_0614	26	Affluente Valle Cava DX VI	Valle Cava
03016253_0615	26	Affluente Valle Cava DX VII	Valle Cava
03016253_0616	25	di Campasso	Valle Cava
03016253_0617	26	Zenepider	Valle Cava

COMUNE DI VAL BREMBILLA (BG)
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA
 AI SENSI DELLA D.G.R. N° XII / 3668 DEL 16 DICEMBRE 2024
ELABORATO NORMATIVO

COD_RIM	TIPO_RIM	NOME_RIM	FOCE
03016253_0618	26	Affluente Valle Cava SX I	Valle Cava
03016253_0619	26	Affluente Valle Cava SX II	Valle Cava
03016253_0620	26	Affluente Valle Cava SX III	Valle Cava
03016253_0621	26	Affluente Valle Cava SX IV	Valle Cava
03016253_0622	26	Affluente Valle Cava SX IVa	Valle Cava
03016253_0623	26	Affluente Valle Cava SX V	Valle Cava
03016253_0624	26	Affluente Valle Cava SX VI	Valle Cava
03016253_0625	26	Affluente Valle Cava SX VIa	Valle Cava
03016253_0626	26	Affluente Valle Cava SX VII	Valle Cava
03016253_0627	26	Affluente Valle Cava SX VIIa	Valle Cava
03016253_0628	26	Affluente Valle Cava SX VIII	Valle Cava
03016253_0629	26	Affluente Valle Cava SX VIIla	Valle Cava
03016253_0630	26	Affluente Valle Cava SX VIIlb	Valle Cava
03016253_0631	26	Affluente Valle Cava SX VIIlc	Valle Cava
03016253_0632	26	Affluente Valle Cava SX VIIld	Valle Cava
03016253_0633	26	Affluente Valle Cava SX VIIle	Valle Cava
03016253_0634	26	Affluente Valle Cava SX VIIlf	Valle Cava
03016253_0635	26	Affluente Valle Cava SX VIIlg	Valle Cava
03016253_0636	26	Affluente Valle Cava SX VIIlh	Valle Cava
03016253_0637	26	Affluente Valle Cava SX VIIli	Valle Cava
03016253_0638	26	Affluente Valle Cava SX VIIIl	Valle Cava
03016253_0639	26	Affluente Valle Cava SX IX	Valle Cava
03016253_0640	26	Affluente Valle Cava SX X	Valle Cava
03016253_0641	26	Valletta dei Mulini - Laxolo	Brembilla
03016253_0642	26	Affluente Valletta dei Mulini - Laxolo DX I	Valletta dei Mulini - Laxolo
03016253_0643	26	Affluente Valletta dei Mulini - Laxolo SX I	Valletta dei Mulini - Laxolo
03016253_0644	26	Affluente Valletta dei Mulini - Laxolo SX II	Valletta dei Mulini - Laxolo
03016253_0645	26	Affluente Valletta dei Mulini - Laxolo SX IIa	Valletta dei Mulini - Laxolo
03016253_0646	26	Affluente Valletta dei Mulini - Laxolo SX III	Valletta dei Mulini - Laxolo
03016253_0647	26	Affluente T. Brembilla DX V	Brembilla
03016253_0648	26	Affluente T. Brembilla DX VI	Brembilla
03016253_0649	25	Pisarota - Roncaglia	Brembilla
03016253_0650	26	Affluente Valle Pisarota - Roncaglia SX I	Valle Pisarota - Roncaglia
03016253_0651	26	Affluente T. Brembilla DX VII	Brembilla
03016253_0652	26	Affluente T. Brembilla DX VIIa	Brembilla
03016253_0653	26	Affluente T. Brembilla DX VIIb	Brembilla
03016253_0654	26	Affluente T. Brembilla DX VIIc	Brembilla
03016253_0655	26	Corna Marcia	Brembilla
03016253_0656	26	Affluente Valletta Corna Marcia DX I	Valletta Corna Marcia
03016253_0657	26	Affluente Valletta Corna Marcia SX I	Valletta Corna Marcia
03016253_0658	26	loc. Cimitero	Brembilla

Tabella 2 - Reticolo Idrico Minore

A tutti i corsi d'acqua che appartengono al reticolo idrografico superficiale, è stata attribuita la fascia di rispetto di 10,00 m, compresi i corsi d'acqua a cui era stata attribuita una fascia di rispetto di 5,00m che non sono stati oggetto di verifiche idrauliche condotte ai sensi dalla Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo) e della d.g.r. 30 novembre 2011 n. 2616.

L'elenco dei corsi d'acqua assoggettati alla sopracitata modifica è riportato in **Tabella 3**.

Nuovo Cod. RIM	Cod. RIM vigente	Nome	Q. inizio [m s.l.m.]	Q. fine [m s.l.m.]	Fascia di rispetto precedente	Nuova Fascia di rispetto
03016253_0046	BG039-25	loc. Magnavacche sud	385,97	369,20	5m	10m
03016253_0047	BG039-24	loc. Magnavacche nord	385,14	368,41	5m	10m
03016253_0048	BG039-23	Lisco	394,89	387,73	5m	10m
03016253_0126	BG039-22	loc. Arale est	425,48	404,66	5m	10m
03016253_0127	BG039-21	loc. Arale ovest	417,36	406,82	5m	10m
03016253_0129	BG039-20	dei Tufi	423,27	410,65	5m	10m
03016253_0219	BG039-19	loc. Pascoletto	436,74	417,49	5m	10m
03016253_0221	BG039-18	di Grumello	439,69	419,17	5m	10m
03016253_0224	BG039-17	loc. Via Casesopra	474,70	432,34	5m	10m
03016253_0226	BG039-16	di Cadelfoglia	476,95	438,39	5m	10m
03016253_0560	BG039-02	loc. Cadelfoglia nord 1	455,25	438,95	5m	10m
03016253_0561	BG039-01	Porno	438,38	425,33	5m	10m
03016253_0590	BG039-01-01	Porno loc. Costa	478,57	460,71	5m	10m
03016253_0592	BG039-48	loc. Gosseno	437,00	421,89	5m	10m
03016253_0593	BG039-47	sotto Lera	439,23	419,06	5m	10m
03016253_0594	BG039-46	Lera	437,42	419,02	5m	10m
03016253_0598	BG039-45	Castellina	427,75	416,01	5m	10m
03016253_0600	BG039-44	loc. Scuole Elementari	455,30	413,05	5m	10m
03016253_0601	BG039-43	loc. via Valletta	441,00	407,11	5m	10m
03016253_0602	BG039-42	Cava	420,50	404,59	5m	10m
03016253_0616 monte	BG039-42-02	di Campasso	528,00	500,38	5m	10m
03016253_0616 valle	BG039-42-02		420,15	408,83	5m	10m
03016253_0617 monte	BG039-42-01	Zenepider	503,61	472,55	5m	10m
03016253_0617 valle	BG039-42-01		431,37	407,04	5m	10m
03016253_0641	BG039-41	Valletta dei Mulini – Laxolo	535,52	513,15	5m	10m
03016253_0646	BG039-41-04	Affluente Valletta dei Mulini – Laxolo SX III	547,15	523,62	5m	10m

Tabella 3 – Elenco dei corsi d'acqua la cui fascia di rispetto è stata portata da 5,00m a 10,00m

4. NORME DI POLIZIA IDRAULICA

Per i fiumi e i torrenti le disposizioni vigenti fanno riferimento al R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 che prescrive, all'interno di ben definite fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, le attività vietate (art. 96) e quelle consentite, previa autorizzazione (artt. 97 e 98) o nulla osta idraulico, all'interno delle fasce di rispetto.

Come previsto dall'art. 93 del R.D. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi esteso il divieto stabilito dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Le disposizioni vigenti sono riportate integralmente nella d.g.r. n. XII/3668 del 16 dicembre 2024 - Allegato E - Linee guida di Polizia idraulica.

4.1. Attività vietate

4.1.1. Attività vietate (art. 96, R.D. n. 523/1904)

Le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alteri il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

- le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- lo stabilimento di molini natanti.

4.1.2. Ulteriori attività vietate

- È assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua, al fine della moderazione delle piene.
- Sono vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 10 metri dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua, si precisa che le recinzioni in muratura sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (d.g.r. 7663 del 08/04/1986).
- Sono vietate, senza regolare autorizzazione, qualsiasi tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto.
- Vigè il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m. del Piano di tutela ed Uso delle Acque della Lombardia.

- È vietata l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dai corsi d'acqua in conformità alle norme regionali.
- Per le opere ammesse previa autorizzazione, l'Amministrazione Comunale dovrà definire le procedure autorizzative necessarie per garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.
- All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare.

NOTA Per quanto riguarda le opere, occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto (a distanza dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904, vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 4 del 15 marzo 2016.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

4.2. Lavori e opere soggette a concessioni

Ai sensi degli artt. 97 e 98, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire, se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D. 523/1904;
- le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte ad un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti.

Sono inoltre soggette a concessione le seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'Autorità idraulica competente;
- chiaviche;
- gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti canali, ecc;
- gli attraversamenti in subalveo di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti;
- scarichi di fognature private per acque meteoriche, scolmatori di troppo pieno di acque fognarie e scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici
- sottopassaggi pedonali o carreggiabili;
- per completezza tutti gli interventi indicati dall'Allegato F della DGR XII/3668/2024 e ss.mm.ii., ai riquadri:
 - *“Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali”* indicati con codice A;
 - *“Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi”* indicati con codice C;
 - *“Scarichi”* indicati con codice S;
 - *“Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi”* indicati con codice T;
 - *“Occupazioni di aree demaniali”* indicate con codice O.

Sono soggette a concessione le opere nelle aree contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relative ai seguenti ambiti:

- aree incluse nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (art. da 28 a 39);
- aree di esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e aree di conoide (art. 9, commi 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI);
- aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME – ex PS 267/98, art. 48, 49, 50 e 51 delle Norme di Attuazione del PAI).

NOTA Le N.d.A. del PAI si applicano anche alle aree perimetrate nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

4.2.1. Modalità di esecuzione delle opere soggette a concessione

Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto, conformemente alle NTC 2018. I dati caratteristici del bacino (portata liquida, volume massimo di materiale detritico mobilizzabile, ecc.), dovranno essere congruenti con quelli definiti dal Database SIBCA della Regione Lombardia, dati diversi dovranno essere adeguatamente motivati.

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione o scolmatori delle piene già esistenti o in corso di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa;
- le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) siano finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea.
- Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua, qualora ne venga documentata la necessità, una volta accertata la compatibilità idrica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

4.3. Lavori e opere soggetti a nullaosta idraulico

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc);
- Per completezza tutti gli interventi indicati al riquadro "OPERE/ATTIVITÀ SOGGETTE A NULLA OSTA IDRAULICO" indicati con codice Z dell'Allegato F della DGR XII/3668/2024 e ss.mm.ii

4.4. Parere di compatibilità idraulica

Nei casi di seguito illustrati è necessario ottenere il Parere di compatibilità idraulica: ossia la valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa:

- l'area del demanio idrico fluviale;
- la fascia di rispetto di un corso d'acqua;
- le fasce fluviali A e B e le aree Ee e Eb del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché le aree classificate P3/H e P2/M (aree a pericolosità idraulica alta e media) del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), sulle proposte progettuali di interventi di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, 38 bis, 62 e 64 delle N.d.A. del PAI, nonché sugli interventi di difesa del suolo che comportano una modifica dell'assetto idraulico del corso d'acqua.

Resta di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai sensi della deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale della stessa Autorità di Bacino, l'espressione del parere di compatibilità idraulica per gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

4.5. Opere eseguite dai Proprietari frontisti

Ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del R.D. sono consentite *“Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo”*. Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, *«...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi”*.

È, dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri

abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12 del R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. Per la realizzazione di tali interventi deve essere comunque richiesta l'autorizzazione all'Autorità Idraulica competente.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

4.6. Interventi ammissibili con procedure d'urgenza

È consentito effettuare, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, tutte le attività che rivestono carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque successivamente richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

4.7. Attraversamenti esistenti

Nel caso di attraversamenti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

La verifica dovrà essere condotta per valutare:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, il tecnico dovrà valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo;
- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non «fasciati»);
- nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera;
- l'individuazione di un responsabile delle operazioni, dei livelli idrici di riferimento (allagamento, inaccessibilità, ecc.), delle operazioni da svolgere ed il personale necessario per l'attuazione.

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzia elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un «progetto di adeguamento», contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero a un livello di «studio di fattibilità».

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico - monumentale, se presenti.

4.8. Prescrizione sulla Progettazione ed Esecuzione delle Opere

4.8.1. Criteri di progettazione

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore e all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene, associato al tempo di ritorno e franco adeguato (funzione anche della tipologia di intervento).

La valutazione dei dati caratteristici del bacino, del materiale detritico rimobilizzabile, ecc. dovranno essere congruenti con i valori riportati nel database SIBCA della Regione Lombardia, valori difforni dovranno essere adeguatamente motivati.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente P.G.T., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzione di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere), dovranno essere realizzati secondo la Direttiva dell'Autorità di Bacino *“Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B”*, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99 e aggiornata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006).

I criteri di progettazione dovranno essere conformi alle NTC 2018 (paragrafo 5), utilizzando una piena di progetto con tempo di ritorno T_r pari a 200 anni e franco idraulico non inferiore a 1,5 m.

I manufatti di attraversamento, indipendentemente dalle loro dimensioni, non devono in ogni caso restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna, né comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo.

Non è ammessa la costruzione di pali o tralicci asserviti a linee tecnologiche sospese ad una distanza inferiore a 5 m dalla sommità della sponda incisa del corso d'acqua

Le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino *"Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b"*, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99, modificata con delibera n. 5/2006).

Per ogni altra indicazione di carattere progettuale si rimanda alle normative vigenti in materia.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazione delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena, ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere e in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche le dimensioni di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche dell'Autorità di Bacino e della Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere le sezioni mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo delle soglie di fondo.

La soluzione progettuale per i ponti e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente

indotto dall'insieme delle opere di attraversamento, deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base alla evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

4.8.2. Regimazione delle acque superficiali

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali ed artificiali), saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità eco-biologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

È vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale (ad eccezione di quelle meteoriche), e di reflui non depurati. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione ripariale, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua, qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato. I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale, qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

4.8.3. Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo. In generale, si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante "sottopassi a sifone". Nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata e prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di "Piano di manutenzione" dell'opera.

4.8.4. Difese Spondali

Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Conseguentemente, a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

- la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento;
- la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

4.8.5. Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità, laddove questa risulti essere stata compromessa. Si dovrà porre massima attenzione affinché l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

4.8.6. Manutenzione degli alvei del reticolo idrico (art. 20 della L.R. 4/2016)

Le attività di manutenzione della sezione incisa degli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche sul reticolo idrico principale, minore e consortile, anche se consistenti in taglio della vegetazione, in quanto rivolte alla conservazione del paesaggio tradizionale e al rafforzamento dell'assetto idrogeologico del territorio e sempre che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, non richiedono né l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), né l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo di cui all'articolo 44 della l.r. 31/2008.

Ogni procedimento autorizzativo relativo alle suddette attività si conclude entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Tutti gli interventi di manutenzione di cui all'art. 20 della L.R. 4/2016 devono essere eseguiti nel rispetto dei contenuti della DGR 283/2018.

5. FASCE DI RISPETTO APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE

5.1. Fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore

Sugli elaborati grafici redatti alla scala 1: 10.000 per tutto il territorio comunale e alla scala 1: 2.000 per la zona urbanizzata **le fasce di rispetto sono state digitalizzate a partire dal tracciato del corso d'acqua**, elemento lineare, *“shape tratti idrici”* scaricato dal Geoportale – RIRU, o aggiornato come descritto al Paragrafo 5 dell'Elaborato Tecnico. Detta scelta è motivata dalla necessità di garantire negli Elaborati grafici una **rappresentazione coerente su tutto il territorio**, non perseguibile, se non con ingiustificato dispendio di risorse per ricostruire la sommità delle sponde incise in torrenti montani che defluiscono in ambienti dinamici e quindi in continua evoluzione e i tratti tombinati con tracciati di difficoltosa ricostruzione e rilievo che attraversano l'urbanizzato. Ne consegue che **la digitalizzazione delle fasce**, attraverso i simbolismi che ne distinguono la larghezza, **è indicativa e non supporta la definizione della relativa estensione per l'applicazione del vincolo**. A tal fine si rimanda ai successivi **Paragrafi 5.1.1 e 0**, ove sono descritte le **modalità di applicazione** delle **Fasce** che dovranno essere puntualmente condotte per verificare l'estensione del vincolo.

5.1.1. Individuazione delle fasce di polizia idraulica

L'ampiezza delle fasce di polizia idraulica è così definita: *“La delimitazione della fascia deve essere riportata sul terreno, a partire dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa”*.

Nel caso siano presenti opere di difesa spondale (es. muri spondali o scogliere), la fascia di rispetto sarà misurata a partire dalla sommità di tali manufatti.

Per i bacini lacustri, la fascia di rispetto deve essere misurata a partire da una quota pari al massimo livello prevedibile di stazionamento delle acque.

Nel caso il bacino lacustre sia dotato di emissario, il massimo livello prevedibile di stazionamento delle acque può essere fatto coincidere con la quota massima della sponda incisa del corso d'acqua emissario.

Per esemplificare la modalità di misura della fascia di rispetto, si riportano al **Par. 0** alcuni disegni schematici (non in scala), rappresentativi delle possibili situazioni presenti sul territorio comunale.

Nel caso di alvei a sponde variabili e/o incerte, le distanze possono essere calcolate utilizzando come riferimento la linea individuata dalla piena ordinaria, così come definita nelle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico – PAI, Titolo II – Norme per le fasce fluviali.

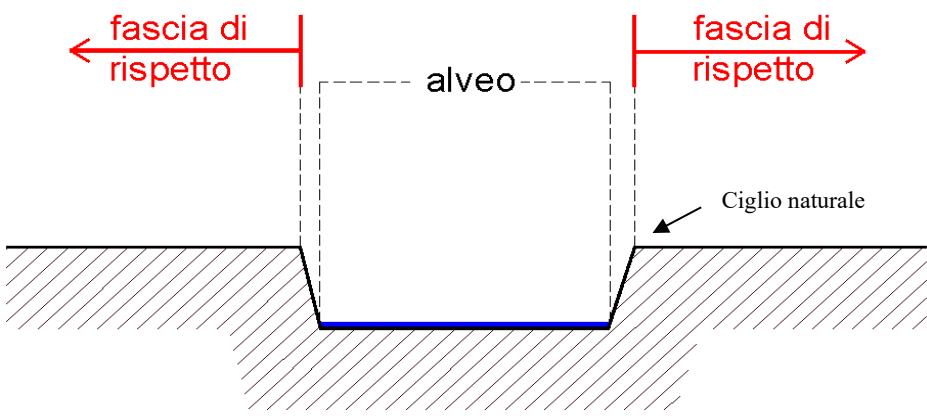
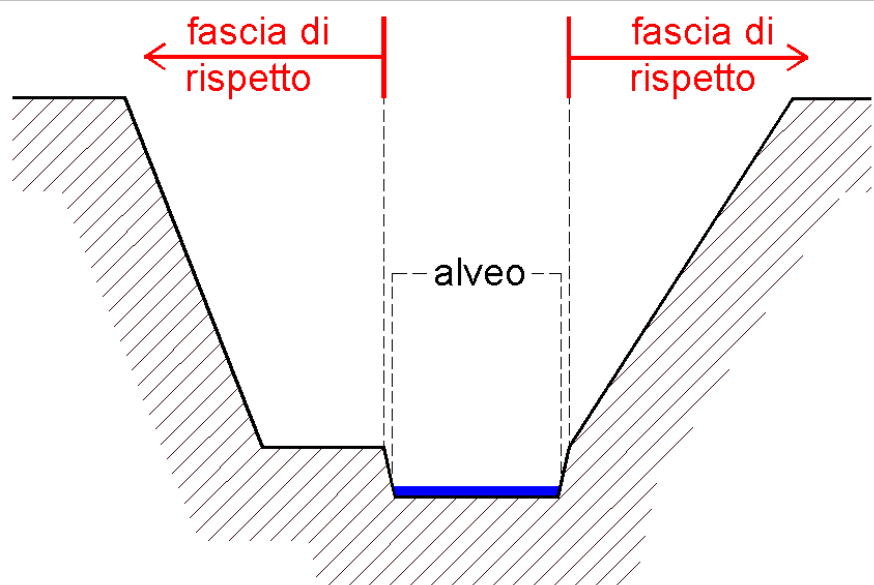
A tutti i corsi d'acqua che appartengono al reticolo idrografico superficiale, è stata attribuita la fascia di rispetto di 10,00 m, compresi i corsi d'acqua a cui era stata attribuita una fascia di rispetto di 5,00m che

non sono stati oggetto di verifiche idrauliche condotte ai sensi dalla Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo) e della d.g.r. 30 novembre 2011 n. 2616.

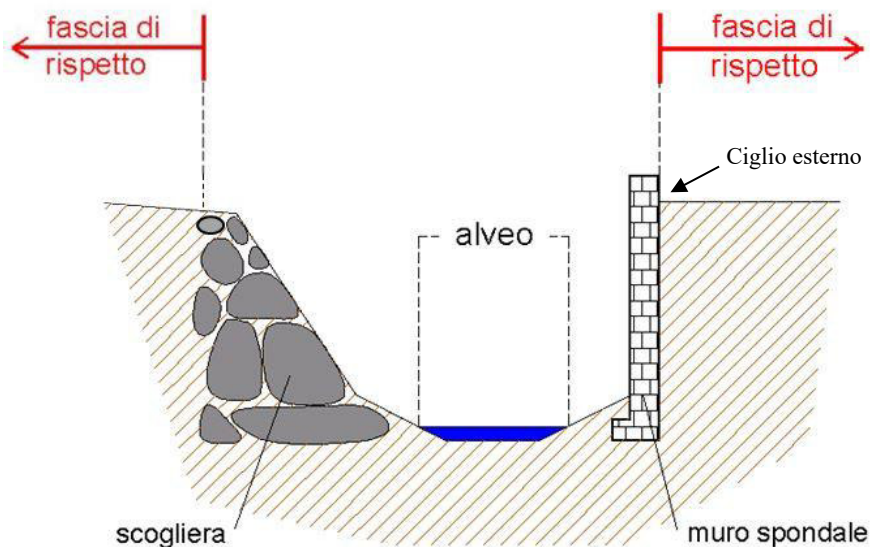
L'elenco dei corsi d'acqua assoggettati alla sopracitata modifica è riportato in **Tabella 3**.

5.1.2. imiti delle fasce di rispetto

Per l'applicazione delle fasce di rispetto in fase operativa si riportano i seguenti schemi:

Caso A: corso d'acqua con sponde poco incise	
	Caso A La fascia di rispetto decorre dalla sommità della sponda incisa.
Caso B: corso d'acqua con sponde molto incise	
	Caso B La fascia di rispetto decorre dalla sommità della sponda incisa (escludendo pertanto le scarpate ed i versanti).

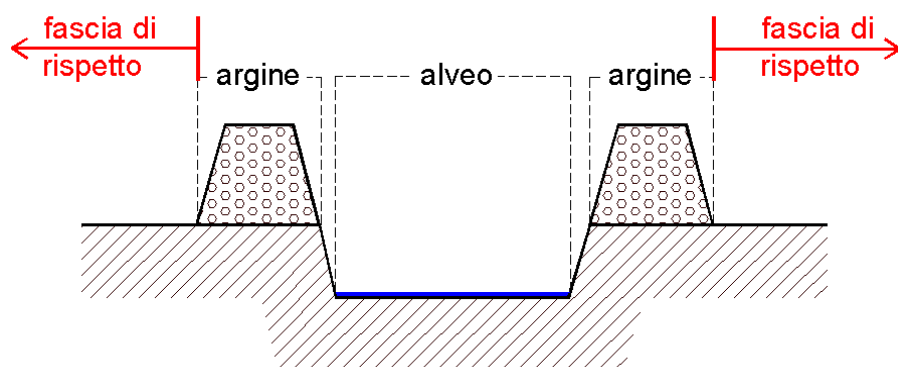
Caso C: corso d'acqua con opere spondali



Caso C

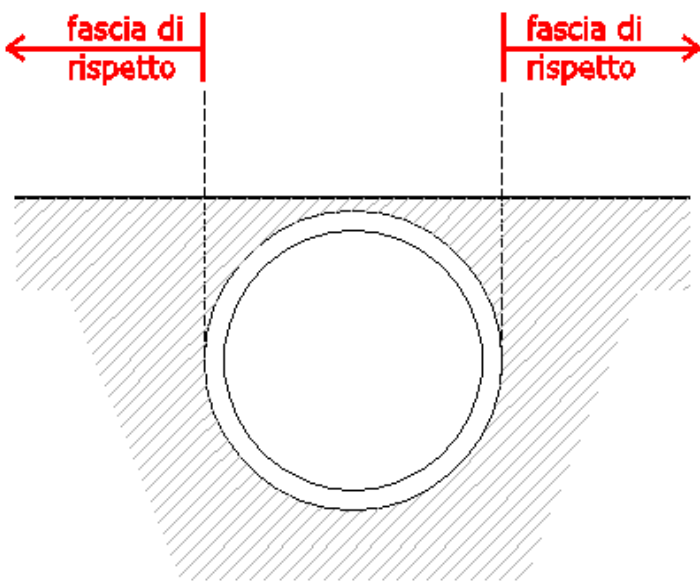
La fascia di rispetto decorre dalla sommità dei manufatti di consolidamento e/o protezione.

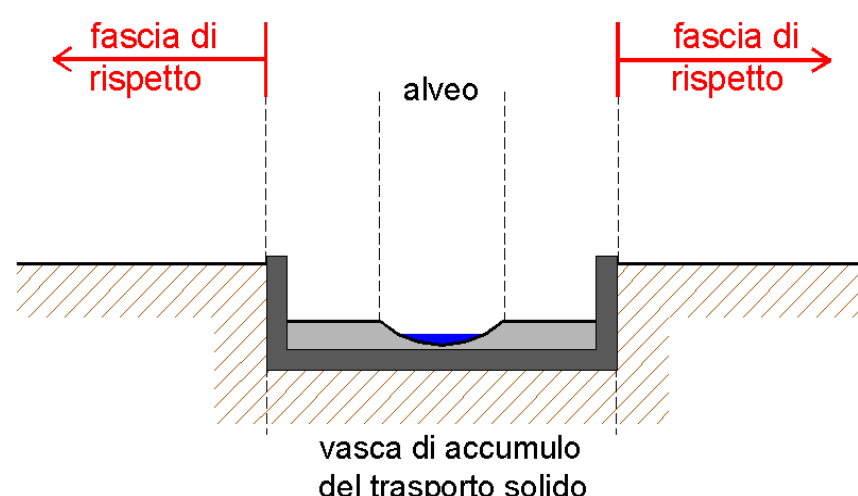
Caso D: corso d'acqua con argini in rilevato



Caso D

La fascia di rispetto decorre dal piede esterno degli argini e loro accessori.

Caso E: corso d'acqua tombinato	
	Caso E La fascia di rispetto decorre dal lato esterno del manufatto di tombinatura o tombatura.

Caso F: presenza di manufatto di accumulo o laminazione	
	Caso F La fascia di rispetto decorre dal lato esterno del manufatto di accumulo o della cassa espansione/ laminazione delle piene.

Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la reale estensione della fascia dovrà essere determinata sulla base di misure dirette in situ secondo le modalità sopra descritte.

6. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

Tra i compiti di Polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate.

Relativamente agli aspetti qualitativi, gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 152/2006. L'ente competente al rilascio al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006, è la Provincia. La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

Relativamente alle portate meteoriche recapitate nei ricettori mediante vasche volano, si dovrà comunque rispettare quanto disposto da:

- Programma di Tutela e Uso delle Acque secondo quanto contenuto all'interno della nuova d.g.r. 8 giugno 2026, n. XII/6275 *"Approvazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003"*;
- Testo coordinato del regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7 del 21 dicembre 2019 *"Testo coordinato del r.r. 23 novembre 2017, n.7 'Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)'"*.

Vista la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una conferenza di servizi istruttoria, al fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale, anche in considerazione degli obiettivi di qualità sui copri idrici ricettori di cui al Piano di Gestione. Tale conferenza deve essere convocata dall'Ente competente appena giunta richiesta di autorizzazione.

Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del d.lgs. 152/2006 e del Regolamento Regionale 3/2006 e rispettare in particolare i valori limite stabiliti di concentrazione degli inquinanti. Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del RR 7/2017 e ss.mm.ii.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito. Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre

prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

6.1. Invarianza idraulica

Regione Lombardia ha approvato i criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica, come previsto dall'articolo 58 bis della legge regionale n. 12 del 2005 per il governo del territorio, con il regolamento regionale n. 7 del 23 novembre 2017, aggiornato da:

- Regolamento Regionale 19 aprile 2019, n. 8 “Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio')” - (BURL n. 17, suppl. del 24 Aprile 2019);
- Regolamento Regionale 28 marzo 2025, n. 3 “Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio')” - (BURL n. 14, suppl. del 01 Aprile 2025).

Il regolamento si occupa della gestione delle acque meteoriche non contaminate e ha lo scopo di far diminuire il deflusso verso le reti di drenaggio urbano e da queste verso i corsi d'acqua già in condizioni critiche, riducendo così l'effetto degli scarichi urbani sulle portate di piena dei corsi d'acqua stessi.

A tal fine, il regolamento regionale detta una specifica disciplina per alcune tipologie di interventi edilizi e urbanistici, nonché per le infrastrutture stradali. Il r.r. 23 novembre 2017, n. 7 sull'invarianza idraulica e idrologica deve essere applicato su tutto il territorio regionale, in modo diversificato a seconda della criticità idraulica dell'area in cui si ricade: il territorio regionale è stato suddiviso in aree a criticità alta, media e bassa.

Il Comune di Val Brembilla è classificato come area a bassa criticità idraulica in zona C.

Gli scarichi nel ricettore sono limitati mediante l'adozione di interventi atti a contenere l'entità delle portate scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore stesso e comunque entro il seguente valore massimo ammissibile (Ulim): 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento (rif. Art. 8 “Valori ammissibili della portata meteorica scaricabile nei ricettori, comma 1, lett. a).

Per ogni altro aspetto si rimanda al R.R. vigente.

6.2. Concessione (art. 14 comma 1 della L.R. 4 del 2016)

I soggetti interessati a scaricare in corso d'acqua superficiale del reticolo idrico principale, minore e dei consorzi di bonifica devono ottenere la concessione di occupazione ai sensi del r.d. 523/1904 e del r.r. 3/2010, nonché l'autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del d.lgs. 152/2006. I richiedenti lo scarico presentano contestualmente domanda di concessione e di autorizzazione.

Gli enti, competenti per le quantità di acque scaricabili nei corsi d'acqua, preposti al rilascio di autorizzazioni agli scarichi di acque meteoriche nei corsi idrici sono:

- Regione Lombardia: per i reticoli idrici principali;
- l'Amministrazione comunale: per i reticoli idrici minori;
- Consorzi di Bonifica: per i reticoli consortili.

Si precisa, inoltre, che l'Amministrazione Provinciale è l'ente competente per la qualità di acqua scaricabile.

6.3. Concessione in sanatoria (art. 14 comma 2 della L.R. 4 del 2016)

Per gli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 4 del 2016 che risultano privi della concessione di cui al R.D. 523/1904 e al R.R. 3/2010, per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione sulla qualità delle acque ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, deve essere richiesta la concessione in sanatoria secondo quanto previsto della L.R. 4 del 2016. Agli scarichi oggetto delle domande di regolarizzazione presentate entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale e accolte non sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 5, comma 2, della l.r. 10/2009.

Gli enti, competenti per le quantità di acque scaricabili nei corsi d'acqua, preposti al rilascio di autorizzazioni agli scarichi di acque meteoriche nei corsi idrici sono:

- Regione Lombardia: per i reticoli idrici principali;
- l'Amministrazione comunale: per i reticoli idrici minori;
- Consorzi di Bonifica: per i reticoli consortili.

Si precisa, inoltre, che l'Amministrazione Provinciale è l'ente competente per la qualità di acqua scaricabile.

6.4. Indennità (art. 14 comma 3 della L.R. 4 del 2016)

Gli scarichi soggetti alla concessione in sanatoria sono assoggettati al pagamento di un'indennità di occupazione secondo quanto previsto dall'art. 1 bis dell'art.13 della Legge n. 4/2016, in luogo del precedente art. 1 (valido fino al 31/12/2023), il quale cita:

"1 bis. Fermo restando quanto consentito entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12, ai fini della presentazione della richiesta di regolarizzazione, da parte dell'occupante senza titolo concessorio delle aree del demanio idrico fluviale di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2024 e non oltre il 2 aprile 2026, l'indennità di occupazione è stabilita, senza applicazione della sanzione prevista all'articolo 5 della l.r. 10/2009 e con facoltà di rateizzazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, in misura pari all'importo del canone concessorio non corrisposto, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, per ciascun anno di occupazione senza titolo calcolata retroattivamente fino a un massimo di sette annualità, incrementato del dieci per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al presente comma ci si riferisce all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità dell'ultimo settennato di relativa occupazione senza titolo. Il pagamento dell'indennità di occupazione, in ogni caso:

- a) non ha effetti sananti l'esistenza delle opere e dei manufatti né costituisce titolo per il prosieguo dell'occupazione;*
- b) non comporta la regolarizzazione di opere e occupazioni incompatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area".*

6.5. Comunicazione (art. 14 comma 4 della L.R. 4 del 2016)

L'Autorità idraulica competente ai sensi del d.lgs. 152/2006 comunica all'autorità preposta al rilascio della concessione di polizia idraulica l'avvio del procedimento per l'autorizzazione allo scarico ai fini qualitativi.

6.6. Scarichi al suolo

Fatto salvo il rispetto dei limiti di accettabilità del corpo ricettore, da perseguire anche con opportune tecniche di laminazione delle portate di picco ai fini di preservare nel tempo la continuità idrica dei corsi d'acqua, è fatto divieto di effettuare scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nelle aree incluse nelle fasce di rispetto del reticolo minore.

6.7. Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova Autorizzazione allo scarico.

Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Comune, il quale, verificata la compatibilità dal punto di vista quantitativo delle acque recapitate nel corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari. Il Comune, nel caso lo ritenga necessario, può richiedere una nuova verifica della compatibilità idraulica dello scarico.

6.8. Rilascio dell'autorizzazione ai soli fini idraulici

L'Autorizzazione ai soli fini idraulici dello scarico è, a tutti gli effetti, una concessione idraulica (a prescindere dal fatto che il manufatto di scarico occupi o meno l'area demaniale) e, inoltre, è soggetta al pagamento del canone di polizia idraulica di cui all'allegato F della DGR XII/3668/2024 e ss.mm.ii.

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti alla normativa edilizia e vincoli di natura paesistico-ambientali, per l'ottenimento dell'Autorizzazione relativa all'aspetto della quantità di acque recapitate, il richiedente deve produrre opportuna documentazione tecnica che verifichi l'idoneità del corpo ricettore a smaltire la quantità di acqua scaricata. Tale verifica deve essere effettuata sia per scarichi di acque reflue domestiche od industriali (o regime promiscuo delle stesse, cioè acque reflue urbane), sia per acque meteoriche di dilavamento.

Alla domanda per il rilascio dell'Autorizzazione, il richiedente deve produrre, in allegato, la seguente documentazione tecnica in numero di 3 copie:

1. Estratto della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000, con indicata la localizzazione del nuovo scarico e la perimetrazione del bacino imbrifero con sezione di chiusura posta in corrispondenza del punto di immissione;
2. Estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione del nuovo scarico;
3. Estratto dell'aerofotogrammetrico comunale, alla scala 1: 2.000, con indicata la localizzazione del nuovo scarico;
4. Planimetria dello stato di fatto a scala idonea;
5. Disegni tecnici illustranti il progetto del manufatto di recapito a scala idonea (indicativamente 1:10);
6. Sezione trasversale in corrispondenza dell'opera a scala idonea;
7. Profilo longitudinale dell'alveo a scala idonea, per un tratto adeguato comunque esteso per almeno 20

m sia a monte che a valle del punto di scarico, o relativo a tutto il corso d'acqua a valle del punto di immissione qualora la portata massima scaricata risulti maggiore del 10% rispetto alla portata di piena prevista eventualmente aumentata/ridotta da importanti immissioni/derivazioni poste a monte;

8. Verifica idraulica del tratto analizzato al punto precedente finalizzata ad accertare la compatibilità della portata scaricata con le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua ricettore;
9. Documentazione fotografica;
10. Relazione tecnica illustrante l'intervento con indicate sia la portata di scarico media annua, sia la portata di picco per eventi piovosi molto intensi.

Per il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche provenienti da insediamenti residenziali con superfici impermeabili di modesta entità, indicativamente occupanti superfici inferiori a 500 m², non sarà necessario presentare la documentazione richiesta nei punti 1, 6, 7 e 8.

Nel caso i manufatti di recapito fossero realizzati in area ricadente nel demanio idrico sarà necessario il rilascio di una Concessione per occupazione di area demaniale ed il pagamento del canone annuo di occupazione di area demaniale così come definito all'Allegato F della d.g.r. XII/3668/2024.

6.9. Calcolo della portata di scarico

La determinazione della quantità di acqua collettata allo scarico deve avvenire con le seguenti modalità.

- Lo scarico di acque nere provenienti da agglomerati urbani, industriali o insediamenti isolati è regolamentato dal R.R. n. 6 del 29 marzo 2019: *"Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).*
- Lo scarico di acque meteoriche di prima pioggia o di lavaggio delle aree esterne è regolamentato dal R.R. n.4 del 24 marzo 2006: *"Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26".*
- Lo scarico di acque pluviali, escluse le acque di prima pioggia o di lavaggio ai sensi del R.R. n. 4 del 24 marzo 2006, è regolamentato dal RR n 7 del 23 novembre 2017 *"Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)".*

Dovranno, inoltre, essere rispettate le norme contenute nel Piano di Tutela delle Acque (**PTUA**) approvato con d.g.r. 8 giugno 2026, n. XII/6275 *“Approvazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell’articolo 45 della legge regionale 26/2003”*.

In particolare dovranno essere rispettate i limiti allo scarico previsti dall’art. 51 comma 5 delle Norme tecniche di attuazione del P.T.U.A 2016: *“Le portate degli scarichi si sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o di reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento a servizio di aree già urbanizzate collocate in aree ad alta o media criticità idraulica sono limitate mediante l’adozione di interventi atti a contenerne l’entità entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore e comunque, entro il valore massimo ammissibile di 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile.*

Le suddette aree ad alta o media criticità idraulica sono le medesime definite nel regolamento di invarianza. Analogamente anche le modalità per la valutazione e l’applicazione dei valori limite sono le medesime definire nel regolamento di invarianza [...].”

6.10. Caratteristiche progettuali

- Il manufatto di scarico deve essere strutturato in modo da avvenire nella medesima direzione di flusso della corrente.
- Il progetto deve prevedere idonei accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell’energia) per evitare la formazione di turbolenze nel corpo ricettore e/o l’innescio di fenomeni erosivi di fondo o di sponda.
- Il manufatto di recapito deve essere compatibile con l’assetto delle difese idrauliche esistenti o programmate e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Per ogni altra indicazione tecnico-progettuale si rimanda al *“Piano regionale di risanamento delle acque – Criteri di pianificazione in rapporto alla gestione delle risorse idriche lombarde”* redatto dalla Regione Lombardia, Settore Ambiente ed Ecologia.

6.11. Limiti di accettabilità delle portate di scarico

I limiti di accettabilità delle portate di scarico sono definiti dall’art. 8, comma 5 del RR 7 del 2017, così come modificato dal **Regolamento Regionale 28 marzo 2025, n. 3** *“Disposizioni sull’applicazione dei principi dell’invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7”* pubblicato sul BURL n.14 del 1° aprile 2025 .

7. FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Al fine di ridurre il rischio idrogeologico ed idraulico e di permettere l'accesso, per una efficace manutenzione, alle sponde e all'alveo dei corsi d'acqua; la Regione disciplina, con l'art. 11 della L.R. 4 del 2016 nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, l'uso del territorio compreso nelle fasce di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904.

Si precisa che quanto contenuto nel sopracitato art. 11 della L.R. 4/2016 è applicabile esclusivamente per le opere e occupazioni esistenti in fascia di rispetto alla data di emanazione della legge stessa (ovvero alla sua pubblicazione sul BURL avvenuta il 18 marzo 2016) e non per le opere realizzate in data successiva.

7.1. Aree non incluse nel demanio idrico fluviale, in assenza di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica negativa

Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, in assenza di titolo legittimante l'opera e con verifica di compatibilità idraulica negativa, effettuata secondo le direttive tecniche dell'Autorità di bacino del fiume Po, ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, **sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione.**

Per l'applicazione di quanto previsto al primo periodo, i comuni possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 52 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

7.2. Aree non incluse nel demanio idrico fluviale, in presenza di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica negativa

Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti dalla fascia di rispetto, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante ma permanga una verifica idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena.

In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato.

7.3. Aree non incluse nel demanio idrico fluviale, in assenza di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica positiva

Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti dalla fascia di rispetto, nel caso in cui l'opera o l'occupazione sia sprovvista di titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia.

7.4. Aree non incluse nel demanio idrico fluviale, in presenza di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica positiva

Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

8. CORSI D'ACQUA COPERTI

Ai sensi dell'art. 41 del d.lgs n. 152/1999 e dell'art.115 del d.lgs. 152/2006, al fine di assicurare il mantenimento e/o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici e di consentire il corretto drenaggio del territorio, sul reticolo idrico sono vietate la copertura, la tombinatura e l'impermeabilizzazione, parziali o totali, che non siano imposte da ragioni di tutela della pubblica incolumità o igiene, nel qual caso l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco e ad opera esclusiva dell'Amministrazione Pubblica.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentario o flottante. I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo o altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da "Piano di manutenzione". La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione, tramite ispezioni poste a distanze adeguate o per consentire lo stombinamento degli stessi.

I manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta e in corrispondenza di ogni opera d'arte "particolare". Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente l'accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua, tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto. In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare del Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 *"Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto"*.

I pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 m quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a 50 m per sezioni praticabili.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportino impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

Per tutti i tratti tombinati è necessario prevedere una periodica manutenzione, al fine di conservarne la funzionalità idraulica e l’inserimento delle opere nel “Piano di Protezione Civile” del Comune di Val Brembilla, in modo da poter conoscere le criticità ad esse correlate e poter intervenire in maniera tempestiva e consapevole in caso di necessità.

9. CONCESSIONI, VIOLAZIONI E AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

9.1. Richiesta di Autorizzazioni e Concessioni

In caso di occupazione di area demaniale è previsto il pagamento di un canone stabilito dal Decreto del Direttore Generale n. 17926 del 6 dicembre 2022: *“Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti alla regione Lombardia per l’anno 2023 a titolo di canoni di concessione per l’utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale (polizia idraulica) in applicazione dell’art. 6 della L.R. 29 giugno 2009 n. 10”*, da versare agli Enti competenti: Regione, Consorzi o Comuni.

Le richieste di concessione (con occupazione o attraversamenti di area demaniale) e di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale) all’esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate all’Amministrazione Comunale corredate dai seguenti elaborati.

Relazione tecnica costituita da:

- Descrizione delle opere oggetto della concessione
- Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale)
- Nel caso di occupazione d’area il calcolo della superficie demaniale richiesta
- Motivazioni della realizzazione dell’opera
- Caratteristiche tecniche dell’opera;
Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l’impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della Direttiva 4/99 dell’Autorità di bacino, gli effetti dell’intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all’ecosistema spondale.
- In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc) verifica di compatibilità idraulica firmata da un ingegnere, in ottemperanza alla direttiva dell’Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999;
- Relazione geologica (opere di particolare rilevanza)

Elaborati grafici

- Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione
- Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione
- Estratto PGT e/o certificato di destinazione urbanistica
- Sezione trasversale al corso d’acqua ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione
- Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione
- Profilo idraulico
- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi

Premesso che le presenti linee guida hanno valore orientativo, si evidenzia che, per il rilascio delle concessioni di uso di beni demaniali, è necessario riferirsi ai principi comunitari di imparzialità, di economicità, di convenienza e di trasparenza, garantiti soltanto da adeguate forme di pubblicità e da procedure concorsuali.

In particolare, il principio di trasparenza, garantisce condizioni di concorrenza non falsate ed esige che le amministrazioni rendano pubblica la loro intenzione di ricorrere alla concessione. Tale presupposto si basa sul principio che, con la concessione, si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato (rif. Comunicazione Commissione Europea del 12 aprile 2000). Le amministrazioni concedenti pur essendo libere di scegliere la procedura più appropriata e di stabilire i requisiti che i candidati devono soddisfare durante le varie fasi della procedura, devono garantire che la scelta del candidato avvenga in base a criteri obiettivi e che la procedura si svolga rispettando le regole e i requisiti stabiliti inizialmente (rif. Circolare PCM n.945/2002 e Consiglio di Stato sez.VI, n.168/2005).

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve pertanto procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

In relazione all'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale. l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, nel caso dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

9.1.1. Obblighi del concessionario

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente. La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali aggiornati periodicamente (rif. Allegato F della DGR XII/3668/2024 e ss.mm.ii.).

Il canone:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, questi ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 1981, n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

Qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

9.1.2. Cessione/subconcessione

Il subingresso nella concessione demaniale determina la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'ambito

del medesimo rapporto, senza che mutino le relative condizioni e scadenze.

Come indicato nell'art. 46 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, Codice della Navigazione, "quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente", ovvero per il subentro nella concessione di un bene demaniale occorre un espresso e specifico provvedimento autorizzatorio dell'amministrazione concedente.

La ratio del citato art. 46 risiede nell'esigenza di verificare che il subentro rispetti le condizioni di legittimità poste nell'atto concessorio. Si tratta di un controllo pubblico che esula, pertanto, dal merito degli accordi stipulati fra le parti. In via generale, difatti, il rilascio della concessione deve sempre essere subordinato alla

verifica della sussistenza del pubblico interesse o, quantomeno, di un'apprezzabile utilità collettiva. L'attività concessoria di beni demaniali non può mai risolversi in una mera disponibilità individuale del bene pubblico, ma deve essere sempre connotata da un preciso titolo giustificativo che la renda meritevole di sottrarre il bene stesso al libero uso della collettività.

Ne discende, quindi, che nessun atto amministrativo, diverso dalla espressa autorizzazione al subentro rilasciata dalla autorità competente, è da considerarsi in grado di sostituire la suddetta autorizzazione.

Pertanto, è necessario prestare molta attenzione qualora pervenga all'Autorità competente una comunicazione tardiva del subingresso. In tal caso, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che le comunicazioni ex post del subingresso non possono considerarsi equipollenti all'autorizzazione alla cessione a terzi della concessione rilasciata preventivamente, in quanto il rilascio preventivo dell'autorizzazione costituisce condizione di validità ed efficacia della stessa.

9.1.3. Subentro per fusione (incorporazione e/o unione) societaria

Fusione societaria per incorporazione (cd impropria)

Il caso contempla l'incorporazione in una società di una o più altre società, le quali si estinguono. Continuerà, pertanto, ad esistere la sola società incorporante. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 21970 del 2021 ha equiparato di fatto l'estinzione della società incorporata ad una successione mortis causa: la società incorporata, a seguito della fusione sopra delineata si estingue e, in ragione di tale estinzione, le concessioni demaniali a suo tempo a questa rilasciate risultano oggetto di una modifica soggettiva che, ai sensi dell'art. 46 del R.D. 327/1942, deve essere autorizzata dall'autorità concedente secondo le indicazioni di cui al punto 2.1. e 2.1.1. delle presenti linee guida.

Questo caso, pertanto, deve considerarsi un caso di subingresso per modifica del concessionario, in cui corre l'obbligo per l'autorità concedente di verificare la permanenza in capo alla società incorporante del permanere delle condizioni soggettive ed oggettive che giustificarono il rilascio della concessione alla società incorporata.

Sulla base delle sopracitate premesse, se la società incorporata è titolare di una concessione demaniale, per effetto della fusione la concessione succede alla subentrante ma analogamente a quanto avviene nella successione *mortis causa* occorre che questa chieda conferma all'amministrazione così come previsto dall'art. 46 comma 3 del R.D. 327/1942 che a riguardo dispone che *"in caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza"*. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

Spetta ad ogni modo alla subentrante, ai fini del godimento del bene demaniale oggetto di concessione, l'onere di chiederne conferma all'Amministrazione concedente, la quale, non è tenuta a rilasciare uno specifico provvedimento autorizzativo del subingresso, ma soltanto a "confermare" la concessione, previa verifica dell'idoneità tecnica ed economica della subentrante che ne faccia richiesta, oppure a revocarla, in assenza di detta idoneità.

Fusione societaria per incorporazione (cd propria)

Il caso di fusione societaria (art. 2501, comma 1, C.C.) per unione contempla la costituzione di una nuova società tramite l'unione di società preesistenti (cosiddette società fuse). Viene, quindi, a configurarsi l'estinzione delle precedenti società, con la costituzione di un nuovo soggetto (cosiddetta società risultante) che subentrerà nella titolarità di tutti i rapporti delle società preesistenti.

Per quanto concerne la concessione di un bene demaniale e le regole riguardanti il subingresso, si osserva, come nel caso precedente, che l'art. 46 del R.D. 327/1942 (Codice della Navigazione) dispone che "quando il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente".

Ne discende, quindi, anche in riferimento alla ipotesi di fusione per unione, a seguito della quale viene costituita una nuova società, che, i concessionari delle società fuse, saranno tenuti a presentare istanza di subentro in favore della società risultante secondo le modalità di cui ai paragrafi precedenti a seguito della quale potrà essere confermata dall'Amministrazione concedente la concessione.

Variazione di dati societari

In caso di variazioni di natura meramente formale ("cambio di denominazione sociale/sede legale") che non incidono in modo sostanziale sull'utilizzo del bene oggetto di concessione, bensì, si presume, unicamente sui dati riportati nell'atto di concessione demaniale, occorre effettuare da parte dell'Amministrazione concedente valutazioni puntuali (caso per caso), al fine di scongiurare la mancata osservanza dell'art. 46 del

Codice della Navigazione. L'autorità concedente sarà pertanto tenuta ad accertare, anche attraverso l'analisi dei verbali assembleari societari o la presentazione da parte del concessionario di una nota della Camera di Commercio che confermi la struttura societaria e che trattasi di mere variazioni nominative che non contemplano l'ingresso di un nuovo soggetto giuridico.

Qualora, quindi, non siano presenti novazioni soggettive, appare plausibile che, nell'ipotesi di cambio di denominazione o ragione sociale, si tratti di semplici volture nominative, non sostanziali, in quanto non si verificano modifiche soggettive dei concessionari, e si possa procedere, su comunicazione del concessionario interessato, alla modifica del decreto dirigenziale di concessione.

9.1.4. Subingresso mortis causa

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione).

Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.

Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare nei confronti della stessa richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi.

Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa *sine titulo* l'area demaniale.

È fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

9.1.5. Modifica

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

9.1.6. Rinnovo

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

La validità della concessione decorre dalla data di sottoscrizione, con firma digitale, del disciplinare di concessione, da parte del dirigente UTR competente.

9.1.7. Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;

- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- il Concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

9.1.8. Decadenza

La concessione decade in caso di:

- modificazioni delle opere/interventi da parte del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento (decreto).

Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione "*sine titulo*" sino all'effettivo abbandono dell'area.

9.1.9. Revoca

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

La concessione può altresì essere revocata nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario). L'amministrazione concedente si riserva di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione di quanto stabilito nel disciplinare di concessione e di revocare lo stesso in caso di inadempienza o ritardo, previa diffida. Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

9.1.10. Durata delle concessioni

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di anni 30 (trenta), con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente pubblico.

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa (minore) durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, o comunque per un periodo superiore a quello previsto al primo capoverso.

9.1.11. Opere e occupazioni senza titolo concessorio o eccedenti il termine di concessione in aree demaniali fluviali (art.12 L.R. 4 del 15 marzo 2016)

1. È vietato l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale senza titolo concessorio. È parimenti vietato il perdurare dell'occupazione oltre i termini prescritti dalla concessione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53 della l.r. 6/2012 per il demanio della navigazione interna, in caso di opere e occupazioni in violazione dei divieti di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a corrispondere l'indennità di occupazione e la sanzione amministrativa di cui all'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale. Collegato ordinamentale). L'indennità di cui al primo periodo è stabilita in misura pari all'importo del canone concessorio non corrisposto, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, per ciascun anno di occupazione senza titolo fino a un massimo di dieci annualità, incrementato del quindici per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al presente comma si fa riferimento all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità di relativa occupazione senza titolo.
3. Il pagamento dell'indennità di occupazione e della sanzione amministrativa non ha effetti sananti l'esistenza delle opere e dei manufatti né costituisce titolo per il prosieguo dell'occupazione. Restano in ogni caso impregiudicati gli eventuali provvedimenti sanzionatori e giudiziari legati a violazioni di disposizioni normative o anche pianificatorie poste in essere nella realizzazione dell'opera o del manufatto.
4. Il pagamento dell'indennità di cui al comma 3 per l'intera durata dell'occupazione non costituisce titolo per il rilascio della concessione, ferme restando le responsabilità civili e penali ai sensi del r.d. 523/1904.
5. E' fatta salva la facoltà, per il soggetto interessato, di presentare istanza di concessione per l'utilizzo delle aree di cui al comma 1, se compatibile con il regime idraulico del corso d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area, previo pagamento dell'indennità di cui al comma 2 e, ove applicata, della sanzione di cui al presente articolo.
6. In caso di mancato pagamento dell'indennità dovuta o anche, ove applicata, della sanzione di cui al presente articolo, la Regione e gli enti con funzione di autorità idraulica procedono alla riscossione coattiva degli importi.

7. È fatto salvo, in ogni caso, il potere dell'ente preposto alla gestione del demanio di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, in particolare la rimozione delle opere, degli immobili o anche dei manufatti abusivi e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto responsabile. Per gli immobili abusivi l'ente preposto alla gestione del demanio può attivare le procedure di cui all'articolo 52 della legge 221/2015.
8. Come riportato nella L.R. n. 4 del 2016, sono stabilite modalità operative per l'individuazione delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale poste in essere in assenza di concessione o protratte oltre i termini prescritti, le procedure per la eventuale regolarizzazione e i criteri per la definizione dei casi in cui procedere secondo quanto indicato al comma 7.

9.2. Cauzioni

Qualora il canone annuo e la relativa imposta regionale, se dovuta, risultino di importo complessivo superiore a 1 500,00 euro, il Concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone più imposta regionale se dovuta.

Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n 10/2009, art 6, comma 9 modificata dalla L.R. n 19/2014, art 4 comma 2).

9.3. Autorizzazione paesistica

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 c.1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i, sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 142 del medesimo Decreto Legislativo.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12".

Documento approvato con d.g.r. 15 marzo 2006 n. 2121 (3° Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006) che costituisce, ai sensi dell'art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.

In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme P.P.R.) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale,

al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale sottordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR).

Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i. e dalla d.g.r. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e s.m.i..

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo.

Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale".

Si precisa, inoltre, che ai sensi del D.P.R. del 13 febbraio 2017, n. 31 *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"* le seguenti tipologie di opere sono escluse dalla autorizzazione paesaggistica:

- interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;
- interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili.

9.4. Danni all'interno delle fasce di rispetto

Nessuno potrà chiedere all'Amministrazione Comunale il risarcimento di danni a fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto, causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua, se non per dolo o imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione Comunale, ha effettuato l'intervento.

9.5. Sdemanializzazioni e alienazioni

Con Decreto dirigenziale n. 15946/2017, che ha aggiornato il Decreto n. 7644/2014, e con Decreto n. 7671/2014, sono state approvate rispettivamente le “Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale” e le “Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale”, a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.

Procedure di sdemanializzazione e modifica limiti area demaniale

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali, dovrà proporre le nuove delimitazioni ai competenti uffici dell’amministrazione statale (Agenzia del Demanio).

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo idrico minore, da espletarsi sulla base di quanto indicato nel Decreto dirigenziale n. 15946/2017, Allegato A “Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale” e “Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale”, dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio competenti per territorio.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 115, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione (ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37) non possono essere oggetto di sdemanializzazione

9.6. Rilascio di autorizzazioni

Per il rilascio di Nulla osta idraulico, Autorizzazione ai soli fini idraulici o Concessione per occupazione di aree demaniali lungo il reticolo minore con ruolo di confine:

- il richiedente deve presentare ai comuni interessati la medesima istanza, con i contenuti e gli elementi tecnici previsti dalla convenzione vigente sottoscritta tra i due comuni confinanti, ovvero la documentazione tecnica indicata nelle presenti norme;
- entro i termini stabiliti dalla convenzione, deve essere indetta apposita conferenza dei servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- nel caso in cui l’intervento o l’opera ricada su una sola sponda, l’istanza deve essere presentata al comune di appartenenza della sponda; al comune confinante deve essere richiesta l’emissione di un parere. Per lo scarico in corso d’acqua sarà sempre necessario richiedere l’Autorizzazione idraulica ad entrambi i Comuni.

9.7. Interventi d’urgenza

Sono ammessi, con semplice preventiva comunicazione al comune, i seguenti atti, fatti od opere:

- attività che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere idrauliche;
- interventi di riparazione delle strutture a rete (strade, condutture di acqua, gas, a linee elettriche e telefoniche) e delle eventuali strutture pericolanti che per la loro collocazione possono, in caso di cedimento, costituire una minaccia per il regolare deflusso delle acque ovvero che, in mancanza di intervento, precludano ad uno o più utenti la fornitura di un servizio pubblico.

9.8. Autorizzazione ai soli fini idraulici o concessione per occupazione di aree demaniali nel caso di occupazioni occasionali

Nei casi di occupazione occasionale di aree demaniali e non demaniali lungo il reticolo minore, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, è possibile prevedere il rilascio autorizzazioni ai soli fini idraulici o di concessioni secondo procedure semplificate.

9.9. Convenzioni con i comuni limitrofi

Per la corretta gestione delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo minore con ruolo di confine comunale, dovranno essere stipulate ed approvate in sede di Consiglio Comunale, apposite convenzioni con i comuni limitrofi, tali convenzioni:

- disciplinano le procedure amministrative e i tempi massimi per il rilascio od il diniego di autorizzazioni;
- individuano gli elementi tecnici che devono essere contenuti nelle istanze per il rilascio di autorizzazioni;
- fissano i criteri per la suddivisione dei canoni previsti dalla D.d.g. 6 dicembre 2022 – n. 17926, per le opere afferenti al reticolo idrico minore;
- individuano l'Amministrazione competente (scelta tra i due Comuni, anche in avvicendamento) per l'indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ai fini di procedere al rilascio di autorizzazioni.

9.10. Rogge attivate da derivazioni e alvei dismessi

Nel caso vengano rilevate rogge attivate da derivazioni, e per le quali potrà essere prevista la sdemanializzazione, queste ultime vengono escluse dal reticolo idrico minore, ma dovranno comunque essere soggette a regolare manutenzione ed al rilascio di concessione da parte dell'Amministrazione comunale, nel periodo transitorio per eventuale occupazione di area demaniale.

Tale procedura verrà applicata anche per quei tratti di alveo dismessi e non aventi più funzionalità idraulica facenti parte del reticolo idrico minore fatto salvo quanto previsto *al Par. 9.5 "Sdemanializzazioni e alienazioni"*.

9.11. Normativa antimafia

La normativa antimafia è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011.

L'art. 83, comma 1, del d.lgs 159/2011 dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia anche prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del d.lgs 159/2011, fra i quali, al comma 1, lettera b, del medesimo art. 67, si rinvencono *“le concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché le concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale”*.

L'art. 91, comma 1, del d.lgs 159/2011 stabilisce che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del d.lgs 159/2011, il cui valore sia *“superiore a 150.000,00 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali”*.

L'art. 83, comma 3 bis, del d.lgs n. 159/2011 sancisce che la suddetta documentazione antimafia *“è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei o statali per un importo superiore a 5.000 euro”* (fino al 31.12.2020 per un importo superiore a 25.000 euro per fondi europei – circolare AGEA 28.5.2020).

L'art. 91, comma 1 bis, del d.lgs n. 159/2011 prevede che *“l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro”*.

Indicazioni operative per l'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)

Vengono, nel seguito, fornite le indicazioni operative, in relazione a quanto richiamato all'art. 83, comma 1, del d.lgs 159/2011, il quale *“dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia anche prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del d.lgs 159/2011, fra i quali, al comma 1, lettera b, del medesimo art 67, si rinvencono “le concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché le concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale”*.

Tipologie di opere e occupazioni soggette al rilascio di concessione

Le tipologie di opere/occupazioni in aree del demanio idrico fluviale, subordinate al rilascio del provvedimento concessorio da parte dell'amministrazione concedente, sono riportate nell'Allegato F alla presente deliberazione regionale

Soggetti che esercitano attività imprenditoriale

L'art. 67 del d.lgs 159/2011 specifica che la documentazione antimafia deve essere richiesta per l'esercizio di attività imprenditoriale.

L'attività imprenditoriale consiste nell'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. È un'attività direttamente collegata alla figura dell'imprenditore, così come definito all'articolo 2082 del Codice civile nel quale sono elencati i principali caratteri dell'attività imprenditoriale stessa (attività economica, organizzazione e professionalità).

Restano pertanto esclusi dal perimetro di applicazione della norma gli Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2), le società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30) e i privati cittadini.

Così come riportato all'art. 83 c.3, lettera b), non è altresì necessario acquisire la documentazione antimafia nel caso di *“rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67”*.

Tipologie di Opere/occupazioni soggette o meno all'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)

L'art. 67, specifica la necessità di acquisire la documentazione antimafia nel caso di *“concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale”*.

È necessario a tal fine distinguere se il bene demaniale oggetto di concessione costituisca o meno un elemento essenziale al fine dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Nel caso il bene oggetto di concessione costituisca un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, ovvero se genera un beneficio, un vantaggio, un reddito diretto e che pertanto in assenza di detto bene non è possibile esercitare tale attività, dovrà essere acquisita la documentazione antimafia da parte dell'amministrazione concedente. Viceversa, se l'oggetto della concessione rappresenta un elemento secondario rispetto all'insieme delle attività imprenditoriali non si riterrà di dover dar seguito agli adempimenti di cui all'art. 67.

10. NORME DI USO DEL SUOLO DERIVANTI DAL P.A.I. E DAL P.G.R.A. PER LE AREE ESONDABILI

Con l'approvazione della d.g.r. X/6738 del 19 giugno 2017 sono state recepite le disposizioni generali del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico.

Le mappe del PGRA rappresentano un aggiornamento e integrazione del quadro conoscitivo dagli elaborati del PAI, mentre **il nuovo Titolo V delle Norme di Attuazione del PAI (artt. 57 – 64) va ad integrare le precedenti N.d.A. (artt. 1 - 54), tra cui l'art. 9 "Limitazione alle attività di trasformazione d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico".**

Laddove, nelle fasce di rispetto vi sia compresenza anche di aree catalogate nella carta dei dissesti PAI-PGRA, sono da considerarsi prescrittive sia le norme di Polizia Idraulica che le norme PAI-PGRA.

Nel caso di sovrapposizione sia tra più ambiti PAI-PGRA, sia tra fasce di rispetto di due corsi d'acqua (es. confluenza), deve essere applicata la norma più restrittiva.

Tutti gli interventi consentiti, di cui ai seguenti commi, sono subordinati a una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui alle N.T.C. del 2018, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili effetti negativi sulle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso.

Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

I nuovi insediamenti dovranno prevedere procedure di allertamento/evacuazione che interagiscono con il Piano di Protezione Civile Comunale.

10.1. Aree classificate come Ee, Em e Eb e ricomprese nell'ambito RSCM del PGRA

10.1.1. Norme per le aree in dissesto per fenomeni esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, comma 5,6 e 6 bis del N.d.A. del PAI)

10.1.1.1. Aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità molto elevata (Ee) – Ambito RSCM P3/H

In queste aree sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino un aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad

esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza dovranno essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

10.1.1.2. Aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità elevata (Eb) – Ambito RSCM P2/M

Nelle aree Eb, oltre agli interventi previsti per le aree Ee, sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

Per gli interventi consentiti nei commi di cui sopra andranno previste delle procedure di allertamento/evacuazione coordinate con il Piano di Protezione Civile Comunale.

10.1.1.3. Aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità media (Em) – Ambito RSCM P1/L

In queste aree le attività consentite sono regolamentate dalle Norme Geologiche di Piano.

Le aree sono state classificate in classe di fattibilità 3 - fattibilità con consistenti limitazioni.

L'utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla redazione di supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico tecnica dei terreni.

Le indagini suppletive dovranno consentire di valutare la compatibilità degli interventi con le situazioni dissesto in atto o potenziale e quindi di formulare le prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione.

Tutti gli interventi consentiti nelle aree con pericolosità media (Em) sono subordinati a una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui alle N.T.C. del 2018, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di rischio esistente, sia per quanto

riguarda possibili effetti negativi sulle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso.

Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

I nuovi insediamenti andranno inclusi nelle procedure di allertamento/evacuazione predisposte a livello di Piano di Protezione Civile Comunale.

Si ritiene utile che, per gli interventi di trasformazione territoriale, vengano adottate delle **Norme di Buona Tecnica**, necessarie a ridurre il grado di rischio e che di seguito vengono elencate.

Norme di Buona Tecnica

1. Misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture

- Realizzare le superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali, degli impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiale sopraelevate rispetto ai valori della piena di riferimento, evitando la realizzazione di piani interrati.
- Realizzare le aperture degli edifici situate al di sotto del livello di piena a tenuta stagna; disporre gli ingressi in modo che non siano perpendicolari al flusso principale della corrente.
- Progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare allineamenti di grande lunghezza nel senso dello scorrimento delle acque, che potrebbero indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità.
- Progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe strutture trasversali alla corrente.
- Agevolare il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo.

2. Misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni

- Adottare misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni rispetto a fenomeni di erosione e scalzamento.
- Prevedere drenaggi atti a ridurre l'insorgere di sovrappressioni interstiziali.
- Prevedere opere di difesa per evitare fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali.
- Adottare fondazioni profonde per limitare i fenomeni di cedimento o di rigonfiamento dei suoli coesivi.

3. Materiali e tecnologie costruttive

Si dovrà prevedere:

- utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di resistere alle pressioni idrodinamiche;
- utilizzo di materiali per costruzione poco danneggiabili al contatto con l'acqua.

10.2. Prescrizioni per tutte le aree in dissesto

Tutti gli interventi consentiti, di cui ai seguenti commi, sono subordinati a una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al N.T.C. del 2018, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili effetti negativi sulle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso.

Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

I nuovi insediamenti dovranno prevedere procedure di allertamento/evacuazione che interagiscono con il Piano di Protezione Civile Comunale.

11. PROCEDURE OPERATIVE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI (All.E D.G.R. XII/3668/2024 – Titolo III)

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico deve essere conforme al disposto della legge 241/90 e della L.R. 1 febbraio 2012, n.1 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

11.1. Procedura relativa a una pratica nuova

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici di Regione Lombardia e dagli operatori delle altre Autorità di polizia idraulica coinvolte nel procedimento. Le domande, per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti al reticolo principale, da inoltrare a Regione Lombardia, possono essere presentate solo in modalità on-line tramite l'applicativo dedicato S.I.P.I.U.I. (Sistema Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche) all'indirizzo www.tributi.regione.lombardia.it

Sullo stesso portale, accedendo all'area personale, si trova la procedura per l'accreditamento. L'accesso potrà effettuarsi tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale e con CNS/CRS Carta Nazionale/Regionale dei Servizi e lettore di smartcard (modalità disponibile solo per i soggetti residenti in Lombardia). La procedura consente di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo da parte dei privati e accetta l'attestazione di firma dell'istanza effettuata tramite la CRS o altro dispositivo di firma digitale.

Gli enti pubblici non sono tenuti al pagamento della marca da bollo, così come disposto nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di Bollo", art. 16 allegato B *"Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempre che vengano tra loro scambiati"*.

Ai sensi del disposto dell'articolo 27-bis della tabella, allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 sono, inoltre, esenti dall'imposta di bollo gli *"atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI"*.

11.1.1. Redazione della Relazione d'istruttoria

All'arrivo di una richiesta di concessione o nulla-osta idraulico ai sensi del r.d. 523/1904 alla pratica viene assegnato un codice identificativo nell'archivio informatico SIPIUI.

Il funzionario «istruttore» della pratica:

1. provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art. 8, l. 241/90; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
2. procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone);
3. se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;
4. nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
5. se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sui fiumi Adda, Oglio, Po e Ticino procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di bacino (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 5 aprile 2006);
6. qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;

7. verifica se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) o regionale;
8. se la domanda è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale, il funzionario "istruttore":
 - i. effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;
 - ii. verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio della concessione o nulla-osta idraulico;
 - iii. redige la relazione di istruttoria contenente:
 1. accertamenti locali;
 2. consistenza delle opere;
 3. classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:
 - └ concessione;
 - └ nulla-osta idraulico;
 4. richiamo dei pareri: Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia / Ambientale;
 5. accertamenti antimafia;
 6. parere conclusivo;
 - iv. se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - v. se l'intervento è ammissibile:
 1. se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente)
 2. se trattasi di concessione, con o senza occupazione fisica di area demaniale, dovrà essere predisposto il decreto con la sottoscrizione del disciplinare, da parte del richiedente secondo la procedura di cui al **paragrafo 11.1.2.**
9. se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO:
 - i. acquisisce il parere idraulico di AIPO, trasmettendo la documentazione (scaricabile anche attraverso l'applicativo SIPIUI): il parere idraulico rilasciato da AIPO, eventualmente anche nell'ambito dei periodici "tavoli tecnici" avviati con gli UTR, deve contenere tutti gli elementi utili, propedeutici al rilascio della concessione/nulla-osta da parte dell'Ufficio Territoriale Regionale (dal punto di vista

idraulico, eventuale relazione di sopralluogo, informazioni in merito all'occupazione fisica dell'area demaniale ecc...)

ii. redige la relazione di istruttoria contenente:

1. accertamenti locali;
2. consistenza delle opere;
3. classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:
 - Concessione;
 - nulla-osta idraulico;
4. richiamo dei pareri: Ambientale / AIP0 / Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia;
5. accertamenti antimafia;
6. parere conclusivo;

iii. Se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

iv. se l'intervento è ammissibile:

1. se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);
2. se trattasi di concessione, con o senza occupazione fisica di area demaniale, dovrà essere predisposto il decreto con la sottoscrizione del disciplinare, da parte del richiedente secondo la procedura di cui al **paragrafo 11.1.2.**

11.1.2. Adozione del decreto con sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente in formato digitale

1. Il funzionario "istruttore" verifica il corretto versamento degli importi dovuti dal richiedente (canone, eventuali arretrati, imposte di bollo per la registrazione degli atti, ecc...). Nel caso l'importo del canone di concessione preveda anche il versamento della cauzione (vedi All. E d.g.r. XII/3668/2024 - TITOLO II – paragrafo 1), è necessario, preliminarmente alla stesura dello "*schema di disciplinare di concessione*", predisporre il provvedimento contabile di accertamento della cauzione e verificare il corretto versamento della stessa da parte dell'utente. Successivamente, predispone lo "*schema di disciplinare di concessione*" utilizzando quale riferimento l'Allegato G alla d.g.r. XII/3668/2024 e inserendo, in base alla tipologia di opera, le

eventuali prescrizioni (le quali dovranno riguardare unicamente la gestione del bene in concessione e non eventuali modifiche progettuali);

2. Il funzionario “istruttore” predispone, quindi, il decreto di concessione con cui si approva lo schema di disciplinare di cui al precedente punto 1.

Nel decreto di concessione dovrà essere specificato sia che la concessione demaniale, oggetto del disciplinare, deve essere sottoscritta dal concessionario entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del disciplinare, di cui al successivo punto 3, sia che la concessione demaniale diviene efficace dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti, di cui al successivo punto 5;

Il decreto di concessione viene sottoscritto digitalmente dal dirigente e rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento concessorio.

3. Regione Lombardia (UTR) trasmette, via pec, il disciplinare di concessione, approvato con decreto di cui al precedente punto 2, al concessionario per la sottoscrizione in forma digitale, comunicandogli contestualmente che il medesimo disciplinare dovrà essere sottoscritto entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il decreto di concessione decade;
4. il concessionario firma digitalmente il disciplinare e lo trasmette (via pec) a Regione Lombardia (UTR). Qualora l'utente fosse impossibilitato alla sottoscrizione in forma digitale del disciplinare, potrà firmare lo stesso in forma cartacea, dandone tempestivo avviso a Regione Lombardia (UTR) con cui concorderà la data di sottoscrizione del disciplinare presso gli uffici di Regione Lombardia, alla presenza dei funzionari competenti e nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto 3;
5. Il dirigente UTR sottoscrive con firma digitale il disciplinare: **da questa data decorre la validità della concessione.**

11.2. Registrazione degli atti di concessione

Trattandosi di scritture private, le concessioni per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale sono soggette alla registrazione, sulla base di quanto definito dal D.P.R. 26/4/1986, n. 131, che distingue i seguenti casi:

- “registrazione in termine fisso”, cui sono soggetti gli atti indicati nella Parte I della Tariffa allegata allo stesso T.U.;
- “registrazione in caso d'uso”, cui sono soggetti gli atti indicati nella Parte II della Tariffa anch'essa allegata al T.U.

L'importo di registrazione è calcolato applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione.

In base alla sopracitata normativa e facendo riferimento altresì a art.2699 e art.2703 del Codice Civile, le concessioni sui beni demaniali sono quindi soggette a registrazione attraverso le seguenti modalità:

- in termine fisso ex art.5 Tariffa, Parte I, di tutti gli atti di concessione quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) è pari o superiore a € 10.000,00 (ossia se l'imposta risulta superiore all'imposta fissa, ad oggi pari a € 200,00);
- solo in caso d'uso degli atti di concessione su beni demaniali (e relative cessioni e surrogazioni) con aliquota 2%, quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) è inferiore a € 10.000,00 (ossia se l'imposta risulta inferiore all'imposta fissa, ad oggi pari a € 200,00).

In relazione alle concessioni soggette a registrazione in caso d'uso e/o ai provvedimenti di nulla osta idraulico, non vige l'obbligo di apposizione della marca da bollo sull'atto (disciplinare o autorizzazione di nulla osta), ma è facoltà del richiedente apporlo (eventualmente per cautelarsi, nel caso vi sia, in futuro, necessità di registrare l'atto per non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente – DPR n. 642/1972).

L'indicazione è quindi quella di evidenziare tale opzione al richiedente e rispettare le sue conseguenti determinazioni.

11.3. Procedura semplificata di registrazione del disciplinare di concessione con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso il versamento dell'importo con modello F24

La modalità (consigliata) prevede la registrazione del disciplinare di concessione sottoscritto in formato digitale con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso il versamento dell'importo con modello F24 (procedura semplificata).

In forma residuale, esclusivamente nel caso di impossibilità di assolvimento dell'imposta di bollo attraverso il versamento dell'importo con modello F24, è possibile procedere alla registrazione del disciplinare di concessione sottoscritto in formato digitale con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso l'annullamento delle marche da bollo tradizionali.

11.3.1. Provvedimento soggetto a registrazione

Il provvedimento soggetto alla registrazione, da inviare telematicamente al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, è il Disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente dall'utente e dal dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, completo degli allegati tecnici.

11.3.2. Modalità di assolvimento della marca da bollo

È possibile assolvere l'imposta di bollo attraverso il versamento con modello F24. Gli importi sono da calcolare nel seguente modo: € 16,00 ogni 100 righe o 4 facciate in relazione all'atto soggetto a registrazione, oltre a € 1,00 su ogni facciata degli allegati tecnici. Tenuto conto che l'art. 11 del D.P.R. 26/4/1986, n.131 prevede che in sede di richiesta di registrazione è necessario produrre n. 2 originali (o un originale e una copia), l'imposta di bollo dovuta dovrà essere calcolata considerando n. 2 originali.

11.3.3. Documentazione necessaria da inviare all'agenzia delle entrate

- Disciplinare di concessione firmato digitalmente dalle parti (file .p7m) in duplice copia denominati "originale 1" e "originale 2";
- Modello 69 debitamente compilato e sottoscritto da una delle parti che richiede la registrazione, con l'annotazione del numero di repertorio;
- Modello F24, debitamente quietanzato, riportante le seguenti specifiche:
 - intestato al Concessionario;
 - che assolve sia l'imposta di bollo (codice tributo 1552), che l'imposta di registro (codice tributo 1550);
 - con data di versamento precedente o contestuale alla firma del disciplinare.

11.3.4. Tempistica per la richiesta di registrazione

La documentazione di cui al punto 3) deve essere inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della firma del Disciplinare di concessione da parte del dirigente dell'U.T.R. competente (rif. Legge n. 122 del 04/08/2022).

11.3.5. Modalità di invio della documentazione

La documentazione di cui al punto 3) deve essere inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

Bergamo: dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it

11.3.6. Oggetto della pec

Al fine di semplificare, da parte dei competenti Dipartimenti Provinciali dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle richieste, è necessario indicare quale oggetto della pec il seguente:

REGIONE LOMBARDIA – Richiesta di registrazione concessione di polizia idraulica cod. concessione XXXXXX.

11.3.7. Ricevuta di registrazione

A registrazione avvenuta, l'Agenzia delle Entrate invierà a Regione Lombardia l'attestazione della registrazione dell'atto.

11.4. Registrazione del disciplinare di concessione con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso l'annullamento dei contrassegni telematici

Come già anticipato la seguente modalità è da adottarsi solo in forma residuale in quanto l'assolvimento dell'imposta di bollo attraverso l'annullamento dei contrassegni telematici (marche da bollo tradizionali), comporta un appesantimento della procedura amministrativa che prevede i seguenti adempimenti.

Il disciplinare di concessione, sottoscritto digitalmente dall'utente e dal dirigente dell'UTR, deve infatti riportare l'indicazione degli atti identificativi delle marche da bollo acquistate anticipatamente dall'utente.

È quindi necessario predisporre due atti firmati digitalmente e denominati "originale 1" e "originale 2" (con relativi allegati) sui quali indicare, prima della firma, i codici identificativi delle marche da bollo (che andranno conservate a cura del concessionario) e che dovranno aver data precedente o contestuale la formazione dell'atto ed essere assolti su due copie.

La documentazione necessaria per la registrazione da inviare all'Agenzia delle Entrate dovrà prevedere anche la "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000" relativa all'assolvimento dei contrassegni telematici, su cui dovranno essere apposti i contrassegni telematici stessi.

Solo in caso residuale è consentita la registrazione del disciplinare di concessione in formato cartaceo.

11.5. Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica

1. In seguito alla presentazione, da parte di un utente, di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene:

- 1.1. recuperato il codice presente nell'applicativo SIPIUI, associato alla pratica oggetto di aggiornamento;
- 1.2. l'iter è il medesimo di quello descritto per una pratica nuova, previa verifica da parte del funzionario competente del permanere delle condizioni di concedibilità.

11.6. Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia

1. In seguito alla presentazione di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene recuperato in SIPIUI il codice associato alla pratica, quindi:
2. il funzionario “istruttore” della pratica procede alla verifica se la pratica riguarda un corso d'acqua di competenza regionale o di AIPO;

11.6.1. se è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale, il funzionario “istruttore”:

1. verifica, che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati e in caso negativo, li richiede;
2. effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse;
3. qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;
4. qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;
5. quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
6. predispone il decreto di chiusura della concessione idraulica;
7. trasmette il decreto al concessionario ed al comune territorialmente competente;

11.6.2. se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO, il funzionario “istruttore”:

1. verifica, che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati e in caso negativo, li richiede;
2. chiede ad AIPO di verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse e nel caso siano state rimosse, se le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili;
3. qualora le opere non siano state rimosse, AIPO dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi e ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente;
4. il funzionario “istruttore” procede quindi alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
5. predispone il decreto di chiusura della concessione idraulica;
6. trasmette il decreto al concessionario ed al comune territorialmente competente.

11.7. Procedura relativa alla revoca

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del titolo concessorio, dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o inadempimento degli obblighi sottoscritti dal concessionario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

11.8. Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri di compatibilità idraulica su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere.

I pareri di compatibilità idraulica che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo alla realizzazione dello specifico intervento progettuale.

11.9. Concessioni multititolari

In linea generale, le concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale sono intestate ad un solo soggetto richiedente. In alcuni limitati casi (principalmente transiti arginali, rampe di collegamento e guadi o comunque anche altre tipologie di occupazioni) la concessione può essere intestata a più soggetti, ognuno dei quali è tenuto a corrispondere la rispettiva quota percentuale del totale del canone dovuto, così come definito nel disciplinare di concessione.

Considerato che la concessione multi-titolare è intestata a ogni singolo soggetto per percentuale di co-titolarità, nel caso un co-titolare non provveda al pagamento della propria quota del canone, non è possibile attribuire la responsabilità in solido agli altri soggetti.

Pertanto, in caso di omesso pagamento di uno dei co-titolari, l'amministrazione concedente è tenuta a procedere, con le varie fasi necessarie al recupero delle somme dovute (avviso bonario, ordinanza di ingiunzione e riscossione coattiva), solo nei confronti degli insolventi.

In fase di scadenza/rinnovo della concessione, i soggetti interessati, in caso di inadempienza di uno dei co-titolari, potranno subentrare per la quota di concessione dei soggetti inadempienti. In questo caso dovrà essere redatto, da parte dell'amministrazione concedente, un nuovo provvedimento che definisca per i nuovi co-titolari le rispettive percentuali di occupazione e ridetermini il relativo canone di concessione.

11.10. Specifiche per la semplificazione del rilascio dei pareri idraulici di AIPO nell'ambito dei procedimenti di nulla-osta

Le specifiche di cui al presente paragrafo integrano quanto già riportato al Titolo III PROCEDURE RILASCIO DELLE CONCESSIONI - **paragrafo 11.1.1** "corso d'acqua di competenza AIPO", esclusivamente in relazione al rilascio delle seguenti tipologie di nulla osta, di cui all'allegato F della d.g.r. XII / 3668/2024:

- Z.7 taglio piante e rimozione in alveo e sulle sponde;
- Z.8 manifestazioni sportive, culturali ecc...;
- Z.9 interventi di sfalcio su argini e scarpate e negli alvei attivi per superfici inferiori ad 1 ha;
- Z.10 taglio piante su argini e scarpate e negli alvei attivi per superfici inferiori ad 1 ha.

Per le sopracitate tipologie di interventi AIPO, con Determina n. 1209 del 16 ottobre 2020 avente per oggetto *"Processo di semplificazione pareri standard di polizia idraulica – Approvazione schemi condivisi pareri idraulici di pertinenza della DTI Lombardia Occidentale e Orientale"*, ha approvato quattro modelli (allegati a, b, c, d) di pareri di seguito definiti "standard" al cui interno sono riportate le prescrizioni e gli adempimenti a cui è tenuto sottostare il soggetto richiedente.

In assenza di un'ulteriore espressione di AIPO (da rilasciare entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'UTR) di un parere integrativo, con il quale AIPO ha facoltà di inserire ulteriori specifiche in merito all'istanza presentata dal singolo utente, l'Ufficio Territoriale Regionale competente può procedere, pertanto, al proseguo dell'iter istruttorio finalizzato al rilascio del nulla osta, allegando allo stesso il parere "standard".

AIPO ha comunque facoltà di comunicare all'UTR competente, anche prima della scadenza del termine dei 30 giorni, la volontà di non ritenere necessario procedere a produrre ulteriori integrazioni; in tal caso l'UTR è già nelle condizioni di poter proseguire l'iter, tenendo conto delle prescrizioni contenute nel parere "standard".

11.11. Specifiche operative per il rilascio delle concessioni di ponti pubblici e privati (carrabili, ferroviari, passerelle pedonali e/o ciclabili)

Fermo restando la normativa sovraordinata e di settore, si riportano alcune specifiche relative alle verifiche e ai relativi pareri di compatibilità, da rilasciare nell'ambito delle procedure di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale, delle infrastrutture (ponti).

11.11.1. Nuove realizzazioni

Per le nuove realizzazioni il parere di compatibilità idraulica deve valutare il manufatto in osservanza alle NTC 2018, capitolo 5 "Ponti", paragrafo 5.1.2.3 "Compatibilità idraulica:" e alle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture

pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006).

11.11.2. Rinnovi e Regolarizzazioni

Per le istanze di rinnovo delle concessioni e di regolarizzazioni delle infrastrutture esistenti delle tombature e dei ponti, dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto (adeguato, compatibile ma non adeguato o non compatibile) rispetto al regime idraulico del corso d'acqua in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006".

Nel caso in cui l'esito della verifica di compatibilità idraulica non rispetti i requisiti di cui al punto 3.3.1 della sopracitata direttiva e il manufatto risulti pertanto "non adeguato e non compatibile", la concessione potrà comunque essere rilasciata o rinnovata, applicando le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, così come previsto al punto 3.3.2. della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" - Allegato 4 delle "Norme d'Attuazione – Direttive di Piano" del P.A.I. La relazione di compatibilità idraulica dovrà altresì individuare gli interventi e le azioni necessarie per l'adeguamento del manufatto, previste dalla norma.

11.11.3. Progetto di adeguamento

In sede di rinnovo di concessioni o in fase di regolarizzazione di manufatti non adeguati e inclusi nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del P.A.I. e/o P2 e P3 del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (P.G.R.A.), dovrà essere predisposto il progetto di adeguamento, di cui al punto 3.3.3. della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", che costituisce l'allegato 4 delle "Norme d'Attuazione – Direttive di Piano" del P.A.I., tenendo anche in considerazione la presenza della vincolistica presente sull'area (es. vincoli storico-monumentali, ambientali, morfologici, urbanistici, viabilistici, sito specifici ecc...), le opere previste dalla pianificazione di bacino e gli impatti sulle condizioni idrauliche all'intorno.

In *Allegato 2* sono riportati i moduli tipo per la redazione delle domande di concessione e delle convenzioni (vedi Allegato G della d.g.r. XII/3668/2024).

12. OSSERVAZIONI FINALI

Il presente documento, Elaborato Normativo, costituisce, con la Premessa Generale, l'Elaborato tecnico e gli elaborati grafici, parte integrante del “DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA”.

Il presente **Documento**, redatto in conformità all'Allegato D - “*Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale*” della d.g.r. XII/3668 del 16 dicembre 2024, sostituisce le norme contenute negli studi:

- “*Esercizio comunale dell'attività di polizia idraulica sul reticolo minore – Relazione tecnica e Regolamento di Polizia Idraulica*” del Comune di Brembilla, redatto nel 2009 ai sensi della L.R. 1/2000 e delle successive disposizioni normative (d.g.r. 7/7868 del 25/1/2002 e d.g.r. 7/13950 del 1/8/2003) in materia di Polizia Idraulica e che ha ottenuto parere favorevole dall'UTR (ex Sede Territoriale) di Bergamo prot. n. AD06.2008.0007557 del 11/07/2008;
- “*Esercizio comunale dell'attività di polizia idraulica sul reticolo minore – Relazione tecnica e Regolamento di Polizia Idraulica*” del Comune di Gerosa, redatto nel 2011 ai sensi della L.R. 1/2000 e delle successive disposizioni normative (d.g.r. 7/7868 del 25/1/2002 e d.g.r. 7/13950 del 1/8/2003) in materia di Polizia Idraulica e che ha ottenuto parere favorevole dall'UTR (ex Sede Territoriale) di Bergamo prot. n. AE02.2011.0002473 del 1/03/2011.

Il “**Documento di Polizia Idraulica**”, trattandosi di atto predisposto in recepimento di norme sovraordinate, è da considerarsi a tutti gli effetti - così come la stessa d.g.r. di polizia idraulica - atto prevalente rispetto agli altri atti del PGT; in tal senso è obbligatorio, in fase di redazione dello strumento urbanistico o di sua variante, **recepirla i contenuti tanto nel Documento di Piano che nel Piano delle Regole** (v. art. 8 Allegato D della d.g.r. XII/3668/2024).

NOTA

Il presente Elaborato recepisce la richiesta di integrazioni ricevuta da UTR Bergamo in data 21/01/2026, *"Pratica 135/RM (da citare nelle risposte) – D.G.R. XII/3668 del 16/12/2024 – Comunicazione avvio e interruzione procedimento amministrativo ex L.241/90, L.R. 1/2012 relativo al "Documento di Polizia Idraulica" del Comune di Val Brembilla (BG)." - Richiedente: Amministrazione Comunale di Val Brembilla – RICHIESTA INTEGRAZIONI"*.

In particolare, le modifiche al presente Elaborato Normativo riguardano:

- **Cap. 2 "Finalità dell'Attività di polizia idraulica";**
- **Cap. 3 "Reticolo Principale e Minore del territorio comunale di Val Brembilla";**
- **Cap. 4: "Norme di polizia idraulica";**
 - Par. 4.1 "Attività vietate";
 - Par. 4.2 "Lavori e opere soggetti a concessione";
 - Par. 4.4 "Lavori e opere soggette a nulla osta idraulico";
 - Par. 4.8.6 "Manutenzione degli alvei del reticolo idrico";
- **Cap. 5: "Fasce di rispetto appartenenti al reticolo idrico minore";**
- **Cap. 6: "Scarichi in corso d'acqua":**
 - Par. 6.7 "Rilascio dell'autorizzazione a fini idraulici";
- **Cap. 7: "Fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto";**
- **Cap. 9: "Concessioni, violazioni e autorizzazione paesistica":**
 - Par. 9.1 "Richiesta di autorizzazioni e concessioni";
 - Par. 9.1.1 "Obblighi del concessionario";
 - Par. 9.1.2 "Cessione/subconcessione";
 - Par. 9.3 "Autorizzazione paesistica";
 - Par. 9.5 "Sdemanializzazioni e alienazioni";
 - Par. 9.10 "Rogge attivate da derivazioni e alvei dismessi".

Si precisa, inoltre, che nel presente *Documento* sono state recepite le disposizioni derivanti dal nuovo Programma di Tutela e Uso delle Acque secondo quanto contenuto all'interno della nuova d.g.r. 8 giugno 2026, n. XII/6275 *"Approvazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003"*.

ALLEGATI

ALLEGATO 1:

Allegato F della D.G.R. XII/3668/2024:
“Canoni regionali di concessione di polizia idraulica”

CANONI REGIONALI DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
A	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volt e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	€ 1,74 per metro lineare Importo minimo € 87,00
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volt, linee tecnologiche con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€ 3,48 per metro lineare Importo minimo € 174,00
Note per A.1 A.2	Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come una linea separata. Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata. Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti; per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali. Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (A.1 e A.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla presente deliberazione.	
A.3	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali di infrastrutture della rete di telecomunicazione o comunicazione elettronica.	Gratuito
	Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto i canoni di polizia idraulica, così come stabilito da sentenze della Corte di Cassazione (es: sentenza n. 14789/2014 e n. 17537/2015). Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.	
C	Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi	
C.1	Ponti di collegamento a fondi interclusi.	€ 87,00
Note per C.1	Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006. Il canone è stabilito per opera e si applica ai manufatti di larghezza dell'impalcato fino a metri 5.00 adeguati e compatibili o compatibili ma non adeguati. Se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone subirà il raddoppio (€ 174,00). Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo intercluso nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note, non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4 per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla presente deliberazione.	
C.2	Passerelle - ponti - tombinature – sottopassi.	€ 4,62 per metro quadro Importo minimo € 174,00
Note per C.2	Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006. Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione: € 2,31 per metro quadro. Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione. Se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone subirà un aumento: € 9,24 per metro quadro. Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, si deve computare un ulteriore canone (di pari importo unitario a quello della copertura) per la sola superficie occupata dall'edificio (indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia). Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Il raddoppio si applica su tutta la superficie dell'impalcato utilizzata per il calcolo del canone. Solo per i ponti adeguati e compatibili che attraversano i grandi fiumi, considerato il notevole sviluppo dell'impalcato, si stabilisce che per superficie superiore a 5.000 mq il raddoppio del canone si applica solo sull'area occupata dalle pile e dalle spalle. Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note, non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4 per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla presente deliberazione. Gli attraversamenti (ponti) e le percorrenze in aree demaniali delle infrastrutture ferroviarie non sono soggetti al pagamento di alcun canone di polizia idraulica, così come stabilito da sentenza della Corte di Appello di Milano n. 957 del 17 marzo 2017. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
S	Scarichi	
S.1	Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali.	€ 87,00
Note per S.1	Il canone è applicato per ogni bocca di scarico. Al calcolo del canone per gli scarichi S.1 sono applicati i seguenti parametri correttivi: - Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": - che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; - che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è raddoppiato; - Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero. Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (S.1), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1b dell'Allegato H alla presente deliberazione	
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€ 174,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo € 174,00 Importo massimo € 1.740,00
Note per S.2	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm € 174,00; da 16 a 30 cm € 348,00; da 31 a 45 cm € 522,00; ecc....) Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata. Al calcolo del canone per gli scarichi S.2 sono applicati i seguenti parametri correttivi: - Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7", dotati di vasca di accumulo in grado di trattenere le portate in arrivo e rilasciarle dopo l'evento di piena è applicata la seguente riduzione: € 87,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli; - Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": - che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; - che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": è applicato il seguente aumento: € 348,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli; - Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; Restano valide tutte le prescrizioni dalle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi, che non rispettino il Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (seppure associati a interventi tenuti all'applicazione del regolamento stesso), e/o che non sono compatibili con il regime del corso d'acqua ricettore, potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere adeguati entro 5 anni prorogabili fino ad un massimo di 10 a seconda della complessità tecnica e/o dell'impatto economico o a seconda della numerosità degli interventi. Il Dirigente competente, sulla base di una specifica istruttoria tecnico-economica, valuterà l'opportunità e la durata della proroga. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Lo scarico è classificato "con occupazione" qualora presenti le seguenti caratteristiche: condotte a sezione aperta, o a sezione chiusa ma in galleria o con manufatto di protezione di dimensioni superiori rispetto al manufatto di scarico. Gli scarichi finalizzati unicamente alla restituzione delle acque emunte da pozzi di prima falda, realizzati al solo scopo di controllare la risalita della falda nell'area milanese e senza uso dell'acqua estratta, sono esentati dal pagamento del canone di polizia idraulica e soggetti esclusivamente all'acquisizione del nulla osta idraulico al fine di valutare le portate restituite e la capacità ricettiva del corso d'acqua (D.g.r. n. 35228 del 24 marzo 1998) Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (S.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1b dell'Allegato H alla presente deliberazione	
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	€ 522,00
Note per S.3	Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e dalle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi che non rispettino i parametri del PTUA potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento delle opere. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.	
T	Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	€ 87,00
Note per T.1	Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per le rampe di collegamento agli argini/alzaie sia pedonali che carrabili. Nella stessa tipologia sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Le stesse modalità si applicano ai guadi. Il concessionario che utilizza una rampa privata di collegamento ad un argine ad uso viabilistico rilasciato ad un ente pubblico secondo la tipologia T.2 è comunque soggetto al pagamento del canone T.1 per l'utilizzo della rampa. La concessione è rilasciata per unità immobiliare servita. Se un transito con rampa o un guado consentono l'accesso a più unità immobiliari l'importo non può essere suddiviso fra più utilizzatori e ogni titolare paga l'intero importo in tabella. La manutenzione degli argini e delle rampe di collegamento ad altre strade di viabilità ordinaria sono a carico dell'autorità idraulica competente mentre la manutenzione delle rampe e dei guadi di uso privato è in capo ai concessionari. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli.	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	€ 174,00 per chilometro Importo minimo € 174,00

Note per T.2	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro o frazione. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada, liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail, impianti di illuminazione e rampe di collegamento fra gli argini/alzaie e le altre strade pubbliche connesse. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici (Vedi punto 1 delle Note Generali).	
T.3	Transito e guadi per fruizione turistica (solo per enti pubblici).	Gratuito
Note per T.3	Le concessioni per i transiti e guadi sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, impianti di illuminazione e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.	
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
O	Occupazione di aree demaniali	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo, zootecnico e/o venatorio, e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 243,56 per ettaro Importo minimo € 174,00
Note per O.1.1	In caso di uso plurimo dell'area, intestato al medesimo titolare, (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. È esclusa la possibilità di utilizzi differenti, dello stesso bene demaniale, da parte di due soggetti diversi. Il canone si applica per ettaro o frazione. Ad ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, può essere concesso gratuitamente solo un'autorizzazione per anno solare. Gli interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nullasta idraulico da rilasciare per singolo intervento (vedi voce Z.10) Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono affidate a titolo oneroso secondo la presente tipologia di canone O.1.1. I titolari di concessione per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali.	€ 197,17 per ettaro Importo minimo € 174,00
Note per O.1.2	Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro o frazione. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le concessioni relative a beni demaniali finalizzate alla realizzazione di impianti di pioppicoltura e di arboricoltura da legno, sono rilasciate o rinnovate solo ad aziende agricole certificate secondo i principi della gestione forestale sostenibile (LR 31/2008 art. 50 bis comma 2 -Arboricoltura da legno e pioppicoltura).	
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	€ 0,24 per metro quadro Importo minimo € 174,00
Note per O.2	Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo, softair). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi. Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 4,62 per metro quadro Importo minimo € 174,00
O.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 2,31 per metro quadro Importo minimo € 1.159,80
O.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 1,16 per metro quadro Importo minimo € 2.319,66
O.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,58 per metro quadro Importo minimo € 11.598,26
Note per O.3	Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale è presente un corpo di fabbrica, si computa come un'altra area, pari alla superficie occupata dall'edificio, indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia. Se sull'area demaniale sono presenti pali o tralicci nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari (cat. A.1 e A.2), riconducibili alla medesima titolarità, questi sono conteggiati come opere a sé stanti e il canone deve essere calcolato e richiesto senza però applicare il raddoppio dovuto per l'occupazione delle medesime aree. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. Rientrano in questa categoria anche le porzioni di aree demaniali che si estendono a retro di muri e/o opere di difesa spondale.	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 115, comma 3, D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene (escluso gli sfalci, vedi voce O.6).	Gratuito
Note per O.4	Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene è prevista la concessione a titolo gratuito, anche per uso agricolo, subordinata all'osservanza delle attività di manutenzione dell'area al fine di mantenerne e garantirne la funzionalità idraulica. Le attività e le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno definite in sede di concessione.	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 174,00
Note per O.5	Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.6	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici superiori a 1 ettaro	€ 27,93/ha Importo minimo € 174,00

Note per O.6	Gli interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro sono a titolo gratuito e sono soggetti a nulla osta idraulico (vedi voce Z.9) Sono ammessi più sfalci per anno solare.
OPERE/ATTIVITÀ SOGGETTE A NULLA OSTA IDRAULICO (elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo)	
Codice	Descrizione voci
Z.1	Sistemazione terreni in fascia di rispetto (consolidamento, sistemazione versanti, bonifiche e livellamenti di terreni e scavi)
Z.2	Sistemazione aree in fascia di rispetto (parchi, giardini, cortili, piazze e aree attrezzate, strade, marciapiedi, piste ciclopedonali, impianti di illuminazione e segnaletica varia (esclusi cartelli pubblicitari))
Z.3	Sistemazione edifici in fascia di rispetto (manutenzione ordinaria e/o straordinaria senza aumenti di volumetria e modifiche di destinazione d'uso, ponteggi provvisori ecc...)
Z.4	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti a una concessione di derivazione di acqua pubblica
Note per Z.4	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti alla concessione di derivazione. Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.
Z.5	Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di attraversamento e opere di derivazioni esistenti
Z.6	Posa di reti tecnologiche (fognature, acquedotti, fibre ottiche, linee elettriche, ecc...) e/o recinzioni, parapetti e protezioni in fascia di rispetto
Z.7	Taglio piante e rimozione di vegetazione morta in alveo e/o sulle sponde (taglio alberature, recupero piante divelte e materiali legnosi)
Z.8	Attività temporanea per manifestazioni sportive, culturali ecc... nonché attività di pascolo e transumanza
Z.9	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro. Il nulla-osta idraulico è da rilasciare per singolo intervento. Sono ammessi più sfalci per anno solare.
Note per Z.9	Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.6
Z.10	Interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi di aree con estensione fino a un ettaro
Note per Z.10	Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.1.1. Il nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento. I titolari di nullaosta, per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I titolari di nullaosta devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITab" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web http://www.denunciataglioboschi.servizi.it . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni.
Z.11	Realizzazione e manutenzione di difese radenti (difese spondali, muri o scogliere, ecc...) che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo
Note per Z.11	Interventi di autoprotezione realizzati da soggetti privati nel rispetto delle condizioni idrauliche e funzionali al buon regime del corso d'acqua (per quelle realizzate da enti pubblici vedi punto 10 delle note generali)

Note Generali

1.	Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
2.	Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a € 87,00 o € 174,00 in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.
3.	Nel caso di multi-titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a € 17,40
4.	Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera.
5.	I canoni per le escavazioni di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile.
6.	Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombinature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
7.	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti alla concessione di derivazione.
8.	I canoni indicati in tabella sono raddoppiati in caso di occupazione delle aree del demanio idrico. Le modalità di applicazione sono riportate nelle note specifiche di ogni tipologia di opere. Il raddoppio dei canoni in caso di occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti al reticolo idrico principale.
9.	I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppato per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia.
10.	La realizzazione e manutenzione di opere idrauliche da parte di Enti Pubblici (difese spondali, muri o scogliere, briglie, soglie, ecc...) in aree del demanio idrico e/o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, funzionali al buon regime del corso d'acqua, non è soggetta al rilascio di concessione né al pagamento di alcun canone; nell'iter procedimentale per la realizzazione delle stesse è comunque necessario, ai sensi del R.D. n. 523/1904, acquisire l'autorizzazione idraulica dell'autorità idraulica competente.
11.	Gli attraversamenti pedonali dei corsi d'acqua montani di limitata rilevanza, che non ostacolano il regime naturale del corso d'acqua (attraversamenti della rete sentieristica e simili), non sono soggetti al rilascio di concessione/nulla osta da parte dell'Autorità Idraulica competente.
12.	Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, debba essere applicato.

ALLEGATO 2:

Allegato G della D.G.R. XII/3668/2024: “Modelli”

Sommario

▪ <u>Decreto di Approvazione del Disciplinare di Concessione</u>	<u>2</u>
▪ <u>Schema di Disciplinare di Concessione</u>	<u>6</u>
▪ <u>Convenzione tra Comune e il Consorzio</u>	<u>9</u>
▪ <u>Convenzione tra Comune e la Comunità Montana</u>	<u>14</u>
▪ <u>Convenzione per la gestione delle Interferenze di Linee Tecnologiche/Infrastrutture esistenti e nuove/scarichi nel Reticolo Idrico di competenza Regionale</u>	<u>19</u>
▪ <u>Convenzione per la gestione delle Interferenze di Linee Tecnologiche/Infrastrutture esistenti e nuove/scarichi nel Reticolo Idrico di competenza Regionale (con società affidatarie/gestori del servizio idrico integrato)</u>	<u>29</u>
▪ <u>Convenzione per la gestione delle Interferenze di Linee di Telecomunicazioni esistenti e nuove con il Reticolo Idrico di competenza Regionale</u>	<u>43</u>
▪ <u>Convenzione per la gestione delle Interferenze di Infrastrutture viarie esistenti e nuove con il Reticolo Idrico Principale di competenza Regionale (con i gestori/proprietari di ponti stradali)</u>	<u>49</u>
▪ <u>Convenzione per la gestione delle Interferenze di Linee Tecnologiche/Infrastrutture esistenti e nuove/scarichi nel Reticolo Idrico di competenza Comunale</u>	<u>61</u>
▪ <u>Elenco dati e documenti necessari alla presentazione della domanda di Polizia Idraulica</u>	<u>70</u>
▪ <u>Check List per la redazione delle Verifiche Idrauliche</u>	<u>72</u>
▪ <u>Informativa relativa al Trattamento dei Dati Personali</u>	<u>73</u>

DECRETO DI APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA AL/ALLA («DITTA/RICHIEDENTE») PER L'INTERFERENZA/AREA DEMANIALE SUL CORSO D'ACQUA («CORSO_DACQUA») («N_PROGR»). IN COMUNE DI PROV (___) PER («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO») - ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE [da eliminare nel caso non sia dovuta la cauzione]

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE _____

VISTI:

- il r. d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r. d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- l'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l'art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- la l. r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";
- la l. r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l. r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)";
[da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]
- la l. r. 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali";
- l'art. 6 della l. r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale";
- la l. r. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- la l. r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la DGR n. ____ del ____ "Provvedimento Organizzativo ____";
- la d.g.r. _____ [inserire riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di decreto]

ESAMINATA l'istanza di («DITTA_RICHIEDENTE») con sede in («CITTÀ») prov (___). (<<INDIRIZZO») Cod. Fisc. /part. IVA («CODICE FISCALE o P.IVA»), pervenuta in data ____ ed

assunta al protocollo n. _____, intesa ad ottenere la concessione di POLIZIA IDRAULICA PER L'INTERFERENZA SUL CORSO D'ACQUA («CORSO_D'ACQUA») («N_PROGR»), individuata dal / dai mappale/i OPPURE in corrispondenza del/dei mapp. n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di _____, prov. () per («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO»)

RILEVATO che il citato corso d'acqua è inserito nel Reticolo Idrico Principale e che, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 108, lettera i), l.r. 1/2000, Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Regionale _____ esercita sullo stesso le funzioni di Autorità Idraulica competente;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]

CONSIDERATO che il citato corso d'acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla competenza di AIPO come stabilito con la d.g.r. n. _____ del [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]

VISTA la nota protocollo n. _____ con la quale AIPO ha trasmesso parere idraulico favorevole e che il/la suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE») realizzi quanto richiesto, secondo quanto previsto nel progetto allegato;

PRESO ATTO:

- della relazione istruttoria, redatta da Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale _____ in data _____ in cui sono recepiti i pareri acquisiti (in caso di competenza AIPO) / in cui è espresso parere idraulico favorevole;
- del corretto versamento degli importi dovuti dal richiedente (*inserire gli importi: canone, eventuali arretrati, imposte di bollo, bolli per la registrazione degli atti*)

VERIFICATA a seguito dell'istruttoria esperita la sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione per la durata di _____ («NUMERO in lettere»);

VISTO l'allegato schema di disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINE DI 90 GG]

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnico-amministrativo entro il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. _____ del [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO OLTRE IL TERMINE DI 90 GG]

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnico-amministrativo oltre il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. _____ del _____ (presente deliberazione), a causa di [SPECIFICARE i necessari approfondimenti istruttori la complessità della procedura istruttoria altra circostanza riferita al procedimento specifico].

DATO ATTO che:

- Il termine del procedimento è stabilito alla data di firma del presente decreto;
- l'efficacia della concessione decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare da parte del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, previa sottoscrizione da parte dell'utente;
- Il presente provvedimento non costituisce presunzione di legittimità dell'opera/manufatto in questione sotto il profilo edilizio o sotto altri profili e comunque diverso da quello inerente alla "polizia idraulica".

RITENUTO di rilasciare al/alla suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE») la concessione di Polizia Idraulica di cui trattasi per («DURATA_CONCESSIONE ____ («NUMERO in lettere») successivi e continui, decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente del disciplinare di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione stesso.

[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CANONE]

CONSIDERATO che il canone di concessione dovuto ai sensi dell'allegato F) della d.g.r. n. ____ del ____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione]; è quantificato in € ____ e dovrà essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 (se soggetto privato o sul capitolo 3.0100.03.13252 se ente pubblico) - stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

[SE LA CONCESSIONE NON È SOGGETTA A CANONE]

VERIFICATO che la concessione oggetto del presente provvedimento non è soggetta a canone ai sensi delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. ____ del ____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

DATO ATTO che l'istante:

[SE LA CONCESSIONE NON È SOGGETTA A CAUZIONE]

- non è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10, a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;

[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CAUZIONE]

- ha provveduto a prestare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10, a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante ____ («SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»).

[ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA: indicare uno dei seguenti casi]

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE NON SOGGETTO A ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE – ART. 83, C.1 E ART. 67, C.1 LETTERA B), DEL D.LGS. N. 159/2011):

La concessione non è soggetta all'acquisizione della comunicazione antimafia

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE SOGGETTO A ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE – ART. 83, C.1 E ART. 67, C.1 LETTERA B), DEL D.LGS. N. 159/2011:

La concessione è soggetta all'acquisizione preventiva della comunicazione antimafia

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, IL CUI VALORE SIA SUPERIORE A € 150.000,00 – ART. 91, C.1 lettera b) DEL D.LGS. N. 159/2011:

La concessione è soggetta all'acquisizione preventiva dell'informazione antimafia

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE SU TERRENO AGRICOLO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI AIUTI ECONOMICI – ART. 83, C.3 BIS E ART. 91, C.1 BIS, DEL D.LGS. N. 159/2011:

La concessione è soggetta all'acquisizione preventiva dell'informazione antimafia

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE SU TERRENO AGRICOLO PER IL QUALE POTREBBERO ESSERE RICHIESTI SUCCESSIVAMENTE AIUTI ECONOMICI – ART. 83, C.3 BIS E ART. 91, C.1 BIS, DEL D.LGS. N. 159/2011):

La concessione è soggetta solo alla preventiva acquisizione della comunicazione antimafia, ma viene sottoposta a condizione risolutiva. All'atto della richiesta degli aiuti economici permane l'obbligo in capo al soggetto richiedente di darne comunicazione tempestivamente a Regione e di inviare la relativa informazione antimafia all'amministrazione concedente, pena la decadenza della concessione medesima.

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi;

D E C R E T A

1. di rilasciare alla/al «DITTA_RICHIEDENTE» la Concessione di Polizia Idraulica per l'interferenza/occupazione sul corso d'acqua «CORSO_D'ACQUA» («N_PROGR>>»), individuata dal / dai mappale/i OPPURE in corrispondenza del/dei mapp. n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di «COMUNE prov ()», per la realizzazione di «OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO», per «DURATA_CONCESSIONE _____» («NUMERO in lettere») successivi e continui, decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione da parte del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, previa sottoscrizione da parte dell'utente;
2. di approvare l'allegato schema di disciplinare rep. n. _____, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;

[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CANONE]

3. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come sopra determinato ai sensi dell'Allegato F alla d.g.r. n. _____ del _____ (presente deliberazione), pari a € verrà versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 (se soggetto privato sul capitolo 3.0100.03.13252 se ente pubblico) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CAUZIONE]

4. di dare atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore di Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante _____ «SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»;
5. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione;
6. di stabilire che il Concessionario deve tenere sollevato e indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio;
7. di stabilire che sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente atto (nel caso il disciplinare di concessione sia soggetto alla registrazione sulla base di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia);
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente, unitamente allo schema di disciplinare per la sottoscrizione;
9. di subordinare l'efficacia della concessione alla sottoscrizione del disciplinare da parte del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, previa sottoscrizione, entro 30 giorni dal ricevimento, dello schema di disciplinare, da parte del richiedente

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale _____

REGIONE LOMBARDIA

* * *

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, in _____, tra la Regione Lombardia – Cod. Fisc. 80050050154, di seguito denominata Concedente, rappresentata da _____ in qualità di Dirigente della _____ e «DITTA_ RICHIEDENTE» con sede in «CITTA» , «INDIRIZZO» - «CODICE FISCALE o PIVA» , di seguito denominata Concessionario, rappresentata da «NOME» , in qualità di «QUALIFICA», si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza in _____ atti n. Protocollo _____) **[e relativo progetto n. _____, allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale].**

Art. 1 – Oggetto della concessione.

Oggetto della Concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al «CORSO_D'ACQUA», individuata **dal/dai mappale/i** n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di _____ (___), **per la realizzazione delle seguenti opere/per il seguente uso:** _____.

Art. 2 – Durata.

La concessione viene rilasciata per la durata di anni «DURATA_CONCESSIONE» («NUMERO in lettere») successivi e continui a far tempo dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione da parte del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, previa sottoscrizione da parte dell'utente.

La concessione può essere rinnovata su presentazione di apposita istanza, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 3 – Obblighi generali del Concessionario.

L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto, caricato nel sistema informativo regionale SIPIUI, che si intende integralmente richiamato nel presente atto anche se non materialmente allegato. Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato **l'area /e le opere** di cui trattasi; deve eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

In particolare, il concessionario deve «EVENTUALI PRESCRIZIONI»

è fatto obbligo al titolare della concessione demaniale di comunicare alla Autorità idraulica competente ogni modifica nell'utilizzo del bene demaniale, sino a tale comunicazione ed al perfezionamento del provvedimento di concessione nei confronti del subentrante egli rimane titolare della suddetta concessione e soggiace agli obblighi derivanti, ivi compreso il pagamento dei relativi canoni.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente il canone annuo nella misura e con le modalità previste al successivo articolo 4.

[«se dovuta la cauzione» Il Concessionario è tenuto altresì a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.]

Art. 4 – Canone di concessione [«se dovuta la cauzione/indennità di occupazione» e cauzione a garanzia e indennità di occupazione].

Il canone annuo è stabilito in € «IMPORTO» calcolato sulla base dell'Allegato F ai sensi della d.g.r. n. _____ del [inserire i riferimenti della presente deliberazione].

Il canone:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;
- così come previsto dalla l. r. 29 giugno 2009, n. 10, art. 6 c. 6, è aggiornato con cadenza annuale, al tasso di inflazione programmata indicato nell'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria;

- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di future leggi o provvedimenti.

[«se dovuta la cauzione» La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è stabilita in € «IMPORTO» (art. 6, l.r. 29 giugno 2009, n. 10).]

Art. 5 – Diritti dei terzi.

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 6 – Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.

Art. 7 – Decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca.

La concessione è nominale e pertanto il concessionario non può sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» senza l'espresso consenso dell'amministrazione concedente-

Il diverso uso dell'area demaniale [o la realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del presente disciplinare], non preventivamente autorizzato/a dal Concedente, comporta la decadenza della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti.

In caso di decadenza, della concessione il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

In caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della domanda di rinuncia o comunque fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

L'amministrazione concedente si riserva di verificare attraverso le seguenti modalità e tempistiche (definire le modalità e le tempistiche _____) l'osservanza da parte del concessionario degli obblighi di cui all'articolo 3. Nel caso dalle verifiche effettuate siano rilevate delle difformità o dei mancati adempimenti da parte del concessionario, l'amministrazione concedente potrà procedere alla revoca della concessione.

Art. 8 – Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

Art. 9 – Richiamo alle disposizioni di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica.

Art. 10 – Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Milano.

Art. 11 – Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in «CITTA» , «INDIRIZZO» .

Letto ed approvato

REGIONE LOMBARDIA

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE _____

«DITTA_RICHIEDENTE»

IL «QUALIFICA»

«NOME»

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.

REGIONE LOMBARDIA

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE _____

«DITTA_RICHIEDENTE»

IL «QUALIFICA»

«NOME»

Il presente disciplinare è redatto in due copie originali e consta di n. ... pagine.

CONVENZIONE
tra
COMUNE DI _____
E IL CONSORZIO _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, negli Uffici del _____, siti in _____, via _____

tra

il Comune _____, di seguito semplicemente **"il Comune"**, codice fiscale n. _____, nella persona del _____, Dott. _____, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del _____

e

il Consorzio di Bonifica _____, codice fiscale _____, con sede in _____, via _____, di seguito semplicemente **"il Consorzio di Bonifica"**, nella persona del Presidente/Direttore *pro tempore*, Dott. _____, a ciò incaricato con deliberazione del C.d.A. n. _____ del _____

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali» ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007»;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale»;
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione

dei corsi d'acqua";

- la D.g.r. n. ____/... del ..., "..." _____[inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione];

PREMESSO che:

- l'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore..., i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della l.r. 31/2008, gli enti locali possono stipulare con i Consorzi di Bonifica apposite convenzioni per la gestione del reticolo idrico minore;
- con la D.g.r. n. ____/____del _____, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il _____, facente parte del Reticolo Idrico Minore, insiste sul comprensorio del Consorzio di Bonifica _____;
- il Comune ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che il Consorzio di Bonifica _____ assuma la gestione e la manutenzione del corso d'acqua _____;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare il Consorzio di Bonifica quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

Articolo 2 – Oggetto

La presente Convenzione individua e disciplina le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere sul _____, regolando condizioni e modalità di esecuzione.

Articolo 3 – Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni _____, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. Il Consorzio di Bonifica dovrà manifestare per iscritto, almeno 60 giorni prima della scadenza, la propria volontà di rinnovo della Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di gravi inadempimenti del Consorzio di Bonifica rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

Articolo 4 – Attività Consorzio di Bonifica

1. Il Consorzio di Bonifica si impegna a:

- eseguire sul _____ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al _____, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del _____ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
- sorvegliare il _____ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività

2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate il Consorzio di Bonifica dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla d.g.r. n. ____/_____ del _____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con Delibera Comunale n. _____ del _____ (inserire gli estremi di riferimento dell'atto).

Articolo 5 – Funzioni Comune

1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul _____ ed è l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti al bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.
2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti al _____ saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore del Consorzio di Bonifica. Tali risorse dovranno essere utilizzate dal Consorzio di Bonifica esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.
3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire al Consorzio di Bonifica indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

1. Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno

trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

2. Il Consorzio di Bonifica:

- dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dalla normativa in vigore;
- si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
- si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Articolo 7 – Responsabilità e manleva

1. Il Consorzio di Bonifica è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.

2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune, _____.

3. Il Consorzio di Bonifica esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

Articolo 8 – Rinuncia, modifiche.

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.

2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 9 – Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, il _____

Per il Consorzio di Bonifica
Il Presidente/Direttore del consorzio

Per il Comune
Il _____

CONVENZIONE
tra
COMUNE DI _____
E LA COMUNITA' MONTANA _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, negli Uffici del _____, siti in _____, via _____

tra

il Comune _____, di seguito semplicemente "**il Comune**", codice fiscale n. _____, nella persona del _____, Dott. _____, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del _____

e

la Comunità Montana _____, codice fiscale _____, con sede in _____, via _____, di seguito semplicemente "**la Comunità Montana**", nella persona del Presidente/Direttore *pro tempore*, Dott. _____, a ciò incaricato con deliberazione del _____ n. _____ del _____

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali» ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007»;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale»;
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione

dei corsi d'acqua";

- la D.g.r. n. ____/____ del ____, "[inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione];

PREMESSO che:

- l'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore..., i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l.r. 19/2008, le comunità montane possono gestire funzioni e servizi delegati dai comuni, sulla base di quanto regolato in apposita convenzione;
- con la D.g.r. n. ____/____ del ____, "[inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione], Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il Comune fa parte della Comunità Montana e ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che la stessa assuma la gestione e la manutenzione del corso d'acqua _____;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare la Comunità Montana quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

Articolo 2 – Oggetto

La presente Convenzione individua e disciplina le attività che la Comunità Montana è chiamata a svolgere sul _____, regolando condizioni e modalità di esecuzione.

Articolo 3 – Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni _____, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. La Comunità Montana dovrà manifestare per iscritto, almeno 60 giorni prima della scadenza, la propria volontà di rinnovo dalla Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di gravi inadempimenti della Comunità Montana rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

Articolo 4 – Attività Comunità Montana

1. La Comunità Montana si impegna a:

- eseguire sul _____ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al _____, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del _____ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
- sorvegliare il _____ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività.

2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate la Comunità Montana dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla D.g.r. n. __/___ del ___, [inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione] (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con Delibera Comunale n. _____ del _____ (inserire gli estremi di riferimento dell'atto).

Articolo 5 – Funzioni Comune

1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul _____ ed è, quindi, l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.

2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il _____ saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore della Comunità Montana in una quota almeno pari al 50%. Tali risorse dovranno essere utilizzate dalla Comunità Montana esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.

3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire alla Comunità Montana indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

1. Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.
2. La Comunità Montana:
 - dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dalla normativa in vigore;
 - si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
 - si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
 - si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
 - si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 - si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Articolo 7 – Responsabilità e manleva

1. La Comunità Montana è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.
2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune, _____.
3. La Comunità Montana esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

Articolo 8 – Rinuncia, modifiche.

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.
2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 9 – Definizione delle controversie

2. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, il _____

Per la Comunità Montana
Il Presidente/Direttore

Per il Comune
Il _____

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE TECNOLOGICHE / INFRASTRUTTURE
ESISTENTI E NUOVE / SCARICHI NEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA REGIONALE

TRA

REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito Regione) rappresentata per il presente atto da, nella sua carica di dirigente, domiciliato per la sua funzione presso la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, in forza di delega conferitagli dalla Giunta con deliberazione n. del

e

La società (di seguito) con sede in, Via n., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n., R.E.A. n., rappresentata da Dott. legale rappresentante in virtù di procura Notaio in del rep. n., raccolta n.

PREMESSO CHE:

- a) *la società costituita in attuazione*
- b) *altre eventuali premesse relative alla società e alle partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti*
- c) *altre eventuali premesse relative all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze [di seguito i casi previsti]*
 - I. *Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;*
 - II. *Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
 - III. *I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall'autorità per l'energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
 - IV. *I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistici presso i ministeri competenti.*
- d) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre

2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i., con decreto del Direttore Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016, con D.G.R. n. X/7581 del 18 dicembre 2017, n. XI/698 del 24 ottobre 2018, con D.D.G. Territorio e Protezione Civile n. 16869 del 22 novembre 2019, con D.G.R. n. XI/4037 del 14 dicembre 2020, con D.G.R. n. XI/5714 del 15 dicembre 2021, con D.D.G. n. 17926 del 6 dicembre 2022 e con D.G.R. n.del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;

- e) la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, articolo 13, prevede che Regione possa stipulare con i soggetti titolari di rapporti concessori relativi al demanio idrico specifiche convenzioni;
- f) la D.G.R. n.del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con Regione;
- g) la società con nota n..... del, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (art. 13 c.2), ha proposto a Regione la volontà di stipulare una convenzione ai fini della regolarizzazione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;
- h) la società con nota n..... del, ha trasmesso a Regione l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, anche su supporto cartografico digitale georeferenziato (allegato), con il reticolo idrico principale di competenza regionale ad oggi note e indicate negli allegati
- i) Regione ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle Parti e applicando alle stesse quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e dalla presente convenzione;
- j) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte della società, nonché per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- k) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei singoli provvedimenti concessori individuati negli allegati, per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, note all'atto della presente convenzione;
- l) la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all'art. 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione

nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per Regione un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;

- m) la quantificazione degli importi dovuti dalla società a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili, quanto già versato per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale/AIPO:

- a) le modalità di gestione dei provvedimenti di Polizia idraulica in essere e di rilascio dei nuovi provvedimenti di concessione relativi all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali;
- b) le modalità di pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle concessioni per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche/infrastrutture, gli scarichi e le occupazioni di aree demaniali di proprietà/in gestione della società ed il demanio idrico in gestione alla Regione.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione, la società..... si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell'opera.

La società si impegna a provvedere all'inserimento dei dati delle opere nel sistema informatico della Regione "Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche" (nel seguito S.I.P.I.U.I.), entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e a pena di revoca dai benefici previsti dall'art. 6, secondo le indicazioni che il software richiede per l'implementazione delle "maschere" di accesso, con la

georeferenziazione delle opere stesse, compresi eventuali, futuri aggiornamenti.

Resta in capo all'Ufficio Territoriale Regionale competente (nel seguito U.T.R.) l'adeguamento e l'aggiornamento delle concessioni già inserite nel S.I.P.I.U.I. alla data della stipula della presente convenzione.

ART. 4 - Verifica delle interferenze

La società con nota prot. n. del ha consegnato l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le voci di cui all'allegato "F" della D.G.R. n. del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (allegati).

La società certifica ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che [inserire le varie casistiche.....]

- a) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti adeguati e compatibili sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- b) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti compatibili ma non adeguati sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- c) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2;*
- d) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati e non compatibili;*
- e) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";*
- f) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, non conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";*
- g) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904;*
- h) *negli allegati sono riportati gli scarichi non dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904.*

In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi, gli scarichi e le occupazioni individuati negli allegati, Regione prende atto della dichiarazione della società in merito a(conformità all'art.51 delle NTA del PTUA , all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", compatibilità sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ecc....).

Regione si riserva a suo insindacabile giudizio la verifica di quanto dichiarato dalla società, significando che in caso vengano rilevate difformità rispetto quanto dichiarato dalla società, potrà richiedere il pagamento del canone in accordo con quanto previsto all'allegato "F" della D.G.R. n. del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione].

Relativamente agli scarichi individuati negli allegati, che non risultano *compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904/conformi all'art.51 delle NTA del PTUA/conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica"* Regione rilascia autorizzazione temporanea a scaricare nel corso d'acqua per un massimo di anni 10 (dieci), con riserva di verifica della compatibilità idraulica degli scarichi; al riguardo la società dovrà presentare all'Autorità Idraulica dell'U.T.R. competente, entro i termini e nelle modalità che saranno direttamente concordate con lo stesso U.T.R., le verifiche idrauliche in alcune sezioni caratteristiche dei corsi d'acqua interessati ed i conseguenti piani per le modalità di esercizio provvisorio degli scarichi fino al loro adeguamento.

Relativamente agli scarichi non conformi, la società si impegna inoltre ad effettuare, in sinergia con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di, le attività necessarie ad individuare gli interventi funzionali all'adeguamento degli scarichi e conseguentemente ad aggiornare i documenti di programmazione d'Ambito, al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione di tali nuovi interventi di adeguamento.

Relativamente agli attraversamenti non adeguati e/o non compatibili la società si impegna:

- *ad adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione;*
[oppure]
- *a presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*
[oppure]
- *ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*
[oppure]
- *a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.*

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Regione è tenuta indenne e sollevata da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esercizio degli scarichi (*e/o attraversamenti*) individuati negli allegati, come meglio specificato in premesse, per i quali il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui Regione dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

Per i corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, (nel seguito AIPO), individuati negli allegati, AIPO ha rilasciato parere in data prot. n. indicando le condizioni e le prescrizioni d'esercizio.

Fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, la società si impegna:

- i) a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione da Regione e da AIPO per i corsi d'acqua di competenza;
- j) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
- k) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzia l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito;
- l) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.
- m) *Inserire eventualmente altre prescrizioni...*

ART. 5 - Nuove Interferenze.

La società, in caso di realizzazioni di nuove linee tecnologiche/infrastrutture e/o di nuovi scarichi interferenti con il demanio idrico di competenza regionale, presenterà istanza per il rilascio della concessione necessaria tramite il sistema informatico S.I.P.I.U.I., allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n.del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone ridotto sulla base della % definita nell'Allegato H alla D.g.rn. [inserire i riferimenti della presente deliberazione], dell'acquisizione dell'autorizzazione dell'Autorità Idraulica competente e della conclusione dell'iter del procedimento nel sistema informatico S.I.P.I.U.I. da formalizzarsi con specifica comunicazione di Regione (U.T.R.), i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.

ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato nelle premesse Regione riconosce alla società quanto segue:

(indicare per punti le varie casistiche e le relative percentuali di riduzione del canone di concessione, sulla base di quanto previsto nell'allegato H alla presente deliberazione [inserire i riferimenti della presente deliberazione] "Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4)".

La società....., entro il 31 dicembre di ogni anno, provvederà ad eseguire un'attenta ricognizione sul

sistema informatico S.I.P.I.U.I. e provvederà ad inserire nel sistema S.I.P.I.U.I. le nuove richieste di concessione relative ad interferenze esistenti non ricomprese negli elenchi allegati alla presente convenzione. Tali interferenze saranno soggette, nel caso lo stesso non sia già stato corrisposto, al pagamento del relativo importo degli arretrati, così come stabilito dalla l.r. n. 4/2016. A titolo di canoni di polizia idraulica per l'anno la società, verserà a Regione, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre il, l'importo di euro (diconsi).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati

La società.....si impegna a corrispondere i canoni richiesti determinati ogni anno con deliberazione della Giunta Regionale come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10, o decreto direttoriale.

ART - 7: Canoni demaniali/indennità di occupazione per occupazioni pregresse

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati, per i periodi dal al l'importo complessivo di euro (diconsi) da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a euro diconosi (.....), per un saldo di euro diconosi (.....) al quale va sommato l'incremento del 10% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4, pari a euro diconosi (.....) per un totale complessivo di euro (diconsi);
- b) l'importo relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato secondo le date indicate:
 -% dell'importo di cui sopra, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
 -% a saldo del dovuto, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
 - [oppure].....
 - la società con nota prot. n. del ha presentato istanza di rateizzazione per il versamento dell'importo dei canoni concessori arretrati e/o degli indennizzi per occupazioni senza titolo, sulla base di quanto previsto dalla d.g.r. n. XI/2489 del 18 novembre 2019.

La società provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto a Regione attraverso le modalità riportate nell'avviso di pagamento pagoPA, che verrà inviato da Regione Lombardia alla società entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Regione dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla societàa titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali indicate negli allegatitrasmessi dalla societàcon nota prot. n.del

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

La società si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti di Regione relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno e della prima rata per gli arretrati, Regione si impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

ART. 9 - Garanzia

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società costituirà a favore di Regione una unica polizza fideiussoria di importo pari al (*importo da pattuire*) ... % dell'importo netto di cui all'art. 6 con escussione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione

Qualora si verificino danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, l'U.T.R. competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, l'U.T.R. competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario (*indicare il nominativo della società*)

Sono a carico di(*indicare il nominativo della società*) il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile*

1986 e Legge n. 122 del 04/08/2022) ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

ART. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti ed interruzione degli scarichi

L'U.T.R. competente per territorio, quale Autorità Idraulica, in caso di interventi/lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi (*... o altre tempistiche da definire sulla base della tipologia di opere interferenti*) alla società la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopradetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La società concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e non chiederà alla Regione alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

L'U.T.R. competente per territorio potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società di procedere, senza oneri per Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

ART. 14 - Durata

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni

È esclusa ogni forma di proroga o rinnovo tacito.

Le *concessioni relative a nuove opere/occupazioni interferenti con il reticolo idrico principale*, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione

ART. 15 - Procedura di rinnovo

La Convenzione potrà essere rinnovata in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

ART. 16 - Motivi di diniego

Regione può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 17 - Revoca delle concessioni/convenzione

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà di Regione revocare in qualunque momento le concessioni riferite a singole

interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del pagamento del canone cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la dismissione dell'interferenza oggetto di provvedimento motivato di revoca, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della convenzione.

ART. 18 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)

Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta a Regione, in caso di rinuncia dalla Convenzione, o presentando richiesta di rinuncia in S.I.P.I.U.I., in caso di rinuncia a singole concessioni. In caso di rinuncia a una o più concessioni, su richiesta dell'UTR competente, la società deve provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.19 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società e-mail PEC

Per Regione Lombardia..... e-mail PEC

Art. 20 - Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

Art. 21 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano il

Per REGIONE LOMBARDIA

Per la SOCIETÀ

.....

.....

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE TECNOLOGICHE / INFRASTRUTTURE
ESISTENTI E NUOVE / SCARICHI NEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA REGIONALE
(con società affidatarie/gestori del servizio idrico integrato)

TRA

REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito Regione) rappresentata per il presente atto da, nella sua carica di dirigente, domiciliata per la sua funzione presso la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, in forza di delega conferitale dalla Giunta con deliberazione n. del

e

La società (nel seguito) con sede in, Via n., Codice Fiscale e Partita IVA, iscrizione nel Registro delle Imprese di R.E.A. n., rappresentata da domiciliato per la carica presso la sede della Società, nella sua qualità di, legale rappresentante pro-tempore munito degli occorrenti poteri in forza della deliberazione del CdA del, il cui verbale è stato regolarmente depositato presso il competente Registro delle Imprese, nonché della deliberazione del CdA del

PREMESSO CHE:

- a) la società, risulta affidataria del Servizio Idrico Integrato della Provincia di.....;
- b) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali;

(inserire altre eventuali premesse relative alla tipologia di società, alle partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti e/o all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze)

- c) con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre 2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i., con decreto del Direttore Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016, con D.G.R. n. X/7581 del 18 dicembre 2017, n. XI/698 del 24 ottobre 2018, con D.D.G. Territorio e Protezione Civile n. 16869 del 22 novembre 2019, con D.G.R. n. XI/4037 del 14 dicembre 2020, con D.G.R. n. XI/5714 del 15 dicembre 2021, con D.D.G. Territorio e Protezione Civile n. 17926 del 6 dicembre 2022 e con D.G.R. n.del , [inserire i

riferimenti della presente deliberazione] Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico, nonché i corsi d'acqua del reticolo idrico principale, per i quali l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (di seguito AIPO) è stata individuata quale Autorità Idraulica competente, restando tale ruolo in capo a Regione (Uffici Territoriali Regionali) per i restanti corsi d'acqua;

- d) la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, articolo 13, prevede che Regione possa stipulare con i soggetti titolari di rapporti concessori relativi al demanio idrico specifiche convenzioni;
- e) la D.G.R. n. del prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con Regione;
- f) la società, con nota n. del, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (art. 13 c.2), ha proposto a Regione la volontà di stipulare una convenzione ai fini della regolarizzazione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;
- g) la società, con nota n. del, ha trasmesso a Regione l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, con il reticolo idrico principale di competenza regionale e AIPO, così come note alla data della sottoscrizione della presente convenzione, e indicato nell'allegato n.;
- h) Regione ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle Parti e applicando alle stesse quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e dalla presente convenzione;
- i) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente alle modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte della società, nonché per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- j) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei singoli provvedimenti concessori individuati negli allegati, per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, note alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- k) la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all'art. 13 della legge regionale 15

marzo 2016, n. 4, comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per Regione un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;

- l) la quantificazione degli importi dovuti dalla società a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse, pari a euro, è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili, quanto già versato per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale e AIPO:

- a) le modalità di gestione dei provvedimenti di Polizia idraulica in essere e il rilascio dei nuovi provvedimenti di Polizia Idraulica (concessione relativa all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali, autorizzazioni per gli scarichi);
- b) le modalità di pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle concessioni per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche/infrastrutture, gli scarichi e le occupazioni di aree demaniali di proprietà/in gestione della società e il demanio idrico in gestione a Regione.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione,

..... si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell'opera.

La società si impegna a provvedere all'inserimento dei dati delle opere, allo stato disponibili, nel sistema informatico della Regione "Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche" (nel seguito S.I.P.I.U.I.), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e a pena di revoca dai benefici previsti dall'art. 6, secondo le indicazioni che il software richiede per l'implementazione delle "maschere" di accesso, con la georeferenziazione delle opere stesse, compresi eventuali, futuri aggiornamenti.

Resta in capo all'Ufficio Territoriale Regionale competente (nel seguito U.T.R.) l'adeguamento e l'aggiornamento delle concessioni già inserite nel S.I.P.I.U.I. alla data della stipula della presente convenzione.

ART. 4 - Verifica delle interferenze

La società, con con nota prot. n. del, ha inviato l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, note alla data di sottoscrizione della presente convenzione, classificate secondo le voci di cui all'allegato "F" della D.G.R. n. del

In particolare, per gli attraversamenti e gli scarichi individuati negli allegati, Regione prende atto della dichiarazione della società in merito all'occupazione o meno di aree demaniali delle sopracitate opere, così come definito al punto 2 delle Linee guida di Polizia Idraulica (Allegato E alla d.g.r. n. /); nella fattispecie, si conviene che lo scarico sia classificato "con occupazione" qualora presenti le seguenti caratteristiche: condotte a sezione aperta, o a sezione chiusa ma in galleria o con manufatto di protezione di dimensioni superiori rispetto al manufatto di scarico. In via residuale, tutti gli altri scarichi sono pertanto da intendersi "senza occupazione".

Le interferenze sono state raggruppate, secondo la seguente classificazione, in base ai criteri di compatibilità idraulica definiti nell'Allegato H della D.g.r. n. del

- 1AR Attraversamenti, di competenza Regione, adeguati e compatibili - canone ridotto al 10%;
- 1AA Attraversamenti, di competenza AIPO, adeguati e compatibili - canone ridotto al 10%;
- 2AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati ma compatibili – canone ridotto al 25%;
- 2AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati ma compatibili – canone ridotto al 25%;
- 3AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla direttiva IV AdBPO paragrafo 3.3.2. – canone ridotto al 75%;
- 3AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati, non compatibili ma in presenza delle

condizioni di esercizio transitorio di cui alla direttiva IV AdBPO paragrafo 3.3.2. – canone ridotto al 75%;

- 4AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati, non compatibili – canone al 100%;
- 4AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati, non compatibili – canone al 100%;
- 1SR Scarichi, di competenza Regione, adeguati e compatibili- Canone ridotto al 10%;
- 1SA Scarichi, di competenza AIPO, adeguati e compatibili- Canone ridotto al 10%;
- 2SR Scarichi, di competenza Regione, autorizzati (ai sensi del D.lgs 152/06) compatibili (ai sensi del R.D. n. 523/1904) non conformi al PTUA e/o al R.R. 7/2017 – canone ridotto al 40%;
- 2SA Scarichi, di competenza AIPO, autorizzati (ai sensi del D.lgs 152/06) compatibili (ai sensi del R.D. n. 523/1904) non conformi al PTUA e/o al R.R. 7/2017 – canone ridotto al 40%;
- 3SR Scarichi, di competenza Regione, autorizzati ai sensi del D.lgs 152/06 ma non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904 – canone ridotto al 75%;
- 3SA Scarichi, di competenza AIPO, autorizzati ai sensi del D.lgs 152/06 ma non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904 – canone ridotto al 75%;
- 4SR Scarichi, di competenza Regione, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904 – canone al 100%;
- 4SA Scarichi, di competenza AIPO, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904 – canone al 100%.

Preso atto dell'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, le Parti certificano che:

- negli allegati 1AR e 1AA sono riportati gli attraversamenti, rispettivamente di competenza Regionale e AIPO, considerati adeguati e compatibili in quanto riferiti a pratiche di concessioni intestate a o ai comuni per i quali la stessa società risulta affidataria per la gestione del servizio idrico e già inserite nell'applicativo S.I.P.I.U.I.;
- negli allegati 4AR e 4AA sono riportati gli attraversamenti, rispettivamente di competenza Regionale e AIPO, da regolarizzare sotto il profilo concessorio e attualmente considerati non adeguati e non compatibili in quanto privi di documentazione tecnica e verifiche idrauliche atte a definirne le condizioni di compatibilità;
- negli allegati 1SR e 1SA sono riportati gli scarichi, rispettivamente di competenza Regionale e AIPO, considerati adeguati e compatibili in quanto riferiti a pratiche di concessioni intestate a per i quali la stessa società risulta affidataria per la gestione del servizio idrico e già inserite nell'applicativo S.I.P.I.U.I.;
- negli allegati 4SR e 4SA sono riportati gli scarichi, rispettivamente di competenza Regionale e AIPO, da regolarizzare sotto il profilo concessorio e attualmente considerati non adeguati e non compatibili in quanto privi di documentazione tecnica e verifiche idrauliche atte a definirne le condizioni di compatibilità.

Con riferimento alle opere (attraversamenti e scarichi) riportati negli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA Regione rilascia un'autorizzazione concessoria provvisoria della durata di **anni**.

..... si impegna, entro il sopracitato termine di anni, a redigere e consegnare periodicamente a Regione/AIPO, attraverso le seguenti tempistiche, le verifiche idrauliche relative alle opere comprese nei sopracitati allegati ed i conseguenti piani, contenenti le modalità di esercizio provvisorio, da attuare fino all'adeguamento delle opere:

- il% delle verifiche riferite alle opere di cui agli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA entro il
- il% delle verifiche riferite alle opere di cui agli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA entro il
- il% delle verifiche riferite alle opere di cui agli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA entro il
- il% delle verifiche riferite alle opere di cui agli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA entro il
- il% delle verifiche riferite alle opere di cui agli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA entro il

La documentazione di cui alle suddette verifiche dovrà essere redatta in conformità a quanto riportato all'allegato: "check list criteri per la redazione delle verifiche idrauliche".

In seguito alle istruttorie condotte dalle rispettive Autorità Idrauliche competenti (Regione e AIPO), le opere saranno classificate e riportate nei rispettivi allegati, in aggiornamento periodico alla presente convenzione, sulla base dei criteri di compatibilità idraulica previsti nell'Allegato H della d.g.r. n. del, anche ai fini della valutazione dei fattori di riduzione del canone (fatta salva l'applicazione del canone minimo).

Relativamente agli scarichi che, a seguito delle verifiche idrauliche effettuate, non risultassero conformi alla normativa vigente di settore, si impegna, in sinergia con l'Ufficio d'Ambito della, ad effettuare le attività necessarie per l'individuazione degli interventi funzionali all'adeguamento delle opere e conseguentemente ad aggiornare i documenti di programmazione d'Ambito, al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione degli interventi di adeguamento.

Alla scadenza del termine dei anni, Regione valuterà la pianificazione delle attività e delle misure previste per la risoluzione della non conformità delle opere, in relazione della quale sarà possibile rideterminare, sulla base degli esiti delle istruttorie condotte, una ulteriore successiva fase autorizzatoria transitoria o definitiva.

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Regione e AIPO sono tenute indenni e sollevate da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esercizio degli scarichi e/o degli attraversamenti individuati negli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA, come meglio specificato in premessa, per i quali il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non

riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare o per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui Regione o AIPO dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

Fermo restando gli impegni di cui all'articolo 3, la società si impegna:

- a) a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione straordinaria, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione della rispettiva Autorità Idraulica competente per reticolo (Regione/AIPO)
- b) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
- c) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzia l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito. Gli interventi da realizzare e la definizione puntuale del tratto fluviale oggetto dell'intervento stesso, dovranno essere definiti e concordati con l'Autorità Idraulica competente (Ufficio Territoriale Regionale/AIPO) a seguito di sopralluogo congiunto con;
- d) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali;
- e) a mantenere la portata dei singoli scarichi autorizzati inalterata; qualsiasi modifica o variazione in incremento, dovrà essere sottoposta a una nuova verifica idraulica e autorizzata;
- f) a mantenere il manufatto di scarico efficiente al fine di non causare dilavamenti ed erosioni localizzate lungo la scarpata del corso d'acqua e nella sezione d'alveo sottesa, e garantire tutti gli interventi di recupero e stabilizzazione di eventuali fenomeni di dissesto causati dallo scarico medesimo;
- g) a garantire sempre la possibilità di accesso all'alveo per le attività di manutenzione del reticolo idrico interessato;
- h) a prevedere idonee e specifiche misure di segnalazione, allertamento, prevenzione e sicurezza che non abbiano soluzione di continuità per interdire con immediatezza l'accesso all'area in caso di situazioni di rischio idraulico riguardanti il bacino idrico del corso d'acqua oggetto della concessione:

- a. le misure dovranno essere comunicate all'autorità locale di protezione civile ed essere periodicamente aggiornate;
- b. le misure dovranno anche prevedere il responsabile delle operazioni, i livelli idrici di riferimento (allagamento, inaccessibilità, ecc.), l'individuazione delle operazioni da svolgere ed il personale necessario per l'attuazione;
- i) a eseguire verifiche periodiche in corrispondenza dell'attraversamento in subalveo, con cadenza periodica e comunque a seguito di eventi di piena rilevanti, per monitorare le quote del fondo alveo e per verificare la copertura della tubazione;
- j) a realizzare ogni opera o intervento che si rendano necessari per la sicurezza della linea: il Concessionario ne è responsabile ai fini della sicurezza non solo in termini idraulici, ma anche statici e sotto ogni altro aspetto.

ART. 5 - Nuove Interferenze

La società, in caso di realizzazioni di nuove linee tecnologiche/infrastrutture e/o di nuovi scarichi interferenti con il demanio idrico di competenza regionale, presenterà istanza per il rilascio della concessione necessaria tramite il sistema informatico S.I.P.I.U.I., allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n. del, in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone, ridotto sulla base della % definita nell'Allegato H alla D.G.R. n. del ed approvato il provvedimento di concessione, i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati, fatto salvo i casi di carattere emergenziale, per i quali, previa valutazione dell'Autorità Idraulica competente, sarà rilasciata l'autorizzazione provvisoria prevista dalle "Linee Guida di Polizia Idraulica" (Allegato E alla D.G.R. n. del), al fine di consentire l'esecuzione dei lavori atti alla risoluzione della criticità, nelle more dell'espletamento delle procedure concessorie ordinarie.

ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato nelle premesse, Regione riconosce a quanto segue:

- per gli attraversamenti e gli scarichi di cui alle tabelle 1AR, 1AA, 1SR e 1SA, l'importo del canone, relativo ad ogni singola opera, è pari al 10% dell'importo, così come definito nella D.G.R. n. del, fatto salvo l'applicazione del canone minimo;
- per gli attraversamenti di cui alle tabelle 2AA e 2AR l'importo del canone, relativo ad ogni singola opera, è pari al 25% dell'importo, così come definito nella D.G.R. n. del, fatto salvo l'applicazione del canone minimo;
- per gli scarichi di cui alle tabelle 2SA e 2SR l'importo del canone, relativo ad ogni singola opera, è pari al 40% dell'importo, così come definito nella D.G.R. n. del, fatto salvo

l'applicazione del canone minimo;

- per gli attraversamenti e gli scarichi di cui alle tabelle 3SA, 3SR, 3AA e 3AR, l'importo del canone, relativo ad ogni singola opera, è pari al 75% dell'importo, così come definito nella D.G.R. n. del, fatto salvo l'applicazione del canone minimo;
- per gli attraversamenti e gli scarichi di cui alle tabelle 4AR, 4AA, 4SR e 4SA, l'importo del canone, relativo ad ogni singola opera, è pari al 100% dell'importo, così come definito nella D.G.R. n. del

La società, entro il mese di dicembre di ogni anno, provvederà ad eseguire un'attenta ricognizione sul sistema informatico S.I.P.I.U.I. e provvederà ad inserire nel sopracitato applicativo le eventuali nuove richieste di concessione relative ad interferenze esistenti non ricomprese negli elenchi allegati alla presente convenzione e a ritrasmettere a Regione gli elenchi aggiornati. Tali interferenze saranno soggette, nel caso lo stesso non sia già stato corrisposto, al pagamento del relativo importo degli arretrati, così come stabilito dalla l.r. n. 4/2016.

A titolo di canoni di polizia idraulica per l'anno, la società verserà a Regione, sulla base di quanto esposto in premessa, entro e non oltre il, l'importo di € (diconsi

Tale pagamento tiene conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati 1AR, 1AA, 1SR, 1SA, 2AR, 2AA, 2SR, 2SA, 3AR, 3AA, 3SR, 3SA, 4AR, 4AA, 4SR e 4SA.

La società si impegna a corrispondere i canoni richiesti determinati ogni anno con deliberazione della Giunta Regionale come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10, o decreto direttoriale.

ART - 7: Canoni demaniali/indennità di occupazione per occupazioni pregresse

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, come indicato alla lettera delle premesse, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture/skarichi, individuate negli allegati 1AR, 1AA, 1SR, 1SA, 2AR, 2AA, 2SR, 2SA, 3AR, 3AA, 3SR, 3SA, 4AR, 4AA, 4SR e 4SA, per i periodi dal al l'importo è così definito:
 - importo canoni non versati pari a €
 - importo interessi legali sui canoni non versati pari a €
 - importo indennità di occupazione pari a €
 - importo maggiorazione del 10% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4

sull'importo di indennità di occupazione pari a €

b) l'importo complessivo pari a €, relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo, sarà versato secondo le date indicate:

-% dell'importo di cui sopra, pari a € (diconsi), entro il
-% a saldo del dovuto, pari a € (diconsi), entro il
-% dell'importo di cui sopra, pari a € (diconsi), entro il
- % dell'importo di cui sopra, pari a € (diconsi), entro il

La società provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto attraverso le modalità riportate nell'avviso di pagamento pagoPA, che verrà inviato da Regione Lombardia alla società entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Regione dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla società a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali indicate negli allegati 1AR, 1AA, 1SR, 1SA, 2AR, 2AA, 2SR, 2SA, 3AR, 3AA, 3SR, 3SA, 4AR, 4AA, 4SR e 4SA trasmessi dalla società con nota prot. n.del

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

La società da atto che non sussistono opposizioni/azioni legali eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti di Regione relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno, Regione si impegna a nulla più pretendere in relazione a eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

ART. 9 - Garanzia

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società costituirà a favore di Regione una unica polizza fideiussoria di importo pari al % dell'importo netto di cui all'art. 6 con escussione a prima

istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione

Qualora si verificano danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, l'U.T.R. competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, l'U.T.R. competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

ART. 11 - Oneri e spese di registrazione

Sono a carico di il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986 e Legge n. 122 del 19 agosto 2022*) ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

ART. 12 – Messa fuori servizio temporanea degli impianti ed interruzione degli scarichi

L'U.T.R. competente per territorio/AIPO, quale Autorità Idraulica, in caso di interventi/lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni lavorativi alla società la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopradetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La società concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e non chiederà a Regione alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

L'U.T.R. competente per territorio/AIPO potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società di procedere, senza oneri per Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

ART. 14 - Durata

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni (.....). È esclusa ogni forma di proroga o rinnovo tacito.

Le concessioni relative a nuove opere/occupazioni interferenti con il reticolo idrico principale, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione, scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.

ART. 15 - Procedura di rinnovo

La Convenzione potrà essere rinnovata in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità e le forme previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

ART. 16 - Motivi di diniego

Regione può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 17 - Revoca delle concessioni/convenzione

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà di Regione revocare in qualunque momento le concessioni riferite a singole interferenze, senza che possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del pagamento del canone cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la dismissione dell'interferenza oggetto di provvedimento motivato di revoca, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della convenzione.

ART. 18 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)

..... può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta a Regione in caso di rinuncia dalla Convenzione, o presentando

richiesta di rinuncia in S.I.P.I.U.I. in caso di rinuncia a singole concessioni. In caso di rinuncia a una o più concessioni, su richiesta dell'UTR competente, deve provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 19 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società e-mail PEC:

Per Regione Lombardia..... e-mail PEC:

Art. 20 - Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

Art. 21 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano il

Per REGIONE LOMBARDIA

Per la SOCIETÀ

.....

.....

Allegati (a titolo esemplificativo):

- 1AR Attraversamenti, di competenza Regione, adeguati e compatibili
- 1AA Attraversamenti, di competenza AIPO, adeguati e compatibili
- 2AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati ma compatibili
- 2AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati ma compatibili

- 3AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla direttiva IV AdBPO paragrafo 3.3.2.
- 3AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla direttiva IV AdBPO paragrafo 3.3.2.
- 4AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati, non compatibili
- 4AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati, non compatibili
- 1SR Scarichi, di competenza Regione, adeguati e compatibili
- 1SA Scarichi, di competenza AIPO, adeguati e compatibili
- 2SR Scarichi, di competenza Regione, autorizzati (ai sensi del D.lgs 152/06) compatibili (ai sensi del R.D. n. 523/1904) non conformi al PTUA e/o al R.R. 7/2017
- 2SA Scarichi, di competenza AIPO, autorizzati (ai sensi del D.lgs 152/06) compatibili (ai sensi del R.D. n. 523/1904) non conformi al PTUA e/o al R.R. 7/2017
- 3SR Scarichi, di competenza Regione, autorizzati ai sensi del D.lgs 152/06 06 ma non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904
- 3SA Scarichi, di competenza AIPO, autorizzati ai sensi del D.lgs 152/06 ma non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904
- 4SR Scarichi, di competenza Regione, non compatibili
- 4SA Scarichi, di competenza AIPO, non compatibili
- Tabella riassuntiva Calcolo canoni e indennità di occupazione
- Check list - criteri per la redazione delle verifiche idrauliche

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE DI TELECOMUNICAZIONI ESISTENTI E
NUOVE CON IL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA REGIONALE

TRA

REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito “Regione” o “Parte”) rappresentata per il presente atto da, nella sua carica di dirigente, domiciliato per la sua funzione presso la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, in forza di delega conferitagli dalla Giunta con deliberazione n. del

e

La società, con sede legale in, Via n., capitale sociale Euro, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, codice fiscale/partita IVA, n. REA, qui rappresentata nella persona di, C.F., nato a il, nella sua qualità di della medesima società (di seguito o “Parte” e, congiuntamente a Regione, le “Parti”).

PREMESSO CHE:

- a) la società (nel seguito anche) è un operatore di telecomunicazioni che opera sul territorio nazionale al fine di realizzare, gestire e fornire una rete di comunicazione elettronica (aggiungere altre eventuali specifiche);
- b), per il perseguimento del proprio oggetto sociale, ha ottenuto un’autorizzazione generale per l’installazione e la fornitura di una rete di comunicazione elettronica ex art. 25, D.lgs. n. 259/2003;
- c) l’attività di si inquadra in un preciso contesto legislativo orientato a favorire lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione elettronica, ritenute strumento indispensabile per la crescita del Paese;
- d) il piano avviato da per la realizzazione di un’infrastruttura di comunicazione elettronica su scala nazionale risponde agli obiettivi previsti, massimizzando l’utilizzo, in linea con quanto richiesto dalla Direttiva Europea 2014/61/EU del 15 maggio 2014, delle infrastrutture esistenti e adottando tecniche di intervento che tutelano l’integrità dei luoghi, al contempo minimizzando gli eventuali disagi;

(inserire altre eventuali premesse relative alla tipologia di società, alle partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l’elenco degli enti coinvolti e/o all’approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze)

- e) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico;
- f) con Legge regionale 1/2000, art. 3, comma 114 sono state definite le competenze di Regione e degli EE.LL sul reticolo idrico;
- g) con Legge regionale del 18 aprile 2012 n. 7 si dispone che l’occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti o in gestione alla Regione, nonché dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), con esclusivo riferimento alle reti ed infrastrutture necessarie alla posa della fibra ottica, non comporta a carico dell'operatore alcun onere o canone fermo restando l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, in conformità all'art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, così come interpretato dall'art. 12 del d.lgs. n. 33/2016;

- h) la Legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, articolo 13, prevede che Regione possa stipulare con i soggetti titolari di rapporti concessori relativi al demanio idrico specifiche convenzioni;
- i) le Parti convengono di addivenire alla stipula di una convenzione ai fini della gestione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;
- j) la società con nota prot. n. del, agli atti regionali n. del, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (art. 13 c.2), ha trasmesso a Regione l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture e delle occupazioni di aree demaniali, anche su supporto cartografico digitale georeferenziato (allegato.....), con il reticolo idrico principale di competenza regionale/AIPO ad oggi note e indicate negli allegati.....;
- k) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione per la definizione concordata di una disciplina complessiva volta a garantire la semplificazione dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione dell'infrastruttura di comunicazione elettronica di proprietà pubblica nel territorio della Regione Lombardia e correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale/AIPO, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- l) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei singoli provvedimenti concessori negli allegati....., per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale/AIPO, note all'atto della presente convenzione;
- m) la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all'art. 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per Regione un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva gestione delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale:

- a) le modalità di gestione dei provvedimenti di concessione di Polizia idraulica relativi all'utilizzo ed occupazione di aree demaniali;
- b) la gestione delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale/AIPO nel rispetto, della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle concessioni per tutte le interferenze tra le linee tecnologiche/infrastrutture, e le occupazioni di aree demaniali interessate dall'attività in capo a ed il demanio idrico fluviale afferente al reticolo idrico principale.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione, si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. si impegna, pena la revoca dei benefici previsti, a fornire i dati delle opere ai fini del loro inserimento nel sistema informatico della Regione "Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche" (nel seguito S.I.P.I.U.I.), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, secondo le indicazioni che il software richiede per l'implementazione delle "maschere" di accesso, con la georeferenziazione delle opere stesse, compresi eventuali, futuri aggiornamenti.

ART. 4 - Gestione delle interferenze e occupazioni

La società con nota prot. n. del, agli atti regionali n. ha consegnato l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture e delle occupazioni di aree demaniali, individuate sulla base degli elaborati progettuali delle aree interessate dall'intervento, con Regione Lombardia e classificate secondo le voci di cui all'allegato "F" della D.G.R. n. / del (allegati.....).

In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi e le occupazioni individuati nell'allegato, Regione prende atto della dichiarazione della società in merito all'impegno a realizzare gli interventi a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni normative vigenti.

Qualora Regione Lombardia dovesse accertare, una volta ultimati i lavori, la non conformità degli interventi alle prescrizioni normative vigenti, la stessa procederà a richiedere a l'impegno a presentare una proposta di modifica o di adeguamento dell'opera entro 60 giorni dalla data di accertamento della non conformità.

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Regione è tenuta indenne e sollevata da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dalla realizzazione delle opere ricomprendenti attraversamenti/parallelismi/occupazioni - individuate negli elaborati progettuali.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui Regione dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

In caso gli interventi interessino aree sottoposte alla competenza di altre Autorità/Enti, si impegna all'osservanza delle eventuali prescrizioni da questi impartite. Fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, si impegna:

- a) a non realizzare alcuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione da Regione e da AIPO per i corsi d'acqua di competenza;
- b) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO, Autorità Idrauliche per i corsi d'acqua di rispettiva competenza, da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti imputabili a

- c) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.

ART. 5 - Nuove Interferenze e occupazioni

La società, in caso di realizzazioni di nuove linee tecnologiche/infrastrutture interferenti con il demanio idrico di competenza regionale/AIPO, presenterà istanza per il rilascio della concessione necessaria tramite il sistema informatico S.I.P.I.U.I., allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n.del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Solo a seguito dell'acquisizione dell'autorizzazione dell'Autorità Idraulica competente e della conclusione dell'iter del procedimento nel sistema informatico S.I.P.I.U.I. da formalizzarsi con specifica comunicazione di Regione (U.T.R.), i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.

La società....., entro il 31 dicembre di ogni anno, provvederà ad eseguire un'attenta ricognizione sul sistema informatico S.I.P.I.U.I. e provvederà ad inserire nel sistema S.I.P.I.U.I. le nuove richieste di concessione relative ad interferenze esistenti non ricomprese negli elenchi allegati alla presente convenzione.

ART. 6 – Corretta esecuzione dei lavori

Qualora si verificano danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti funzionali alle attività di, l'Ufficio Territoriale Regionale competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a (.....) giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, l'U.T.R. competente per territorio provvederà ad inviare a formale diffida ad eseguire quanto richiesto. In caso di inadempienza da parte di, l'U.T.R. si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. In tale eventualità si impegna a rimborsare a Regione le somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi.

ART. 7 - Oneri e spese del Concessionario

In attuazione della vigente normativa, le Parti convengono sin d'ora che gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto i canoni di polizia idraulica, fermo restando l'obbligo per di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi e di ripristinare lo stato dei luoghi.

Sono a carico di il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986 e Legge n. 122 del 04/08/2022*) ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

ART. 8 - Disalimentazione temporanea degli impianti ed interruzione degli scarichi

L'U.T.R. competente per territorio, in qualità di Autorità Idraulica, in caso di interventi/lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi alla società la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi

sopraddegni per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sar  ovviamente possibile in caso di necessit  e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumit .

..... conceder  la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuit  e della sicurezza dei servizi e non chieder  alla Regione alcuna indennit  o rimborso di oneri di alcun genere.

Articolo 9 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

L'U.T.R. competente per territorio potr , per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumit  e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere a di procedere, senza oneri per Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

ART. 10 - Durata

La presente convenzione avr  efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni (.....).   esclusa ogni forma di proroga o rinnovo tacito.

Le nuove interferenze/occupazioni, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validit  della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.

ART. 11 - Procedura di rinnovo

La Convenzione potr  essere rinnovata in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalit  previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

ART. 12 - Motivi di diniego

L'U.T.R. competente per territorio pu  negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalit  stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 13 - Revoca delle concessioni

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse   facolt  di Regione Lombardia revocare in qualunque momento singole interferenze, dandone preventiva comunicazione alla Societ , senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

ART. 14 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)

Il titolare pu  rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o pi  interferenze inoltrando richiesta scritta a Regione, in caso di rinuncia dalla Convenzione, o presentando richiesta di rinuncia in S.I.P.I.U.I., in caso di rinuncia a singole concessioni. In caso di rinuncia a una o pi  concessioni, su richiesta dell'UTR competente, la societ  deve provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Art.15 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverr  a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società e-mail PEC
Per Regione Lombardia e-mail PEC

Art. 16 - Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

Art. 17 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il FORO DI MILANO.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano in data

Per REGIONE LOMBARDIA

Per la SOCIETÀ

.....

.....

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI INFRASTRUTTURE VIARIE ESISTENTI E NUOVE
CON IL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE
(con i gestori/proprietari di ponti stradali)

TRA

REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito Regione) rappresentata per il presente atto da, nella sua carica di dirigente, domiciliato per la sua funzione presso la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, in forza di delega conferitagli dalla Giunta con deliberazione n. del

e

....., di seguito denominata(CF con sede in, Vian.), rappresentata dal Dott. (CF), domiciliato per la carica presso, nella sua qualità di munito degli occorrenti poteri in forza della delega con:..... sino a

PREMESSO CHE:

- a) la risulta proprietaria della rete stradale di competenza e di tutti i manufatti ad essa annessi tra cui quelli interferenti con il reticolo idrico principale: ponti, scarichi, occupazioni;
- b) la ha in carico la gestione e la manutenzione di tali manufatti;
- c) *(inserire altre eventuali premesse relative alla tipologia di società, alle partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti e/o all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze)*
- d) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni concessori annuali;
- e) con le deliberazioni di Giunta Regionale (nel seguito D.G.R.) n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre 2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i., con decreto del Direttore Generale (nel seguito D.D.G.) Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana n. 13807 del 22 dicembre 2016, con D.G.R. n. X/7581 del 18 dicembre 2017, n. XI/698 del 24 ottobre 2018, con D.D.G. Territorio e Protezione Civile n. 16869 del 22 novembre 2019, con D.G.R. n. XI/4037 del 14 dicembre 2020, con D.G.R. n. XI/5714 del 15 dicembre 2021, con D.D.G. n. 17926 del 6 dicembre 2022 e con D.G.R. n.del, Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico, nonché i corsi d'acqua del reticolo idrico principale,

per i quali l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (di seguito AIPO) è stata individuata quale Autorità Idraulica competente, restando tale ruolo in capo a Regione (Uffici Territoriali Regionali) per i restanti corsi d'acqua;

- f) la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, articolo 13, prevede che Regione possa stipulare specifiche convenzioni con i soggetti concessionari del demanio idrico di competenza;
- g) la D.G.R. n. / del prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico, previo accordo con Regione, possano versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno;
- h) la società con nota n. del, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (art. 13 c.2), ha proposto a Regione la volontà di stipulare una convenzione ai fini della regolarizzazione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;
- i) la società con nota n. del, ha trasmesso a Regione l'elenco delle interferenze (ponti stradali) e delle occupazioni di aree demaniali, anche su supporto cartografico digitale georeferenziato (allegato), con il reticolo idrico principale di competenza regionale/AIPO ad oggi note e indicate negli allegati
- j) Regione ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle Parti e applicando alle stesse quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e dalla presente convenzione;
- k) le Parti hanno inteso sottoscrivere la presente convenzione, inerente le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e delle indennità per le annualità pregresse dovute da parte della, nonché la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze con il reticolo idrico principale di competenza regionale e di AIPO, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- l) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per tutte le interferenze con il reticolo idrico principale in gestione a Regione e ad AIPO delle opere di proprietà di:
- m) la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all'art. 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze e le occupazioni demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale e di AIPO e certezza nella quantificazione e nel pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in

quanto comporta per e Regione un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie ai corretti e tempestivi pagamenti e riscossioni dei canoni concessori demaniali;

- n) la quantificazione degli importi dovuti dalla società a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili, quanto già versato per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale e di AIPO:

- a) le modalità di gestione dei provvedimenti di polizia idraulica (concessione relativa all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali);
- b) il pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, assicurando una uniforme applicazione sul territorio provinciale/lombardo.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle concessioni per tutte le interferenze con il reticolo idrico principale in gestione a Regione e ad AIPO dei manufatti di proprietà/in gestione di:
..... si impegna:

- **a consegnare, entro il**, a Regione:
 - o n..... schede tipo (Allegati e Allegati) per le interferenze prive di documentazione tecnica atta a valutare la compatibilità idraulica delle opere;
 - o n..... schede sintetiche con le condizioni d'esercizio transitorio per le opere che risultassero non adeguate e/o non compatibili come previsto al punto 3.3. della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B", che costituisce l'allegato 4 delle "Norme d'Attuazione – Direttive di Piano" del P.A.I.;

..... si impegna per i ponti in esercizio transitorio, a predisporre nei successivi anni le proposte di adeguamento come previsto al punto 3.3. della “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno della fasce A e B”, che costituisce l’allegato 4 delle “Norme d’Attuazione – Direttive di Piano” del P.A.I.

..... si impegna, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione, ad effettuare sulle opere interferenti in esercizio transitorio, tutte le azioni, le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica.

Con riferimento alle interferenze per cui non si conoscono i parametri idraulici, queste, sino a quando non verrà prodotta la scheda tipo di cui agli Allegati e e l’eventuale scheda per l’esercizio transitorio, verranno considerate non adeguate e non compatibili.

Resta in capo all’Ufficio Territoriale Regionale competente (nel seguito U.T.R.) l’adeguamento e l’aggiornamento delle concessioni già inserite nel S.I.P.I.U.I. alla data della stipula della presente convenzione.

ART. 4 - Verifica delle interferenze

La società con nota prot. n. del ha consegnato l’elenco delle interferenze e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le voci di cui all’allegato “F” della D.G.R. n.del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (allegati).

La società certifica ai sensi dell’art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che *[inserire le varie casistiche.....]*

- a) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti adeguati e compatibili sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- b) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti compatibili ma non adeguati sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- c) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2;*
- d) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati e non compatibili;*

(aggiungere altre eventuali occupazioni/scarichi)

Regione e AIPO sono tenute indenni e sollevate da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall’esercizio di tutte le interferenze oggetto della presente convenzione, come meglio specificato in premessa, anche in relazione all’instaurarsi nel corso d’acqua in argomento, di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena. Inoltre, in merito alle interferenze non compatibili o non ancora verificate idraulicamente, il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica. Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare o per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel

caso in cui Regione o AIPO dovessero introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

....., fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, si impegna a rispettare per tutte le interferenze le seguenti prescrizioni:

(prescrizioni generali)

- a) non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di manutenzione straordinaria, senza aver prima presentato istanza in SIPIUI ed ottenuto autorizzazione della rispettiva Autorità Idraulica competente per reticolo (Regione/AIPO)
- b) attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali fenomeni di esondazione e rigurgiti causati da eventi di piena);
- c) provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzia l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati da eventuali fenomeni di rigurgito;
- d) farsi carico, per la sezione d'alveo interessata dalla singola interferenza oggetto della presente convenzione, di ogni ripristino che si rendesse necessario alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali;
- e) garantire sempre la possibilità di accesso all'alveo per le attività di manutenzione del reticolo idrico interessato;
- f) prevedere idonee e specifiche misure di segnalazione, allertamento, prevenzione e sicurezza che non abbiano soluzione di continuità per interdire con immediatezza l'accesso all'area in caso di situazioni di rischio idraulico riguardanti il bacino idrico del corso d'acqua oggetto della concessione:
 - a. le misure dovranno essere comunicate all'autorità locale di protezione civile ed essere periodicamente aggiornate;
 - b. le misure dovranno anche prevedere il responsabile delle operazioni, i livelli idrici di riferimento (allagamento, inaccessibilità, ecc.), l'individuazione delle operazioni da svolgere ed il personale necessario per l'attuazione;

- g) realizzare ogni opera che si rendesse necessaria per la stabilità strutturale del ponte/tombinatura: il Concessionario ne è responsabile ai fini della sicurezza non solo in termini idraulici, ma anche statici e sotto ogni altro aspetto;

Inserire eventualmente altre prescrizioni:

(ad esempio per gli scarichi)

- h) *mantenere la portata dei singoli scarichi autorizzati inalterata; qualsiasi modifica o variazione in incremento, dovrà essere oggetto di nuova istanza in SIPIUI, sottoposta a una nuova verifica idraulica e acquisire la necessaria autorizzazione;*
- i) *mantenere il manufatto di scarico efficiente al fine di non causare dilavamenti ed erosioni localizzate lungo la scarpata del corso d'acqua e nella sezione d'alveo sottesa, e garantire tutti gli interventi di recupero e stabilizzazione di eventuali fenomeni di dissesto causati dallo scarico medesimo;*

(ad esempio, per gli attraversamenti classificati come non adeguati e non compatibili in assenza di verifiche idrauliche)

..... si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni specifiche per l'esercizio transitorio dei ponti per cui non si conoscono i parametri idraulici e quindi da sottoporre a verifica di compatibilità idraulica, pertanto trattati come non adeguati e non compatibili:

1. effettuare interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte/tombinatura, al fine di mantenere la massima capacità di deflusso;
2. procedere con gli aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera e all'adempimento delle specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25/2/1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;

(ad esempio, per gli attraversamenti provvisti di verifiche idrauliche e classificati non adeguati e non compatibili)

.....si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni specifiche per l'esercizio transitorio dei ponti provvisti di verifica di compatibilità idraulica e ritenuti non adeguati e/o non compatibili:

1. posare, dove non presente, un idrometro con evidenziato il livello di guardia e il livello di superamento delle condizioni di sicurezza per il quale deve essere sospesa l'agibilità, e comunicarne immediatamente l'avvenuta installazione, valutando la possibilità d'installare un unico idrometro per sezioni d'asta fluviale omogenee ed interessate da più ponti;

2. rispettare la programmazione degli interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte/tombinatura, necessari per mantenere la massima capacità di deflusso come definito nella scheda per l'esercizio transitorio;
3. procedere con gli aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera e all'adempimento delle specifiche operazioni correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25/2/1991 del Ministero dei Lavori Pubblici e come previsto dalla scheda per l'esercizio transitorio.

ART. 5 - Nuove Interferenze

..... in caso di realizzazione di nuove opere interferenti con il demanio idrico di competenza regionale e di AIPO presenterà istanza per il rilascio della concessione necessaria tramite il sistema informatico SIPIUI, allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n. del

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone, ridotto sulla base della percentuale definita nella D.G.R. n. del [inserire i riferimenti della presente deliberazione] ed emessa la specifico decreto d'autorizzazione idraulica, i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati, fatto salvo i casi di carattere emergenziale, per i quali, previa valutazione dell'Autorità Idraulica competente, sarà rilasciata l'autorizzazione provvisoria prevista dalle "Linee Guida di Polizia Idraulica" (Allegato E alla D.G.R. n. del) al fine di consentire l'esecuzione dei lavori, nelle more dell'espletamento delle procedure di adeguamento/completamento annuo della convenzione.

....., in caso di presa in carico da altri enti (.....), a seguito di appositi atti sovraordinati, di opere interferenti con il demanio idrico di competenza regionale e AIPO, dovrà:

- nel caso l'opera interferente sia già regolarmente concessa, dare comunicazione a Regione che provvederà ad avviare una procedura di subentro che si perfezionerà con un provvedimento dell'Ufficio Territoriale Regionale nel quale si prenderà atto, che si tratta di un trasferimento di una concessione in virtù di un atto sovraordinato;
- nel caso l'opera interferente fosse sprovvista di atto concessorio, presentare istanza tramite il sistema informatico SIPIUI, allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n. del

In entrambi i casi dovrà corrispondere i canoni esclusivamente dalla data di trasferimento/consegna dell'opera interferente. Gli eventuali importi dovuti, derivanti da canoni pregressi o da indennità per occupazione senza titolo, che potranno essere richiesti da Regione Lombardia, dovranno essere versati dai precedenti proprietari/gestori dell'opera/manufatto.

ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato nelle premesse Regione riconosce alla società quanto segue:

(indicare per punti le varie casistiche e le relative percentuali di riduzione del canone di concessione, sulla base di quanto previsto nell'allegato H alla presente deliberazione [inserire i riferimenti della presente deliberazione] "Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4)".

....., entro il 31 dicembre di ogni anno, provvederà ad eseguire un'attenta ricognizione sul sistema informatico S.I.P.I.U.I. e provvederà ad inserire nel sistema S.I.P.I.U.I. le nuove richieste di concessione relative ad interferenze esistenti non ricomprese negli elenchi allegati alla presente convenzione. Tali interferenze saranno soggette, nel caso lo stesso non sia già stato corrisposto, al pagamento del relativo importo degli arretrati, così come stabilito dalla l.r. n. 4/2016. A titolo di canoni di polizia idraulica per l'anno, verserà a Regione, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre il, l'importo di euro (diconsi).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati

.....si impegna a corrispondere i canoni richiesti determinati ogni anno con deliberazione della Giunta Regionale come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10, o decreto direttoriale.

ART - 7: Canoni demaniali/indennità per occupazioni pregresse

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati, per i periodi dal al l'importo complessivo di euro (diconsi) da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a euro diconosi (.....), per un saldo di euro diconosi (.....) al quale va sommato l'incremento del 10% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4, pari a euro diconosi (.....) per un totale complessivo di euro (diconsi);
- b) l'importo relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato secondo le date indicate:
 -% dell'importo di cui sopra, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;

-% a saldo del dovuto, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
- *[oppure]*.....
- la società con nota prot. n. del ha presentato istanza di rateizzazione per il versamento dell'importo dei canoni concessori arretrati e/o degli indennizzi per occupazioni senza titolo, sulla base di quanto previsto dalla d.g.r. n. XI/2489 del 18 novembre 2019.

..... provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto a Regione attraverso le modalità riportate nell'avviso di pagamento pagoPA, che verrà inviato da Regione Lombardia a..... entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Regione dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla societàa titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali indicate negli allegatitrasmessi da.....con nota prot. n.del

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

..... si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti di Regione relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno e della prima rata per gli arretrati Regione si impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

ART. 9 - Garanzia

(se soggetto privato) A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società costituirà a favore di Regione una unica polizza fideiussoria di importo pari al *(importo da pattuire)* ... % dell'importo netto di cui all'art. 6 con escussione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

(se ente pubblico) non è soggetta agli obblighi di garanzia in quanto "gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale" (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2).

ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione

Qualora si verificino danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, l'U.T.R. competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, l'U.T.R. competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario (indicare il nominativo della società)

Sono a carico di il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986 e Legge n. 122 del 19 agosto 2022*) ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

Articolo 12 - Modificazioni e spostamenti manufatti interferenti

L'U.T.R. competente per territorio/AIPO potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere a di procedere, senza oneri per Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

ART. 13 - Durata

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni (.....). È esclusa ogni forma di proroga o rinnovo tacito.

Le concessioni relative a nuove opere/occupazioni interferenti con il reticolo idrico principale, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione, scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.

ART. 14 - Procedura di rinnovo

La Convenzione potrà essere rinnovata in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità e le forme previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

ART. 15 - Motivi di diniego

Regione può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 16 - Revoca delle concessioni/convenzione

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà di Regione revocare in qualunque momento le concessioni riferite a singole interferenze, senza che possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del pagamento del canone cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la dismissione dell'interferenza oggetto di provvedimento motivato di revoca, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della convenzione.

ART. 17 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)

..... può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta a Regione in caso di rinuncia dalla Convenzione, o presentando richiesta di rinuncia in SIPIUI in caso di rinuncia a singole concessioni. In caso di rinuncia a una o più concessioni, Regione predisporrà apposito decreto di cessazione contenente tutte le prescrizioni necessarie affinché provveda, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere ed alla rimessa in pristino dell'area demaniale. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data di comunicazione della rimessa in ripristino dello stato dei luoghi.

Art.18 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per e-mail PEC:

Per Regione Lombardia e-mail PEC:

Art. 19 - Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto

dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

Art. 20 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano in data

Per REGIONE LOMBARDIA

Per

.....

.....

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE TECNOLOGICHE / INFRASTRUTTURE
ESISTENTI E NUOVE / SCARICHI NEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA COMUNALE

TRA

IL COMUNE DI (singolo o in forma associata con altri comuni) rappresentato per il presente atto da
....., nella sua carica di, domiciliato per la sua funzione
presso con sede legale in, in forza di delega conferitagli da..... con
deliberazione.....;

e

La società (di seguito) con sede in, Via n., Codice Fiscale, Partita
IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n., R.E.A. n., rappresentata da Dott.
..... legale rappresentante in virtù di procura Notaio in del rep. n.,
raccolta n.

PREMESSO CHE:

- a) *la società costituita in attuazione*
- b) *altre premesse relative alla società e alle partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti*
- c) *altre premesse relative all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze [di seguito i casi previsti]*
 - I. *Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;*
 - II. *Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
 - III. *I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall'autorità per l'energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
 - IV. *I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistici presso i ministeri competenti.*
- d) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre 2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015, con decreto del

Direttore Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016 e con D.G.R. n.del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;

- e) Regione ha demandato ai comuni la competenza relativa al reticolo idrico minore ai sensi dell'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000;
- f) la D.G.R. n.del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con il Comune;
- g) la società ha consegnato/si impegna a consegnare entro il lo stato della propria rete, su supporto cartografico digitale georeferenziato individuando le interferenze dei propri impianti con il reticolo idrico minore di competenza comunale;
- h) la società ha consegnato l'elenco completo delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture con il idrico minore di competenza comunale indicato come Allegato;
- i) il Comune ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle parti e applicando alle stesse il canone previsto dalla normativa vigente all'atto della stipula della presente convenzione
- j) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte della società, nonché per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico minore in gestione al Comune, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- k) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei singoli provvedimenti concessori individuati nell'allegato ..., per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico in gestione al Comune, note all'atto della presente convenzione;
- l) la stipula della presente convenzione comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico minore di competenza comunale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per il Comune un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;
- m) la quantificazione degli importi dovuti dalla società a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili quanto già versato dalla medesima società per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza comunale:

- a) le modalità di gestione dei provvedimenti di Polizia idraulica in essere e di rilascio dei nuovi provvedimenti di concessione relativi all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali;
- b) le modalità di pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle concessioni di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche / infrastrutture di proprietà/in gestione della società ed il demanio idrico in gestione al Comune.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per il Comune, la società..... si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell'opera.

ART. 4 - Verifica delle interferenze

La società con nota prot. n. del ha consegnato l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le indicazioni di cui all'allegato "F" della D.G.R. n.del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (allegati).

La società certifica ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che [inserire le varie casistiche.....]

- a) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti adeguati e compatibili sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- b) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti compatibili ma non adeguati sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- c) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2;*
- d) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati e non compatibili;*
- e) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";*
- f) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, non conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";*
- g) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904;*

h) *negli allegati sono riportati gli scarichi non dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904.*

In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi, gli scarichi e le occupazioni individuati negli allegati, il Comune prende atto della dichiarazione della società in merito a(conformità all'art.51 delle NTA del PTUA, all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", compatibilità sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ecc....)

Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio la verifica di quanto dichiarato dalla società, significando che in caso vengano rilevate difformità rispetto quanto dichiarato dalla società, potrà richiedere alla società di:

- *adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione;*

[oppure]

- *presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*

[oppure]

- *presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.*

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Relativamente agli scarichi individuati negli allegati, che non risultano compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904/conformi all'art.51 delle NTA del PTUA/conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", il Comune rilascia autorizzazione temporanea a scaricare nel corso d'acqua per un massimo di anni 10 (dieci), con riserva di verifica della compatibilità idraulica degli scarichi; al riguardo la società dovrà presentare all'Autorità Idraulica competente (il Comune), entro i termini e nelle modalità che saranno direttamente concordate con lo stesso Comune, le verifiche idrauliche in alcune sezioni caratteristiche dei corsi d'acqua interessati ed i conseguenti piani per le modalità di esercizio provvisorio degli scarichi fino al loro adeguamento.

Relativamente agli scarichi non conformi, la società si impegna inoltre ad effettuare le attività necessarie ad individuare gli interventi funzionali all'adeguamento degli scarichi al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione di tali nuovi interventi di adeguamento.

Relativamente agli attraversamenti non adeguati e/o non compatibili la società si impegna:

- *ad adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione;*

[oppure]

- *a presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*

[oppure]

- *ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*

[oppure]

- *a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di*

adeguamento.

Il Comune è tenuto indenne e sollevato da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esercizio degli scarichi (*e/o attraversamenti*) individuati negli allegati, come meglio specificato in premesse, per i quali il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui il Comune dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

Fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, la società si impegna:

- a) a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione dal Comune per i corsi d'acqua di competenza;
- b) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
- c) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzia l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito;
- d) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.
- e) *Inserire eventualmente altre prescrizioni...*

ART. 5 - Nuove Interferenze.

La società, in caso di realizzazioni di nuove linee interferenti con il demanio idrico di competenza comunale presenterà istanza secondo le modalità previste dalle amministrazioni comunali per il rilascio della concessioni.

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone ed approvato il provvedimento di concessione i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.

ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato nelle premesse (punti a e b) il Comune riconosce alla società la riduzione al 10% dell'importo dei canoni individuati nell'allegato F della presente delibera di Giunta.

Il Comune, ogni anno, entro il 31 gennaio trasmetterà alla società, l'elenco dei canoni relativi alle interferenze. La società, entro e non oltre il 15 febbraio, verificherà la corrispondenza tra le interferenze indicate dal Comune e quelle risultanti dai propri data base. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune invierà alla società una richiesta di pagamento per ogni ambito provinciale (oppure una richiesta di pagamento unica per tutto il territorio regionale) comprensivi/o di tutti i pagamenti per ogni interferenza delle infrastrutture con il reticolo idrico di competenza regionale.

A titolo di canoni demaniali per l'anno la società, verserà al Comune, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il l'importo di euro (diconsi Euro/00).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati

L'importo complessivo corrisposto è da ritenersi comprensivo di ogni onere dovuto al Comune a titolo di canone connesso all'occupazione con linee tecnologiche / infrastrutture delle aree demaniali.

La Società si impegna a corrispondere i canoni richiesti ogni anno determinati con deliberazione della Giunta regionale come previsto dall'articolo 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 , o decreto direttoriale.

ART - 7: Canoni demaniali per occupazioni pregresse

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati, per i periodi dal al l'importo complessivo di euro (diconsi) da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a euro diconsi (.....), per un saldo di euro diconsi (.....) al quale va sommato l'incremento del 10% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4, pari a euro diconsi (.....) per un totale complessivo di euro (diconsi);
- b) l'importo relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato secondo le date indicate:
 -% dell'importo di cui sopra, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
 -% a saldo del dovuto, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

La società provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto al Comune tramite bonifico bancario sul c.c. intestato al Comune di..... con le modalità indicate dal Comune

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Il Comune dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla società a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali

indicate negli allegatitrasmessi dalla societàcon nota prot. n.del

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

La società si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti del Comune relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno e della prima rata per gli arretrati, Il Comune si impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

ART. 9 - Garanzia

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico di competenza comunale, la società costituirà a favore del Comune una unica polizza fideiussoria di importo pari al (*importo da pattuire*) ... % dell'importo netto di cui all'art. 6 con escussione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio comunale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione

Qualora si verificino danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, il Comune competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, il Comune competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il responsabile della competente amministrazione comunale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario

Sono a carico di(*indicare il nominativo della società*) il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986*). ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

ART. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti

Il Comune competente per territorio, quale autorità idraulica, in caso di interventi / lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico di competenza comunale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi alla società la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi

sopradetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La società concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza del servizio (elettrico – distribuzione gas – distribuzione acqua) e non chiederà al Comune alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

Il Comune potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società di procedere, senza oneri per il Comune, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

ART. 14 - Durata

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni

Le nuove interferenze, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.

ART. 15 - Procedura di rinnovo

Le concessioni possono essere rinnovate in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

ART. 16 - Motivi di diniego

Il Comune competente per territorio può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'art. 10 bis L. 241/1990 e successive modifiche.

ART. 17 - Revoca delle concessioni/convenzione

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione comunale revocare in qualunque momento singole interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'anno successiva a quello in cui viene assunto il provvedimento motivato di revoca, senza possibilità di frazionamento dell'ultima annualità di canone dovuta e fatto salvo, comunque, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della convenzione.

ART. 18 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)

Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta al Comune competente per territorio. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.19 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società e-mail PEC
Per il Comune e-mail PEC

Art. 20 - Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore

Art. 21 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in il

Per il Comune Per la SOCIETÀ

Le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale sono da inoltrare a Regione Lombardia, esclusivamente in modalità online collegandosi al sito <https://www.tributi.regione.lombardia.it/sipiui/>

Per accedere occorre accreditarsi mediante registrazione nell'area personale oppure si può accedere tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS/CRS, Carta Nazionale/Regionale dei Servizi e lettore di smartcard (modalità disponibile solo per i soggetti residenti in Lombardia), credenziali personali CNS/CRS e codice usa-e-getta (OTP).

Per le domande presentate in modalità digitale non sono previste spese di istruttoria.

La domanda va presentata in bollo da 16,00 euro per i soggetti privati e le persone giuridiche, mentre è in carta libera per gli enti pubblici; il pagamento del bollo all'interno della procedura è possibile con carta di credito con la commissione di 1 euro.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal richiedente o da persona fisica titolata a presentare domanda per una persona giuridica. È ammesso qualunque sistema di firma digitale che generi un file .p7m. È ammessa l'attestazione di firma digitale dell'istanza effettuata con la CRS.

All'interno della domanda il richiedente si dovrà scegliere l'Ufficio Territoriale Regionale competente per territorio a cui inviare la domanda. Per eventuali chiarimenti fare riferimento all'area contatti sul portale di Regione Lombardia (pagine dedicate alla polizia idraulica).

Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per una persona fisica:

- Nome e cognome
- Codice fiscale
- Luogo di nascita
- Data di nascita
- Comune di residenza
- Indirizzo di residenza
- Numero di telefono
- e-mail

Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per un soggetto giuridico o ente pubblico

- Denominazione soggetto giuridico o ente pubblico
- Codice fiscale soggetto giuridico o ente pubblico
- Partita Iva soggetto giuridico o ente pubblico
- Comune sede legale
- Indirizzo sede legale
- Data costituzione
- Numero R.E.A.
- Provincia di iscrizione
- Nome e cognome rappresentante legale o amministratore
- Codice fiscale rappresentante legale o amministratore
- Luogo di nascita rappresentante legale o amministratore
- Data di nascita rappresentante legale o amministratore

- Comune di residenza rappresentante legale o amministratore
 - Indirizzo di residenza rappresentante legale o amministratore
 - Numero di telefono rappresentante legale o amministratore
 - e-mail rappresentante legale o amministratore
-

Documenti da allegare alla domanda di polizia idraulica

All'interno del sistema SIPIUI, durante la procedura, si dovranno inserire i documenti in formato digitale (formati ammessi: doc; xls; jpg; pdf;). Ogni singolo allegato potrà avere dimensione massima di 20 MB.

1. Relazione tecnica costituita da:

- a. Descrizione delle opere oggetto della concessione;
- b. Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
- c. Nel caso di occupazione d'area il calcolo della superficie demaniale richiesta
- d. Motivazioni della realizzazione dell'opera;
- e. Caratteristiche tecniche dell'opera;
Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della Direttiva 4/99 dell'Autorità di bacino, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale.
- f. In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc) verifica di compatibilità idraulica firmata da un ingegnere, in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999;
- g. Relazione geologica (opere di particolare rilevanza).

2. Elaborati grafici:

- a. Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;
- b. Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;
- c. Estratto PGT e/o certificato di destinazione urbanistica;
- d. Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione;
- e. Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione;
- f. Profilo idraulico;
- g. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

3. Certificazioni allegate:

- a. Nel caso di scarico: Certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006.

CHECK LIST CRITERI PER LA REDAZIONE DELLE VERIFICHE IDRAULICHE

SCARICHI – S.2 e S.3			
Documentazione richiesta	Non presenti in SIPIUI	Presenti in SIPIUI	
	Nuovi o esistenti da regolarizzare o rinnovi	Con concessione Vigente	Senza concessione o concessione scaduta
Relazione Tecnica , costituita da: - Descrizione dello scarico in progetto e motivazioni della sua realizzazione - Luogo, dati catastali (foglio mappa e numero mappale)* - Caratteristiche tecniche dello scarico** <i>*Nel caso di occupazione d'area demaniale specificare il calcolo della superficie occupata **Relazione geologica (opere di particolare rilevanza)</i>	Si	No	Si
Elaborati grafici: - Corografia scala 1:10.000, con evidenziato il tratto/l'area interessato/a dallo scarico richiesto * - Estratto mappa catastale (scala 1:1.000), con il posizionamento dello scarico richiesto (riportante anche l'area demaniale e la fascia di rispetto) - Estratto PGT e/o Certificato di destinazione urbanistica - Pianta, sezione/i e particolari, in scala adeguata, dello scarico richiesto* (Per S3: l'/le opera/e interessa/no direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie) - Sezione/i trasversale/i al corso d'acqua, in scala adeguata, dello scarico richiesto – (Per S3: l'/le opera/e interessa/no direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie) - Profilo idraulico <i>*Planimetria inquadramento delle opere (in caso di più scarichi)</i> <i>* le tavole di inquadramento (es. corografia...) possono essere sostituite dai dati vettoriali (shapefile) di geolocalizzazione delle opere o schede monografiche tipo</i>	Si	No	Si
Documentazione fotografica dello stato dei luoghi, con individuazione cartografica dei punti di ripresa	Si	No	Si
Coordinate geografiche dei singoli scarichi in sistema di riferimento WGS 84-UTM 32N -EPSG 32632 (caricamento massivo in SIPIUI e relativa georeferenziazione - ARIA)	Si	Si	Si
Autorizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 ovvero copia dell'istanza presentata alla Provincia/ Città Metropolitana di Milano per il rilascio di tale autorizzazione	Si	No	Si
Verifica idraulica di compatibilità asseverata e sottoscritta da professionista abilitato che espliciti in particolare se lo scarico: - è compatibile ai sensi del RD 523/1904 - è conforme all'art. 51 del NTA del PTUA, per gli scaricatori di piena (S3); in caso contrario, se è inserito o meno nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento dello scarico stesso (per scarichi realizzati prima dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale di Invarianza Idraulica Dgr 7372/2017) Inoltre, deve esplicitare: - per gli scarichi S2 esistenti: se lo scarico stesso è associato a una trasformazione che era tenuta all'applicazione del r.r. 7/17 al momento della sua realizzazione. In caso affermativo, indicare se lo scarico: - rispetta i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7" e s.m.i.; - NON rispetta i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7" e s.m.i. In questo caso, indicare se è inserito o meno nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento dello scarico stesso - per gli scarichi S2 nuovi: se lo scarico è associato a una trasformazione tenuta all'applicazione del r.r. 7/17. In caso affermativo, indicare se lo scarico: - rispetta i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7" e s.m.i.; - NON rispetta i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7" e s.m.i. In questo caso, indicare se è inserito o meno nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento dello scarico stesso 3. sono presenti o non sono presenti adeguate opere di protezione della sponda dall'erosione indotta dallo scarico.	Si	No	Si

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

POLIZIA IDRAULICA

Il presente documento ha lo scopo di informare circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia (C.F. 80050050154, P. IVA 12874720159), con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Inoltre, per il servizio UTENZE IDRICHE in merito al rilascio delle concessioni di piccole derivazioni, per i rispettivi ambiti territoriali sono titolari autonomi del trattamento: le Amministrazioni provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese e la Città Metropolitana di Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati, sia per la componente di polizia idraulica, per la gestione delle concessioni per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale, sia per la componente di utenze idriche, per la gestione delle concessioni di utilizzo delle acque pubbliche della Lombardia. Durante le operazioni di trattamento saranno raccolti i dati personali comuni per le finalità di seguito indicate: • svolgere le proprie funzioni e l'esercizio dei pubblici poteri attribuiti all'Ente in materia di concessioni e di entrate extra-tributarie; • dar seguito alle richieste inoltrate dai concessionari o dai loro legali rappresentanti; • fornire informazioni e assistenza tecnica relativamente alla propria posizione attraverso gli appositi canali di contatto.	Base giuridica del trattamento è l'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento Europeo 2016/679. Più precisamente: -per il servizio di polizia idraulica come definito dal R.D. 523/1904; dall'art. 6 della L.R. 10/2009; dalla L.R. 4/2016; DGR 5714/2021; DDG 17926/2022; -per il servizio di catasto delle utenze idriche lombarde, come definito dal R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933; art. 52 della L.R. 26/2003; R.R. n. 2/2006; dall'art. 6 L.R. 10/2009.	Dati comuni: Nome, Cognome, CF, luogo e data di nascita, sesso, numero cellulare, numero fax, e-mail, pec, indirizzo di residenza, indirizzo per spedizione corrispondenza, P IVA, oggetto della domanda

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato ARIA S.p.A., Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, come Responsabile del trattamento.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo pari al tempo previsto e necessario e più precisamente: per il servizio di "Polizia Idraulica" e "Utenze Idriche" per un periodo di tempo corrispondente alla durata della concessione, per un massimo di anni 30, con possibilità di rinnovo della stessa, nonché per il tempo delle procedure di recupero canoni secondo normativa.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla cancellazione (art. 17)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo:

per il servizio di “Polizia Idraulica”: territorio_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it, oppure, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano (MI), Italia, all'attenzione della Direzione Generale Territorio e Sistemi verdi.

per il servizio di “Utenze Idriche”: entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it, oppure, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano (MI), Italia, all'attenzione della Direzione Generale Enti Locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica.

9. Reclamo all’Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO 3:

Allegato H della D.G.R. XII/3668/2024: “Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale”

Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale e minore (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4).

1. Premessa.

Il presente documento definisce i criteri finalizzati alla determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale e minore (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4).

La legge regionale n. 4/2016 prevede al comma 2 che: *“..la Giunta regionale e i comuni, anche tramite loro forme associative o organizzazioni rappresentative oppure anche mediante convenzioni con i consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 80, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in relazione al reticolo idrico di rispettiva competenza, possono stipulare convenzioni con soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso”*. Al comma 3 *“I soggetti di cui al comma 2 che richiedono la regolarizzazione, segnalando sul supporto informatico di cui all’articolo 8 le interferenze delle proprie reti con il reticolo idrico principale e minore e georeferenziandole, possono usufruire di una riduzione sull’importo dei canoni di polizia idraulica”*. Infine, al comma 4: *“la Giunta regionale stabilisce, con successivo provvedimento, i criteri per la determinazione, in sede di convenzione di cui al comma 2, della percentuale di riduzione sull’importo dei canoni di polizia idraulica e sulla relativa cauzione, ove dovuta, comunque non superiore al novanta per cento dell’importo totale del canone”*.

La riduzione in percentuale dell’importo del canone, calcolata sulla base delle caratteristiche di compatibilità idraulica così come definite nei paragrafi 3 e 4 e nelle tabelle 1a, 1b e 1c, si applica alla quota del canone annuale riferita a ogni singola opera/occupazione interferente, fatto salvo l’applicazione dei canoni minimi di cui al punto 2 delle note generali dell’Allegato F - “Canoni” alla presente deliberazione. Gli importi relativi a eventuali arretrati, da versare nell’ambito delle procedure di regolarizzazione, sono da corrispondere nella loro totalità, in quanto dovuti a titolo di indennità di occupazione.

Nel caso di convenzioni, stipulate ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. n. 4/2016, con Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e con le società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30), il canone viene calcolato applicando il 10% dei valori degli importi di cui all’Allegato F alla presente deliberazione, indipendentemente dalle caratteristiche di compatibilità idraulica delle opere/occupazioni.

2. Normativa di riferimento

Al fine di supportare dal punto di vista tecnico le indicazioni riportate nelle tabelle 1a e 1b in relazione sia agli attraversamenti che agli scarichi, si è fatto riferimento alle seguenti fonti normative:

- Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo): "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B";
- Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica - All.7 al Titolo II delle N.d.A del PAI (AdBPo) così come aggiornata dall'elaborato "Profili di piena dei corsi d'acqua del reticolo principale" del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (marzo 2016);
- "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12" Allegato 4 - Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione;
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3: "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- Piano di Tutela delle Acque (PTUA) approvato con d.g.r. 31 luglio 2017, n. 6990.
- "Regolamento Regionale di invarianza idraulica" di cui alla d.g.r. 20 novembre 2017 n. X/7372;

3. Criteri per la determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica degli attraversamenti esistenti, in fase di regolarizzazione.

Il seguente paragrafo riguarda gli attraversamenti delle aree del demanio idrico fluviale di cui alla tipologia A1, A2, C1 e C2 dell'Allegato F alla presente deliberazione.

Al fine di poter definire la percentuale di riduzione del canone di polizia idraulica è necessario che ogni singolo attraversamento sia supportato da una verifica di compatibilità idraulica, con il corso d'acqua interessato, redatta secondo quanto previsto dalla Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo). A tal proposito si ricorda che, come evidenziato al paragrafo 2 della direttiva stessa: *"l'ampiezza e l'approfondimento delle indagini e delle valutazioni relative a ciascuno dei punti sopra indicati devono essere commisurati all'importanza dell'intervento e alla rilevanza delle interazioni indotte con l'assetto idraulico del corso d'acqua interessato"*.

Così come evidenziato al paragrafo 3.3. della sopracitata Direttiva, *"...è necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per la piena di riferimento (200 anni per i corsi d'acqua con delimitazioni di fasce fluviali e indicativamente 100 anni per quelli non fasciati) e definire il comportamento dell'opera stessa in rapporto alla stessa piena"*.

Per determinare la compatibilità idraulica degli attraversamenti, si forniscono le seguenti definizioni:

- **attraversamento adeguato e compatibile:**
Un attraversamento si definisce **adeguato e compatibile** con il corso d'acqua se il franco minimo tra la quota idrometrica relativa alla piena di progetto e la quota di sommità dell'attraversamento non è inferiore a 1.00 m;
- **attraversamento non adeguato ma compatibile:**
Un attraversamento si definisce **non adeguato ma compatibile** nel caso in cui non è assicurato il franco minimo di 1.00 m.

- **attraversamento non adeguato e non compatibile**

Un attraversamento si definisce **non adeguato e non compatibile** se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: non è assicurato il franco minimo di sicurezza, provoca un rigurgito maggiore o uguale a 0,5 m e genera allagamento in una zona incompatibile (urbana o comunque insediata).

Nel caso non si abbiano a disposizione gli approfondimenti idraulici in merito alla compatibilità dell'attraversamento con il corso d'acqua considerato o che le verifiche idrauliche attestino la non adeguatezza e/o compatibilità dell'attraversamento, la verifica idraulica si intende "negativa" e conseguentemente, il canone di polizia idraulica dovrà essere corrisposto per l'intero importo (100% del canone sulla base di quanto riportato nell'allegato "F" alla presente deliberazione).

Per quanto riguarda le infrastrutture di nuova realizzazione, la definizione di adeguato e compatibile è da riferirsi sulla base delle disposizioni in vigore al momento dell'autorizzazione e realizzazione degli interventi.

Tabella 1a – Attraversamenti (codice A e codice C - rif. Allegato F)

Attraversamenti	Percentuale del canone previsto dall'allegato "F" alla presente deliberazione
Non adeguati, non compatibili	100%
Non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2.	75%
Non adeguati ma compatibili	25%
Adeguati e compatibili	10%

4. Criteri per la determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica degli scarichi esistenti in fase di regolarizzazione.

Il seguente paragrafo riguarda gli scarichi nei corsi d'acqua del reticolo idrico principale di cui alla tipologia S1, S2 e S3 dell'Allegato F alla presente deliberazione.

Al fine di poter definire la percentuale di riduzione del canone di polizia idraulica è necessario che ogni singolo scarico sia supportato da una verifica idraulica di compatibilità con il corso d'acqua interessato. Per quanto riguarda le verifiche di compatibilità idrauliche degli scarichi è possibile fare riferimento ai contenuti di cui alla Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo).

La verifica idraulica consente di poter valutare se:

- il corpo idrico ricettore è in grado di ricevere la portata relativa allo scarico (compatibile ai sensi del R.D. n. 523/1904);
- lo scarico è compatibile con i valori di portata previsti dall'art. 51 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTUA);
- lo scarico è compatibile con i valori di portata previsti dall'art. 8 del "Regolamento Regionale di invarianza idraulica".

La percentuale di riduzione del canone, inoltre, tiene in considerazione se lo scarico è stato autorizzato, ai fini qualitativi, ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Per quanto riguarda gli scarichi di nuova realizzazione, gli stessi sono da realizzarsi sulla base delle disposizioni in vigore al momento dell'autorizzazione e realizzazione degli interventi.

Tabella 1b – Scarichi (codice S.1, S.2 e S.3 - rif. Allegato F)

SCARICHI S.1 (Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali)			
Autorizzazione (o richiesta) ai sensi del D.lgs 152/06	Compatibilità ai sensi del R.D. n. 523/1904	Conformità all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica"	Percentuale del canone previsto dall' "allegato "F" alla presente deliberazione
Non necessaria	NO	NO	100%
Non necessaria	SI	NO	40%
Non necessaria	SI	SI/non necessario	10%

SCARICHI S.2 (Tutti gli altri scarichi)			
Autorizzazione (o richiesta) ai sensi del D.lgs 152/06	Compatibilità ai sensi del R.D. n. 523/1904	Conformità all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica"	Percentuale del canone previsto dall' "allegato "F" alla presente deliberazione
NO	NO	NO	100%
SI	NO	NO	75%
SI	SI	NO	40%
SI	SI	SI/non necessario	10%

SCARICHI S.3 (Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane)			
Autorizzazione (o richiesta) ai sensi del D.lgs 152/06	Compatibilità ai sensi del R.D. n. 523/1904	Conformità all'art. 51 delle NTA del PTUA	Percentuale del canone previsto dall' "allegato "F" alla presente deliberazione
NO	NO	NO	100%
SI	NO	NO	75%
SI	SI	NO	40%
SI	SI	SI/non necessario	10%

5. Criteri per la determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica delle occupazioni di aree demaniali in fase di regolarizzazione.

Il seguente paragrafo riguarda le occupazioni di aree delle aree del demanio idrico fluviale di cui alla tipologia "O" dell'Allegato F alla presente deliberazione.

Al fine di poter definire la percentuale di riduzione del canone di polizia idraulica (al 10%) è necessario che ogni occupazione demaniale sia supportata da una verifica di compatibilità idraulica, redatta secondo quanto previsto dalle Direttive tecniche dell'Autorità di Bacino del Fiume Po – AdBPo e alla normativa di settore di Regione Lombardia.

Tabella 1c – Occupazioni di aree demaniali (codice O - rif. Allegato F)

OCCUPAZIONI DI AREE DEMANIALI	
Verifica di compatibilità idraulica	Percentuale del canone previsto dall' "allegato "F" alla presente deliberazione
Positiva	10%
Negativa	100%

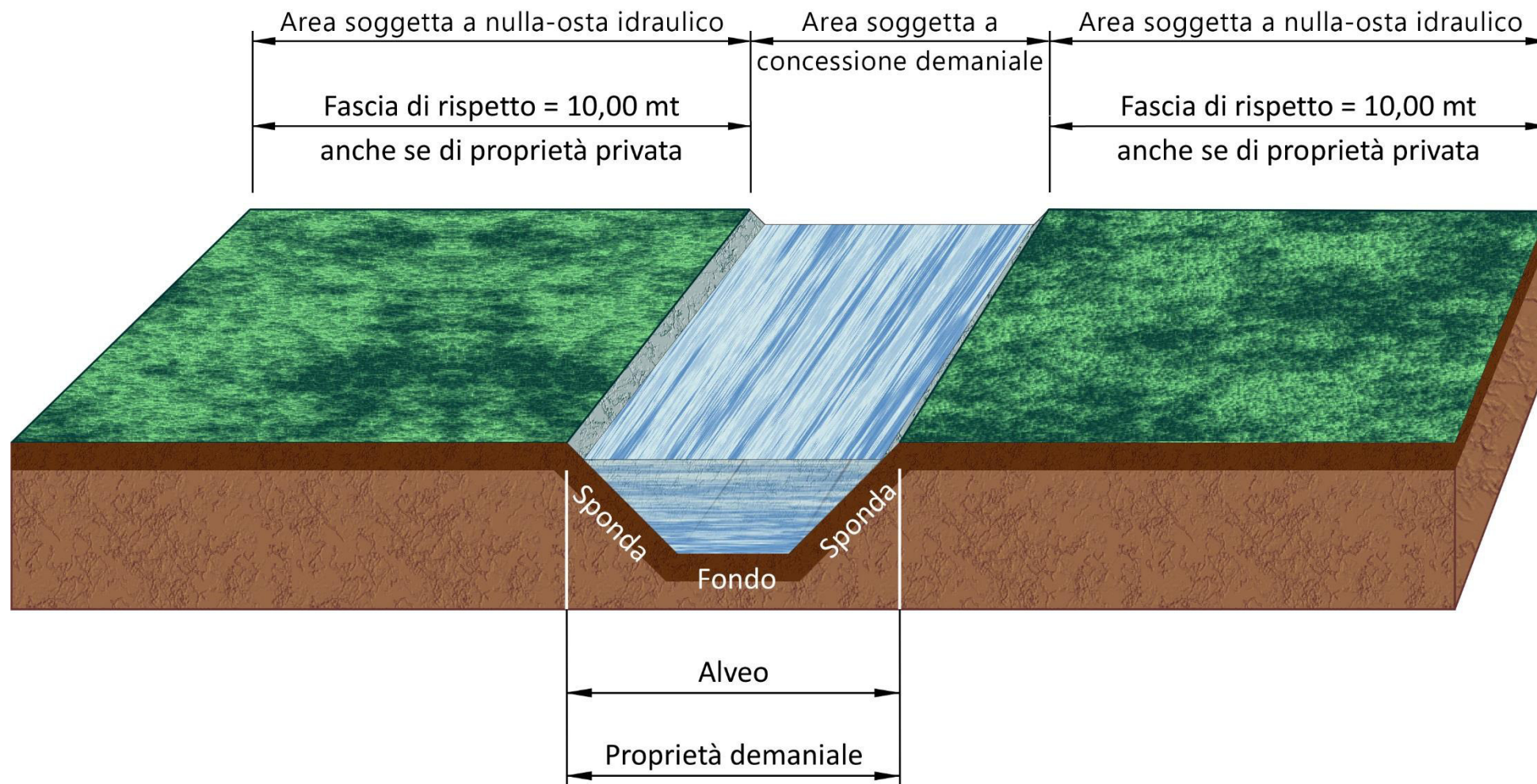
ALLEGATO 4:

Schemi tipo – stralcio Allegato E della D.G.R. XII/3668/2024: *“Linee guida di polizia idraulica”*

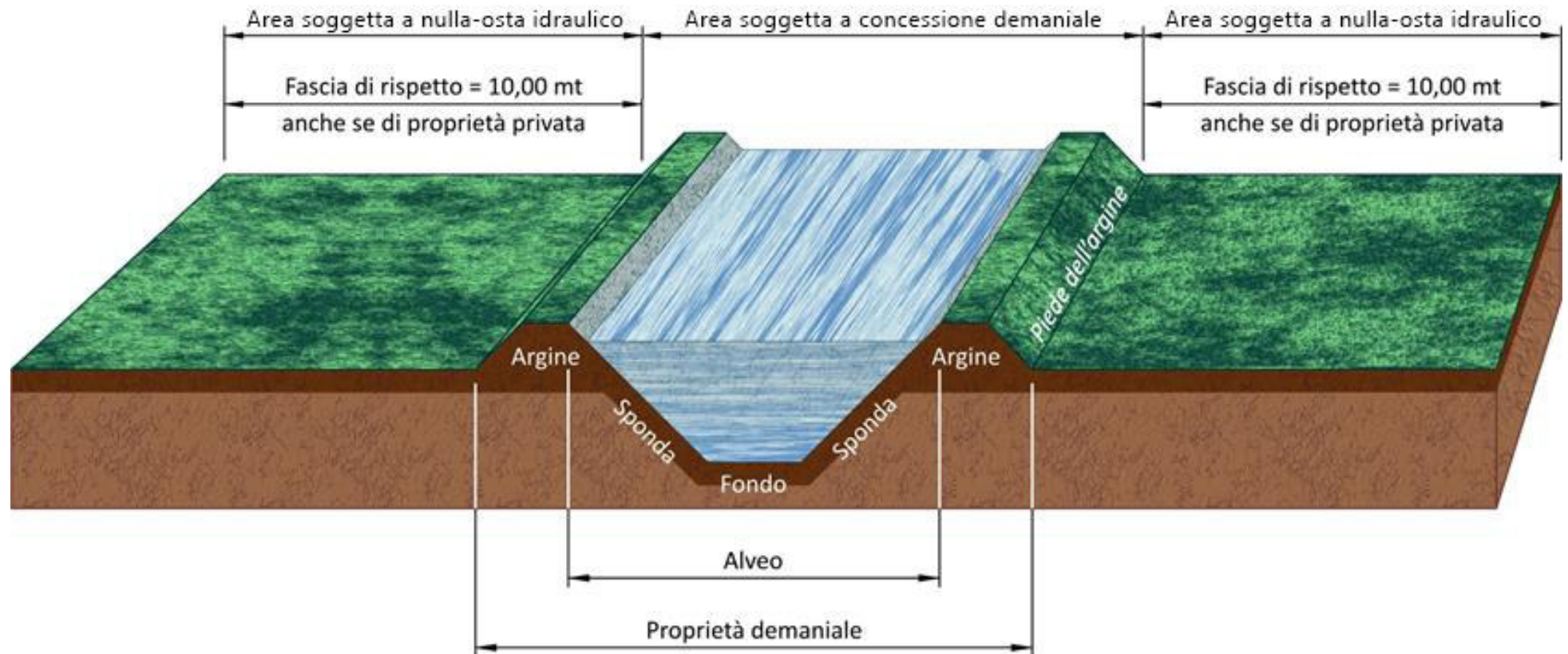
RAPPRESENTAZIONE AREE DEL DEMANIO IDRICO E FASCE DI RISPETTO

Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo rappresentanti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto (10,00 mt), all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività.

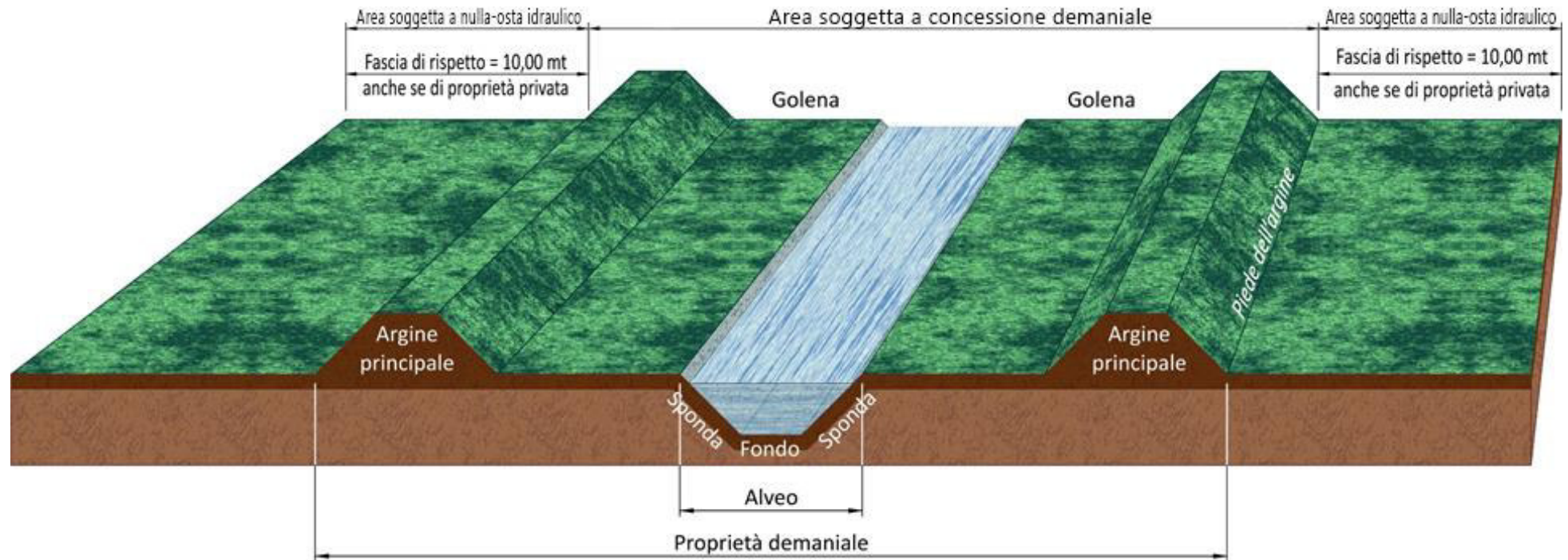
Schema 1: corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.



Schema 2: corsi d'acqua con argini in rilevato.



Schema 3: fiumi di grandi dimensioni con golene⁽¹⁾ ed argini.



- (1) Con il termine di **golena** si fa riferimento all'area compresa tra la riva di un corso d'acqua e il piede degli argini, si tratta della regione fluviale, anche una vasta area, che può essere naturalmente invasa dalle acque del fiume stesso durante eventi alluvionali e svolgere così l'importante funzione di laminazione.

Schema 4: canali e navigli affiancati da strade alzaie.

